

Arca SuMisura Casa

Assicurazione multi garanzie dell'abitazione civile

In allegato i seguenti documenti:



- **SET INFORMATIVO** comprensivo di:
 - DIP Danni (Documento Informativo precontrattuale danni)
 - DIP aggiuntivo Danni
 - Condizioni di Assicurazione comprensive dei Glossario redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti
- **MODULO DI RICHIESTA INDENNIZZO**
- **INFORMATIVA PRIVACY**

Assicurazione multi garanzie dell'abitazione civile

**ARCA ASSICURAZIONI**

Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni - DIP Danni

Compagnia: Arca Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Arca SuMisura Casa

Arca Assicurazioni S.p.A. - C.F. 02655770234 e P. IVA 03740811207 - Società iscritta in Italia alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00123 e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza offre diverse garanzie a copertura dei rischi relativi alla proprietà del fabbricato adibito a civile abitazione; inoltre, tutela il nucleo familiare dai possibili eventi dannosi della vita quotidiana. La polizza consente di assicurare fino a 3 diversi fabbricati.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Incendio e altri eventi al fabbricato: assicura contro i danni materiali e diretti al fabbricato derivanti da incendio, fumo, fulmine, esplosione e scoppio, comportamento con colpa grave del contraente o dell'assicurato e da colpa grave delle persone delle quali l'assicurato deve rispondere, danni materiali e diretti causati ai beni assicurati o cose situate a meno di 20 metri da essi, da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato, urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, che non siano di proprietà o in uso all'assicurato/contraente, rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni.
- ✓ Incendio e altri eventi al contenuto: assicura contro i danni materiali e diretti al contenuto derivanti da incendio, fumo, fulmine, esplosione e scoppio, comportamento con colpa grave del contraente o dell'assicurato e da colpa grave delle persone delle quali l'assicurato deve rispondere, danni causati alle cose assicurate, danni materiali e diretti subiti dagli alimenti riposti nel freezer o nel congelatore domestico, danni materiali e diretti causati al contenuto o cose situate a meno di 20 metri da essi, da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato, rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni, spese documentate per la duplicazione dei documenti personali.
- ✓ Responsabilità civile della vita privata: offre una copertura, all'assicurato ed ai componenti del suo nucleo familiare, per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose
- ✓ Assistenza: offre prestazioni di immediato aiuto in caso di evento fortuito che abbia colpito l'abitazione indicata in polizza

Garanzie supplementari

- ✓ Catastrofali: tutela il fabbricato e/o il contenuto assicurato in caso di Terremoto e/o in caso di Alluvione, inondazione e allagamento
- ✓ Energy: la garanzia è prestata in forma All Risks per gli impianti fotovoltaici, gli accumulatori di energia e le colonnine di ricarica (Wall Box)
- ✓ Furto e rapina: copre in caso di furto di beni facenti parte del contenuto
- ✓ Responsabilità civile della proprietà del fabbricato: a tutela della responsabilità civile in qualità di proprietario del fabbricato assicurato
- ✓ Responsabilità civile della conduzione del fabbricato: a tutela della responsabilità civile in qualità di conduttore del fabbricato assicurato
- ✓ Tutela legale della vita privata: offre copertura dai danni economici derivanti dalle spese necessarie a garantire la tutela legale conseguente alla sfera della propria vita privata
- ✓ Tutela legale della proprietà del fabbricato: offre copertura dai danni economici derivanti dalle spese



Che cosa NON è assicurato?

- X Non sono assicurabili i fabbricati non adibiti a civili abitazioni, uffici, studi professionali nonché loro dipendenze
- X Non sono assicurabili i fabbricati che non abbiano strutture portanti verticali, che non abbiano pareti esterne in materiali incombustibili e le strutture portanti del tetto, solai, soffittature, rivestimenti interni e/o esterni, coibentazioni anche in materiali combustibili



Ci sono limiti di copertura?

Le garanzie delle presenti Sezioni sono prestate con l'applicazione di franchigie (costo del sinistro, in cifra fissa, che rimane a carico del contraente), scoperti (percentuale del danno che rimane a carico del contraente) e limiti o sottolimiti. Sono inoltre presenti delle esclusioni (situazioni non comprese nelle garanzie) quali, a titolo di esempio:

- ! Incendio e altri eventi al fabbricato: i danni cagionati con dolo del contraente, dell'assicurato o di loro familiari conviventi
- ! Incendio e altri eventi al contenuto: i danni verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- ! Responsabilità civile della vita privata: i danni derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive
- ! Catastrofali: i danni da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere
- ! Energy: causati da difetti già esistenti e di cui il contraente o l'assicurato erano a conoscenza
- ! Furto e rapina: verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi

necessarie a garantire la tutela legale conseguente alla proprietà e conduzione del fabbricato

La Compagnia presta le garanzie fino all'importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale/somma assicurata).



Dove vale la copertura?

- ✓ La polizza vale per il fabbricato o porzione di fabbricato ubicato nel territorio italiano
- ✓ La garanzia Responsabilità civile della vita privata vale per il mondo intero
- ✓ Tutela legale:
 - Il risarcimento di delitti colposi o contravvenzioni, delitti dolosi, danni subiti, vertenze contrattuali, pedone, ciclista e terzo trasportato le garanzie operano in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.
 - Nell'ipotesi di controversie opposizione a sanzioni amministrative, vertenze con i collaboratori domestici, istituti o enti pubblici di assicurazioni, opposizione a sanzioni amministrative, atti di volontaria giurisdizione, per vertenze contrattuali, locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali, impugnazione di delibere assembleari condominiali, impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative, ricorsi avverso al TAR, la garanzia opera in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.



Che obblighi ho?

- Le dichiarazioni rese alla Compagnia ai fini della valutazione del rischio da assicurare, devono essere necessariamente esatte e complete.
- Nel corso del contratto, devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato.
- L'assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno nonché conservarne i residui per il corretto espletamento della perizia.



Quando e come devo pagare?

Il premio dovuto per la polizza è annuale. Il pagamento del premio può avvenire, secondo i casi, tramite addebito diretto in conto corrente e/o con ulteriori mezzi di pagamenti messi a disposizione dall'intermediario di riferimento.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza è annuale e può essere stipulata con o senza tacito rinnovo.

Il contratto si perfeziona solo nel momento in cui il pagamento del premio sia andato a buon fine. Pertanto, salvo che sia diversamente convenuto, se il pagamento del premio o della rata di premio è andato a buon fine, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato sul contratto come data di decorrenza, diversamente ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento del premio sia effettivamente andato a buon fine.

Se il contratto è stipulato con tacito rinnovo, in assenza di disdetta da parte del contraente o da parte della Compagnia, la durata viene prorogata per 1 anno e così successivamente. Qualora il contratto sia stipulato senza tacito rinnovo, la copertura cessa alle ore 24 del giorno di scadenza indicato nel contratto.



Come posso disdire la polizza?

Se il contratto è stato stipulato con tacito rinnovo, la disdetta deve essere inviata alla Compagnia, tramite lettera raccomandata all'indirizzo Arca Assicurazioni, via del Fante, 21 - 37122 Verona alla Compagnia e/o PEC all'indirizzo arcaassicurazioni@pec.unipol.it, almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente può recedere dal contratto esercitando il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla definizione del contratto tramite comunicazione esplicita all'intermediario o alla Compagnia.

Nel caso in cui il contratto sia stato sottoscritto tramite una piattaforma online tale comunicazione può essere inviata anche digitalmente utilizzando la medesima piattaforma. In tutti questi casi hai diritto al rimborso del premio corrisposto al netto delle imposte.

Assicurazione multi garanzie della civile abitazione e del nucleo familiare

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



ARCA ASSICURAZIONI

Prodotto: Arca SuMisura Casa

17 Settembre 2026 - ultima edizione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

SOCIETÀ - Arca Assicurazioni S.p.A. ha sede legale in via Del Fante n. 21 - 37122 Verona; tel. 045/8192111; sito internet: www.arcassicura.it; e-mail: informa@arcassicura.it; pec: arcaassicurazioni@pec.unipol.it. Fa parte del Gruppo Assicurativo Unipol ed è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione n. 1.00123. Nell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2025, il patrimonio netto dell'Impresa ammonta a € 213,2 milioni e il risultato economico a € 61,0 milioni di euro. L'Impresa presenta un indice di solvibilità pari a 2,85 volte il requisito patrimoniale di solvibilità.

La Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al 31 dicembre 2025 è disponibile sul sito www.arcassicura.it (sezione "Mondo Arca", "Numeri").

Al contratto si applica la Legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

I successivi rinvii a sezioni, pagine e articoli si riferiscono alle Condizioni di Assicurazione

A integrazione di quanto riportato nel DIP Danni

Incendio e altri eventi al fabbricato

"Demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro": vedasi Sezione 2, Incendio e altri eventi al fabbricato, Art. 23, pg. 15 di 105

"Riparazione o sostituzione delle tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas": vedasi Sezione 2, Incendio e altri eventi al fabbricato, Art. 23, pg. 15 di 105

"Oneri di urbanizzazione dovuti al Comune, oneri di progettazione sicurezza e direzione dei lavori, se sostenuti, a seguito di sinistro indennizzabile": vedasi Sezione 2, Incendio e altri eventi al fabbricato, Art. 23, pg. 15 di 105

"Perdita del canone di locazione": vedasi Sezione 2, Incendio e altri eventi al fabbricato, Art. 23, pg. 15 di 105

"Furto o guasti a fissi, infissi, videocitofoni e impianti di allarme": vedasi Sezione 2, Incendio e altri eventi al fabbricato, Art. 23, pg. 15 di 105

"Lavori di manutenzione straordinaria o lavori di completamento": vedasi Sezione 2, Incendio e altri eventi al fabbricato, Art. 23, pg. 15 di 105

"Rischio locativo": vedasi Sezione 2, Incendio e altri eventi al fabbricato, Art. 24, pg. 15 di 105

Incendio e altri eventi al contenuto

"Danni causati da incendio a oggetti di arredamento che si trovino all'esterno": vedasi Sezione 3, Incendio e altri eventi al contenuto, Art. 44, pg. 26 di 105

"Danni agli effetti personali al seguito dell'assicurato": vedasi Sezione 3, Incendio e altri eventi al contenuto, Art. 44, pg. 26 di 105

"Beni facenti parte del contenuto in temporaneo affidamento presso terzi": vedasi Sezione 3, Incendio e altri eventi al contenuto, Art. 44, pg. 26 di 105

"Spese di rimpiazzo del combustibile perduto": vedasi Sezione 3, Incendio e altri eventi al contenuto, Art. 44, pg. 26 di 105

"Spese sostenute e comprovate per rimozione, deposito e ricollocamento del contenuto per inagibilità dei locali assicurati": vedasi Sezione 3, Incendio e altri eventi al contenuto, Art. 44, pg. 26 di 105

Responsabilità civile della vita privata

"Fatti relativi alla quotidianità": vedasi Sezione 7, Responsabilità civile della vita privata, Art. 121, pg. 59 di 105 "Fatti relativi alla famiglia e ai figli": vedasi Sezione 7, Responsabilità civile della vita privata, Art. 122, pg. 59 di 105

"Fatti relativi al tempo libero": vedasi Sezione 7, Responsabilità civile della vita privata, Art. 123, pg. 60 di 105

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Incendio e altri eventi al fabbricato.

"Fenomeno elettrico": vedasi Sezione 2, Incendio e altri eventi al fabbricato, Art. 26, pg. 16 di 105

"Acqua condotta": vedasi Sezione 2, Incendio e altri eventi al fabbricato, Art. 27, pg. 16 di 105

"Spese di ricerca e riparazione": vedasi Sezione 2, Incendio e altri eventi al fabbricato, Art. 28, pg. 16 di 105

"Spese di ricerca e riparazione per impianti idrici interrati esterni": vedasi Sezione 2, Incendio e altri eventi al fabbricato, Art. 29, pg. 17 di 105

"Spese di ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas": vedasi Sezione 2, Incendio e altri eventi al fabbricato, Art. 30, pg. 17 di 105

"Altri eventi": vedasi Sezione 2, Incendio e altri eventi al fabbricato, Art. 31, pg. 17 di 105

"Eventi atmosferici sui fragili": vedasi Sezione 2, Incendio e altri eventi al fabbricato, Art. 32, pg. 18 di 105

"Vetri, cristalli e lastre": vedasi Sezione 2, Incendio e altri eventi al fabbricato, Art. 33, pg. 18 di 105

"Ricorso terzi": vedasi Sezione 2, Incendio e altri eventi al fabbricato, Art. 34, pg. 18 di 105

Incendio e altri eventi al contenuto.

"Fenomeno elettrico": vedasi Sezione 3, Incendio e altri eventi al contenuto, Art. 45, pg. 27 di 105

"Acqua condotta": vedasi Sezione 3, Incendio e altri eventi al contenuto, Art. 46, pg. 27 di 105

"Fuoriuscita acqua da apparecchiature domestiche": vedasi Sezione 3, Incendio e altri eventi al contenuto, Art. 47, pg. 27 di 105

"Spese di ricerca e riparazione": vedasi Sezione 3, Incendio e altri eventi al contenuto, Art. 48, pg. 27 di 105

"Altri eventi": vedasi Sezione 3, Incendio e altri eventi al contenuto, Art. 49, pg. 27 di 105 "Vetri, cristalli e lastre": vedasi Sezione 3, Incendio e altri eventi al contenuto, Art. 50, pg. 28 di 105

"Ricorso terzi": vedasi Sezione 3, Incendio e altri eventi al contenuto, Art. 51, pg. 28 di 105

Catastrofali

Terremoto del fabbricato : vedasi Sezione 4.1, Terremoto del fabbricato, pg. 36 di 105

Terremoto del contenuto : vedasi Sezione 4.2, Terremoto del contenuto, pg. 39 di 105

Alluvione, inondazione e allagamento del fabbricato : vedasi Sezione 4.3, Alluvione, inondazione e allagamento del fabbricato, pg. 42 di 105

Alluvione, inondazione e allagamento del contenuto : vedasi Sezione 4.4, Alluvione, inondazione e allagamento del contenuto, pg. 45 di 105

Energy : vedasi Sezione 5, Stile Energy, pg. 49 di 105

Furto e rapina : vedasi Sezione 6, Furto e rapina, pg. 53 di 105

Responsabilità civile della vita privata

"Bed&Breakfast e affittacamere": vedasi Sezione 7, Responsabilità civile della vita privata, Art. 124, pg. 60 di 105

"Uso di veicoli o natanti a motore": vedasi Sezione 7, Responsabilità civile della vita privata, Art. 125, pg. 61 di 105

Responsabilità civile della proprietà del fabbricato : vedasi Sezione 8, Responsabilità civile della proprietà del fabbricato, pg. 65 di 105

Responsabilità civile della conduzione del fabbricato : vedasi Sezione 9, Responsabilità civile della conduzione del fabbricato, pg. 69 di 105

Tutela legale della vita privata : vedasi Sezione 10, Tutela legale della vita privata, pg. 72 di 105

Tutela legale del fabbricato e della conduzione : vedasi Sezione 11, Tutela legale del fabbricato e della conduzione, pg. 79 di 105



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal Dip danni.



Ci sono limiti di copertura?

Sono previste esclusioni di garanzia per le seguenti sezioni

INCENDIO E ALTRI EVENTI AL FABBRICATO - esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; scoppio causato da "gelo" o da "colpo d'ariete"; terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine; smarrimento, furto o rapina delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione; atti di guerra, ostilità, insurrezione, esercizio di potere usurpato, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni di abitazioni, confische, requisizioni, invasione, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Autorità di fatto o di diritto, sequestri, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare; spese sostenute per demolire e ripristinare le parti dell'abitazione, che siano necessarie alla riparazione del danno diverse da quelle riportate, anche se necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti; atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici; impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; veicoli soggetti a immatricolazione ed eventuale attrezzatura soggetta a contratto di leasing; fabbricati in corso di costruzione, in corso di manutenzione straordinaria e di lavori di completamento; collezioni in genere; contenuto del fabbricato assicurato; pannelli fotovoltaici, colonnine di ricarica (wall box) e accumulatori; fenomeno elettrico. **Fenomeno elettrico**: usura o da carenza di manutenzione, o dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore; inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicati dal costruttore o fornitore delle apparecchiature assicurate; manomissione; imperizia, negligenza degli addetti; **Apparecchiature e componenti elettroniche** **impianti fissi del fabbricato**: costi di intervento e sostituzione componenti relativi a controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche. **Acqua condotta**: umidità e stitilicidio; guasti o rotture di tubazioni mobili che collegano l'impianto idrico con apparecchi elettrodomestici; danni da spargimento d'acqua causato da impianti idrici installati all'esterno della costruzione o interrati; danni conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica; danni da spargimento d'acqua causati da condutture installate all'esterno della costruzione o interrate e i danni ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro; **Spese di ricerca e riparazione per impianti idrici interrati esterni**: impianti non facenti parte del fabbricato; impianti di irrigazione; gelo; **Spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas**: spese diverse da quelle per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato; **Altri eventi - eventi atmosferici**: interno dei fabbricati; fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali; mareggiata o penetrazione di acqua marina; formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; gelo, neve, valanghe, slavine; cedimento o franamento del terreno; alberi e coltivazioni floreali o ortofrutticole in genere; recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne o antenne e consimili installazioni esterne; beni all'aperto; fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti; capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto; tettoie, vetrate e lucernari in genere; **Altri eventi - eventi sociopolitici, atti vandalici e dolosi**: confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata; deturpamento o imbrattamento delle pareti esterne dei fabbricati; furto e tentato furto; **Altri eventi - sovraccarico di neve**: valanghe o slavine, da gelo; fabbricati non conformi alle vigenti norme in materia di sovraccarico di neve; fabbricati in costruzione o in corso di ristrutturazione e al loro contenuto; lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione; **Vetri, cristalli e lastre**: riparazioni, rimozione, traslochi, lavori di ristrutturazione o riparazioni del fabbricato o lavori che richiedono la prestazione di operai; difettosa installazione o vizio di costruzione nonché a rigature o screpolature e scheggiature; lucernari

Ricorso terzi: inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. **INCENDIO E ALTRI EVENTI AL CONTENUTO** - cagionati con dolo del contraente o dell'assicurato o di loro familiari conviventi; scoppio causato da "gelo" o da "colpo d'ariete"; terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine; smarrimento, furto o rapina delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione; atti di guerra, ostilità, insurrezione, esercizio di potere usurpato, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni di abitazioni, confische, requisizioni, invasione, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Autorità di fatto o di diritto, sequestri, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare; atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici; impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; veicoli soggetti a immatricolazione ed eventuale attrezzatura soggetta a contratto di leasing; contenuto presente in fabbricati in corso di costruzione, in corso di manutenzione straordinaria e di lavori di completamento; collezioni in genere; pannelli fotovoltaici, alle colonnine di ricarica (wall box) e agli accumulatori; fenomeno elettrico; veicoli, roulette e natanti a motore, imbarcazioni non a motore di lunghezza superiore a 6,5 metri situati nelle immediate vicinanze dei locali oggetto dell'assicurazione; preziosi, denaro, valori su veicoli anche di terzi; **Fenomeno elettrico**: usura o da carenza di manutenzione, o dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore; inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicati dal costruttore o fornitore delle apparecchiature assicurate; tubi catodici, lampade elettriche ed elettroniche, valvole resistenze elettriche scoperte; manomissione; imperizia, negligenza degli addetti; corto circuito al contenuto non derivanti da evento atmosferico. **Acqua condotta**: umidità e stitilicidio; guasti o rotture di tubazioni mobili che collegano l'impianto idrico con apparecchi elettrodomestici; spargimento d'acqua causato da impianti idrici installati all'esterno della costruzione o interrati; rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica. **Altri eventi - eventi atmosferici**: fuoriuscita

dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali; mareggiata o penetrazione di acqua marina; formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; gelo, neve, valanghe, slavine; cedimento o franamento del terreno; alberi e coltivazioni floreali o ortofrutticole in genere; recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiera e camini, insegne o antenne e consimili installazioni esterne; beni all'aperto, a eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione; tettoie, vetrate e lucernari in genere; **Altri eventi - eventi sociopolitici, atti vandalici e dolosi:** confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata; deturpamento o imbrattamento delle pareti esterne dei fabbricati; furto e tentato furto; **Altri eventi - sovraccarico di neve:** valanghe o slavine, da gelo; fabbricati non conformi alle vigenti norme in materia di sovraccarico di neve e al loro contenuto; fabbricati in costruzione o in corso di ristrutturazione e al loro contenuto; lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione; **Vetri, cristalli e lastre:** riparazioni, rimozione, traslochi, lavori di ristrutturazione o riparazioni del fabbricato o lavori che richiedono la prestazione di operai; lastre e agli specchi di vetro che sono parte integrante di elettrodomestici o apparecchi elettronici; difettosa installazione o vizio di costruzione nonché a rigature o screpolature e scheggiature; **Ricorso terzi:** cose che assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. **TERREMOTO DEL FABBRICATO:** contenuto; alluvione, inondazione, allagamento; eruzione vulcanica, mareggiata, maremoto, marea, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; scoppio causato da "gelo" o da "colpo d'ariete", emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo; mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; indiretti; ai pannelli fotovoltaici, alle colonnine di ricarica e agli accumulatori. **TERREMOTO DEL CONTENUTO:** fabbricato; alluvione, inondazione, allagamento; eruzione vulcanica, mareggiata, maremoto, marea, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; scoppio causato da "gelo" o da "colpo d'ariete", emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo; mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; indiretti. **ALLUVIONE, INONDAZIONE E ALLAGAMENTO DEL FABBRICATO:** contenuto; mareggiata, maremoto, marea, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, franamento, cedimento o smottamento del terreno; scoppio causato da "gelo" o da "colpo d'ariete"; mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; pannelli fotovoltaici, alle colonnine di ricarica e agli accumulatori; enti mobili all'aperto; fabbricato considerato abusivo. **Allagamento:** eruzione vulcanica, penetrazione di acqua marina, valanghe, slavine; crollo e collasso strutturale; rotture di impianti automatici di estinzione, idrici, igienici e termici. **ALLUVIONE, INONDAZIONE E ALLAGAMENTO DEL CONTENUTO:** fabbricato; mareggiata, maremoto, marea, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, franamento, cedimento o smottamento del terreno; scoppio causato da "gelo" o da "colpo d'ariete"; enti mobili all'aperto; mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; fabbricato considerato abusivo; documenti, archivi, disegni, registri, merci destinate e a uso professionale, veicoli a motore, perdita o deterioramento di carte e titoli di credito. **Allagamento:** eruzione vulcanica, penetrazione di acqua marina, valanghe, slavine; crollo e collasso strutturale; rotture di impianti automatici di estinzione, idrici, igienici e termici. **ENERGY:** pannelli fotovoltaici collocati al suolo; deterioramento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita e di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati; difetti già esistenti e di cui il contraente/assicurato erano a conoscenza; dolo o colpa grave del contraente/assicurato o delle persone cui debba rispondere a norma di legge; per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o dovuti a smarrimento, ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche; tutti i danni, guasti e difetti la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica per apparecchiature elettriche e/o elettroniche anche se non sottoscritto dall'assicurato; danni imputabili a variazione di tensione e/o corrente sono risarciti a condizione che l'impianto assicurato sia alimentato con idonei sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature; trasporto, trasferimento, montaggio, smontaggio o collaudo; terremoto, alluvione, inondazione, allagamento maremoto o eruzione vulcanica; inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore; atto di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità, guerra civile, rivoluzione, ribellioni, insurrezioni, assunzioni o usurpazioni di poteri di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, scioperi, serrate, tumulti, sommosse popolari, occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto, atti di persone che agiscono per conto o in connessione con organizzazioni la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il governo di diritto o di fatto, a influenzarlo con il terrorismo o la violenza, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo o di sabotaggio; esplosioni e radiazioni nucleari o di contaminazioni radioattive; indiretti da qualsiasi causa originati; guasti meccanici e/o elettrici: a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade o ad altre fonti di luce; materiale refrattario, a utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, e a forme, matrici, aghi, stampi, mole, organi di frantumazione, nastri trasportatori, tappeti per tessitura e industria cartaria, funi, corde, cinghie, pneumatici, gomme e simili; di serie, intendendosi per tali quelli derivanti da sinistri dovuti a uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più cose e in diversi periodi annui di assicurazione; difetti di rendimento dei pannelli solari e fotovoltaici e delle colonnine di ricarica; macchine e impianti sperimentali o prototipi nonché cose di natura estetica e promozionale; cose e/o persone e le perdite patrimoniali derivanti da perdita, alterazione, distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità dei dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, nonché ogni interruzione di attività conseguente a quanto precedentemente riportato, se generato da atto doloso informatico, Denial of service, disservizio del fornitore di servizi IT di outsourcing e interruzione generalizzata della connettività internet avvenuta in una o più nazioni o continenti. **FURTO E RAPINA:** atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; dolo o colpa grave del contraente, dell'assicurato, persone delle quali il contraente/assicurato deve rispondere, incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; dipendenti dell'assicurato; indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso; incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del furto; durante l'esecuzione di lavori di completamento o manutenzione straordinaria dell'abitazione assicurata; quando non esistano i mezzi di chiusura indicati e commessi attraverso le luci di serramenti, inferriate o intelaiature fisse, senza effrazione delle relative strutture o congegni di chiusura; pannelli fotovoltaici, colonnine di ricarica e accumulatori; **Camere di sicurezza e corazzate:** relativi contenuti. **RESPONSABILITA' CIVILE DELLA VITA PRIVATA:** proprietà e dalla conduzione dell'abitazione; partecipazione a competizioni di carattere agonistico concernenti qualsiasi disciplina sportiva e pratica, in genere, delle seguenti attività sportive: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o di ghiacciaio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, paracadutismo, sport aerei in genere, sport motoristici in genere; proprietà, uso o possesso di animali; furti commessi da terzi anche qualora tali furti siano stati agevolati da una condotta colposa attiva o omissiva dell'assicurato; scoppio causato da "gelo" o da "colpo d'ariete"; detenzione o impiego di sostanze radioattive; circolazione stradale, navale e di aeromobili relativa a veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria; trasportati su veicoli a motore; provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate; detenzione o da impiego di esplosivi; cose di terzi derivanti da incendio o scoppio di cose dell'assicurato; caccia; violazione di leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione e uso di armi da fuoco; violazione di contratti di lavoro; guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni da guerra; campi elettromagnetici; insalubrità dei locali; asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto; a cose e/o persone e le perdite patrimoniali derivanti da: perdita, alterazione, distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità dei dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, nonché ogni interruzione di attività conseguente a quanto precedentemente riportato, se generato da atto doloso informatico (Cyber crime), Denial of service, disservizio del fornitore di servizi IT di outsourcing e interruzione generalizzata della connettività internet avvenuta in una o più nazioni o continenti; discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa; interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; attività professionale, commerciale, industriale, agricola e lavorativa in genere. **Figli minori di persone non componenti la famiglia anagrafica dell'assicurato:** all'assicurato e al suo nucleo familiare. **Cavalli da sella:** danni alle persone che li cavalcano. **Responsabilità delle persone trasportate su veicoli o natanti a motore di proprietà dell'assicurato:** danni ai mezzi stessi. **RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA' DEL FABBRICATO:** detenzione o impiego di sostanze radioattive;

inquinamento in genere; cose altrui che l'assicurato detenga a qualunque titolo; scoppio causato da "gelo" o da "colpo d'ariete"; detenzione o da impiego di esplosivi; violazione di contratti di lavoro; guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni da guerra; insalubrità dei locali; asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto; discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa; furto, perdita o danneggiamento di cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; partecipazione a competizioni di carattere agonistico concernenti qualsiasi disciplina sportiva e pratica, in genere, delle seguenti attività sportive: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o di ghiacciaio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, paracadutismo, sport aerei in genere, sport motoristici in genere; persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate; violazione di leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione e uso di armi da fuoco; campi elettromagnetici. Locali adibiti a uffici o studi professionali: responsabilità professionale relativa all'attività esercitata. Spargimento d'acqua o rigurgito di fogne: gelo, umidità, stitico.

Quote di proprietà delle parti comuni: obbligo di tipo solidale con condomini o comproprietari. **RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CONDUZIONE DEL FABBRICATO:** detenzione o impiego di sostanze radioattive; cose altrui che l'assicurato detenga a qualunque titolo; scoppio causato da "gelo" o da "colpo d'ariete"; detenzione o da impiego di esplosivi; guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni da guerra; insalubrità dei locali; asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto; discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa; furto, perdita o danneggiamento di cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; partecipazione a competizioni di carattere agonistico concernenti qualsiasi disciplina sportiva e pratica, in genere, delle seguenti attività sportive: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o di ghiacciaio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, paracadutismo, sport aerei in genere, sport motoristici in genere; persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate; violazione di leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione e uso di armi da fuoco; campi elettromagnetici. Locali adibiti a uffici o studi professionali: responsabilità professionale relativa all'attività esercitata. Spargimento d'acqua o rigurgito di fogne: gelo, umidità, stitico.

TUTELA LEGALE DELLA VITA PRIVATA: compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite o per la querela, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale o se non indicato da ARAG; spese per l'indennità di trasferta o di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro o dell'organismo di mediazione, se la mediazione non è obbligatoria; imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia; multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere; spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali o non concordate con ARAG; duplicazione di onorari, nel caso di domiciliazione; spese recuperate dalla controparte o sostenute per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della Vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte, se non preventivamente autorizzate da ARAG; se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'assicurato, le garanzie previste in polizza operano a secondo rischio; delitti dolosi le spese sostenute nei casi di estinzione del reato diversi da assoluzione con Decisione passata in giudicato, derubricazione da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non sussiste, applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o prescrizione; atti di volontaria giurisdizione, per il ricorso per ottenere l'omologazione della separazione consensuale e per la successiva domanda di divorzio, le spese sostenute se il matrimonio non è stato celebrato in Italia e se il ricorso non è presentato congiuntamente dai coniugi senza l'assistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo tra i coniugi; atti di volontaria giurisdizione per l'eventuale successiva domanda di divorzio: le spese sostenute senza l'assistenza di un unico avvocato o se la separazione consensuale non è avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa della polizza e non ha originato un sinistro regolarmente insorto e gestito da ARAG o sostenute se non c'è continuità della copertura assicurativa nel periodo di tempo intercorrente tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio; Atti di volontaria giurisdizione per il ricorso al tribunale per ottenere lo scioglimento consensuale dell'unione civile mediante divorzio, le spese sostenute se l'unione non è avvenuta mediante dichiarazione ufficiale in Italia e se il ricorso non è presentato congiuntamente dai partner senza l'assistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo tra i partner; Atti di volontaria giurisdizione: le spese sostenute se lo scioglimento consensuale dell'unione civile mediante divorzio non è avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa della polizza e non ha originato un sinistro regolarmente insorto e gestito da ARAG; spese sostenute se non c'è continuità della copertura assicurativa nel periodo di tempo intercorrente tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio; spese sostenute per la Fase stragiudiziale se non è gestita da ARAG; spese sostenute senza l'assistenza di un unico avvocato; spese sostenute se la separazione consensuale non è avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa della polizza e non ha originato un sinistro regolarmente insorto e gestito da ARAG; attività di lavoro autonomo, di impresa, di lavoro dipendente e/o altre tipologie di collaborazione; proprietà e della circolazione stradale relative a veicoli soggetti assicurazione obbligatoria di cui al D.Lgs 209/2005 e successive modificazioni; connessi all'utilizzo del web e dei social o media network; relativi alla proprietà e alla custodia di animali domestici; proprietà ed alla custodia di cani e gatti; connessi all'utilizzo del web e dei social o media network; proprietà e conduzione di immobili; lavoro dipendente; circolazione stradale di veicoli soggetti ad assicurazione obbligatoria; esercizio della professione medica, della professione sanitaria di ostetrica da lavoro dipendente o da libera professione; lavoro autonomo, di impresa e/o di altre tipologie di collaborazione; diritto di famiglia, successioni o donazioni; materia fiscale o amministrativa; fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive; attività del settore nucleare, danni nucleari o genetici causati dall'assicurato, salvo il caso di sinistri conseguenti a trattamenti medici; eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme; proprietà, compravendita, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche; fatti dolosi degli assicurati; fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente; compravendita o permuta di immobili, leasing immobiliare; fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamenti militari; prestazioni mediche con finalità esclusivamente estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva; esercizio della professione medica, dell'attività medica o di operatore sanitario; esercizio della libera professione, del lavoro autonomo o dell'attività d'impresa; impugnazione di sanzioni amministrative per il pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi; vertenze contrattuali contro Arca Vita S.p.a. e le sue società controllate e la banca intermediaria del presente contratto; adesione ad azioni di classe (class action); difesa penale per abuso su minori.

TUTELA LEGALE DEL FABBRICATO E DELLA CONDUZIONE: compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite o per la querela, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale o se non indicato da ARAG; spese per l'indennità di trasferta o di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro o dell'organismo di mediazione, se la mediazione non è obbligatoria; imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia; multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere; spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali o non concordate con ARAG; duplicazione di onorari, nel caso di domiciliazione; spese recuperate dalla controparte o sostenute per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della Vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte, se non preventivamente autorizzate da ARAG; se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'assicurato, le garanzie previste in polizza operano a secondo rischio; nel recupero dei crediti derivanti da canoni di locazione arretrati non pagati: spese sostenute se i crediti non sono rappresentati da titoli esecutivi o non sono documentati da prova scritta o equiparata; spese sostenute per la Fase stragiudiziale oltre il secondo sinistro; spese sostenute per la Fase stragiudiziale se non è gestita da ARAG o per la Fase giudiziale; Catastrofici: ai ricorsi al TAR le spese sostenute se diverse dal ricorso in caso di diniego da parte della Pubblica Amministrazione del "titolo edilizio"; delitti dolosi le spese sostenute nei casi di estinzione del reato diversi da assoluzione con decisione passata in giudicato, derubricazione da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non sussiste, applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o prescrizione; gestione del sinistro, le spese sostenute per la fase stragiudiziale se non è gestita da ARAG; azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso, le spese sostenute per azioni di sfratto per motivi diversi dalla morosità dell'inquilino, quali ad esempio lo sfratto per finita locazione; Catastrofici: ai ricorsi al TAR le spese sostenute se diverse dal ricorso in caso di diniego da parte della Pubblica Amministrazione del "titolo edilizio"; fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive; attività del settore nucleare, danni nucleari o genetici causati dall'assicurato; fatti conseguenti a eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme; fatti dolosi degli assicurati; fatti

non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente; compravendita o permuta di immobili, leasing immobiliare; impugnazione di sanzioni amministrative per il pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi; vertenze contrattuali contro ARCA VITA S.p.A. e le sue società controllate e la banca intermediaria del presente contratto; adesione ad azioni di classe (class action); diritto di famiglia, successioni o donazioni; materia fiscale o amministrativa. **ASSISTENZA:** se l'assicurato non usufruisce delle prestazioni previste dalla presente sezione per sua scelta o perché non ne ha la necessità; centrale operativa non si assume alcuna responsabilità per i danni conseguenti a un suo mancato intervento dovuto a caso fortuito o forza maggiore o per le azioni eventualmente intraprese dall'assicurato a seguito delle informazioni rilasciate, in quanto in nessun caso il servizio ha il carattere della consulenza; mancata autorizzazione da parte della centrale operativa; conseguenze di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, inondazioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali; scoppio causato da "gelo" o da "colpo d'ariete"; guasti e otturazioni di rubinetti nonché di apparecchi o tubazioni mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (a esempio lavatrici) e i sinistri dovuti a negligenza dell'assicurato; rottura delle tubazioni esterne ai locali dell'abitazione assicurata nonché dell'impianto idraulico generale dell'edificio in cui essa è situata; tracimazione dovuta a rigurgiti di fogna; guasto o cattivo funzionamento della caldaia o del bruciatore; guasto al cavo di alimentazione di energia elettrica ai locali dell'abitazione assicurata a monte del contatore; per corto circuito provocato da imperizia, negligenza o dolo dell'assicurato; interruzione delle forniture di acqua e/o energia elettrica da parte degli enti erogatori; guasti o cattivo funzionamento degli apparecchi controllati tramite sistemi di domotica. **Alle coperture assicurative offerte dal contratto, inoltre, sono applicati Scoperti o Franchigie contrattualmente indicati e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo - Franchigie - INCENDIO E ALTRI EVENTI AL FABBRICATO:** Incendio e altri eventi al fabbricato, Altri eventi - Eventi sociopolitici, atti vandalici e dolosi: € 200,00. **Fenomeno elettrico, Acqua condotta, Spese ricerca e riparazione, Spese di ricerca e riparazione per impianti idrici interrati esterni, Spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas:** € 200,00 per riparazione ordinaria. **Vetri, cristalli e lastre:** € 50,00. **Furto o guasti a fissi, infissi, videocitofoni e impianti di allarme:** € 100,00. **INCENDIO E ALTRI EVENTI AL CONTENUTO:** Incendio e altri eventi al contenuto, Altri eventi - Eventi sociopolitici, atti vandalici e dolosi, Vetri, cristalli e lastre, Ricorso terzi - Interruzione e sospensione di attività: € 200,00. **Fenomeno elettrico, Acqua condotta, Fuoriuscita acqua da apparecchiature domestiche, Spese ricerca e riparazione:** € 200,00 per riparazione ordinaria. **FURTO E RAPINA:** € 200,00. **RESPONSABILITA' CIVILE DELLA VITA PRIVATA:** € 200,00. **Bed&breakfast e affittacamere, per danni a cose, Avviamento di veicoli o natanti a motore da parte di soggetti che compongono il suo nucleo familiare di età inferiore ai 18 anni:** € 150,00. **Biciclette con pedalata assistita da motore elettrico, alla circolazione di veicoli elettrici relativi alla micromobilità, salvo che gli stessi non siano soggetti all'assicurazione obbligatoria:** € 250,00 danni a cose. **RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA' DEL FABBRICATO:** € 200,00 danni a cose. **RESPONSABILITA' CIVILE DELLA CONDUZIONE DEL FABBRICATO:** € 200,00 danni a cose. **TUTELA LEGALE DEL FABBRICATO E DELLA CONDUZIONE:** azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso: € 200,00. **Scoperti - INCENDIO E ALTRI EVENTI AL FABBRICATO:** Acqua condotta - Gelo: 10% per riparazione ordinaria. Altri eventi - Eventi atmosferici, Eventi atmosferici sui fragili: 10% minimo € 400,00 per appartamento e 20% minimo € 1.000,00 per Villa/Villetta a schiera. Altri eventi - Sovraccarico di neve: 10% minimo € 1.500,00. **INCENDIO E ALTRI EVENTI AL CONTENUTO:** Acqua condotta - Gelo: 10% per riparazione ordinaria. Altri eventi - Eventi atmosferici: 10% minimo € 400,00 per appartamento e 20% minimo € 1.000,00 per Villa/Villetta a schiera. Altri eventi - Sovraccarico di neve: 10% minimo € 1.500,00. **CATASTROFALI:** Terremoto del fabbricato, Alluvione, inondazione e allagamento del fabbricato: 10% minimo € 10.000,00. Terremoto del contenuto, Alluvione, inondazione e allagamento del contenuto: 10% minimo € 3.000,00. **ENERGY:** Incendio e altri eventi, Scioperi, tumulti e sommosse popolari, atti vandalici e dolosi, sabotaggio organizzato, Danni causati da furto e rapina: 10% minimo € 400,00. **Eventi atmosferici:** 10% minimo € 1.000,00. **Terremoto, alluvione, inondazione e allagamento:** 20% minimo € 1.000,00. **FURTO E RAPINA:** Furto con presenza di persone: 20%. **RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA' DEL FABBRICATO:** Inquinamento accidentale, Danni da furto: 10% minimo € 500,00



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto Arca SuMisura Casa è un prodotto multi garanzie rivolto al contraente persona fisica/giuridica proprietario di una civile abitazione che offre una copertura completa delle esigenze assicurative relative all'abitazione e al nucleo familiare



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 22,00% del Premio imponibile

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a: Arca Assicurazioni S.p.A., Reclami, Via del Fante 21, 37122 Verona Fax: 045.8192317, reclami@arcassicura.com. I reclami relativi al comportamento dell'Intermediario, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all'intermediario di riferimento. Nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza. Il termine massimo per il riscontro al reclamante è di 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. Il ricorso all'Arbitro Assicurativo è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (d.lgs n.28/2010). Condizione di procedibilità della domanda giudiziale
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Trattamento fiscale. Il contratto è soggetto alle seguenti tassazioni - aliquote d'imposta: Incendio: 22,25%. Furto e rapina: 22,25%. Responsabilità Civile: 22,25%. Tutela legale: 21,25%. Perdite pecuniarie: 21,25%. Assistenza: 10%. Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo. E' possibile detrarre il premio della garanzia terremoto e alluvione ai fini IRPEF alle condizioni e nei limiti fissati dalla normativa tempo per tempo vigente. Tassazione delle prestazioni assicurate. Non prevista.
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.arcassicura.it/informativa-oblio-oncologico .
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Arca SuMisura Casa

Assicurazione multi garanzie dell'abitazione civile
Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Documento redatto in conformità alle Linee guida del
Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti

Viva la tua casa in tutta sicurezza e proteggila con garanzie personalizzate, su misura per te.

Arca SuMisura Casa è la soluzione assicurativa che ti offre diverse garanzie a tutela della tua abitazione, sia quella principale che quella secondaria.

Tutela la tua casa con:

- Incendio e altri eventi al fabbricato
- Incendio e altri eventi al contenuto
- Responsabilità civile della vita privata: la garanzia copre le spese per i danni causati a terzi

Le garanzie appena proposte possono essere acquistate anche singolarmente.

Il prodotto, inoltre, è arricchito dalle garanzie terremoto, alluvione, inondazione e allagamento del fabbricato e/o del contenuto. Una copertura a tutela dei pannelli fotovoltaici, accumulatori e colonnine di ricarica. Inoltre puoi arricchire l'offerta con la garanzia furto e rapina, Responsabilità civile della proprietà del fabbricato e/o della conduzione e la tutela legale.

Assistenza sempre operante 24h

Le garanzie sopra descritte possono essere acquistate tenendo conto delle regole di vendibilità previste dal prodotto.

Nelle prossime pagine delle Condizioni di Assicurazione, che rappresentano gli impegni contrattuali che ci assumiamo nei tuoi confronti, abbiamo utilizzato dei box informativi che a titolo puramente esemplificativo, ti saranno utili per approfondire alcuni aspetti delle garanzie presenti nella polizza.

HAI BISOGNO DI AIUTO?



800-484343

Per denunciare un sinistro



800-012529

Per contattare il Servizio di Assistenza



Invia una richiesta

Attraverso la sezione "Contattaci" del sito www.arcassicura.it



Vieni a scoprire la tua Area Riservata

Uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa in un click!

Accedi o registrati per consultare:



Le tue **coperture assicurative** e le **condizioni contrattuali**.



Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**

E per effettuare:



La **denuncia** di un sinistro.



... e molto altro ancora!

HAI BISOGNO DI AIUTO?



800-849089

Dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 18.00



Invia una richiesta

Attraverso la sezione "Contattaci"
del sito www.arcassicura.it



è la piattaforma dedicata a tutti i nostri clienti.

Inquadra il **QR Code** per accedere al sito:



Indice

Glossario	5
1 Norme che regolano il contratto in generale	10
2 Incendio e altri eventi al fabbricato	15
3 Incendio e altri eventi al contenuto	25
4 Catastrofali	34
4.1 Terremoto del fabbricato	35
4.2 Terremoto del contenuto	38
4.3 Alluvione, inondazione e allagamento del fabbricato	41
4.4 Alluvione, inondazione e allagamento del contenuto	44
5 Energy	47
6 Furto e rapina	51
7 Responsabilità civile della vita privata	57
8 Responsabilità civile della proprietà del fabbricato	63
9 Responsabilità civile della conduzione del fabbricato	67
10 Tutela Legale della vita privata	70
11 Tutela legale del fabbricato e della conduzione	77
12 Assistenza	83
13 Norme che regolano la liquidazione dei sinistri	88
Norme di legge richiamate in polizza	98
Modalità per la richiesta di Assistenza	101
Modulo di denuncia	102

Glossario

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si intende per:

ABITAZIONE: vedasi fabbricato, la stessa può essere intesa come:

- **PRINCIPALE:** appartamento o villa/villetta a schiera, identificata in polizza, ove l'assicurato abbia la residenza anagrafica o in alternativa ove lo stesso dimori per la maggior parte dell'anno;
- **SECONDARIA:** appartamento o villa/villetta a schiera, identificata in polizza, ove l'assicurato non abbia la residenza anagrafica o in alternativa ove lo stesso non dimori per la maggior parte dell'anno.

ALLAGAMENTO: eccesso o accumulo d'acqua in luogo normalmente asciutto.

ALLUVIONE e INONDAZIONE: allagamento di un territorio causato da straripamento, esondazione, tracimazione o fuoriuscita di acqua e quanto da essa trasportato dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi, bacini e dighe, anche se derivanti da eventi atmosferici.

APPARTAMENTO: porzione di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno del fabbricato, ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato stesso.

ARAG: Arag se rappresentanza generale e direzione per l'Italia, la quale ha sede in viale del commercio, 59, 37135 Verona - tel. 045.8290411 - fax 045.8290449, e di cui la compagnia si avvale per la gestione dei sinistri. L'assicurato ha facoltà di prendere contatto con Arag per tutto quanto attiene alla gestione dei sinistri.

ASSICURATO: soggetto il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.

ASSICURAZIONE: contratto di assicurazione.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione antisismica: il fabbricato che sia conforme ai principi definiti nell'Ordinanza Pres. Cons. Min. n. 3274 del 20/3/2003 e/o nel Decreto del Ministero delle infrastrutture del 17 gennaio 2018 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" e successive modifiche e integrazioni.
- Costruzione in bioedilizia: Abitazione in buone condizioni di statica e manutenzione con:
 - strutture realizzate con elementi portanti verticali e orizzontali incombustibili o in linea con quanto previsto dalla UNI 1995 1-2 ed elementi di collegamento non protetti dotati di una resistenza al fuoco pari ad almeno 20 minuti (Rif. Eurocodice 5). La capacità portante degli elementi primari e meccanica e degli elementi secondari è garantita per un tempo minimo di 30 minuti (R/REI30) per costruzioni a un solo piano fuori terra, senza piani interrati. Per tutte le altre tipologie (altezza < 32 m) per gli elementi costruttivi di cui sopra è garantita una resistenza pari a R/REI 60 (nel rispetto del D.M. 16 maggio 1987 n. 246). Tutti gli elementi non portanti (disimpegni e vani scala) sono in possesso di una certificazione di reazione al fuoco secondo quanto previsto dalla EN 13501-1 (D.M. 15 marzo 2005) e impiegati secondo le norme di buona tecnica. Le connessioni tra elementi verticali e orizzontali garantiscono l'interruzione di cavedi e intercapedini. Gli elementi costruttivi contenenti elementi combustibili sono protetti con isolanti classificati in A1 come previsto dal D.M. 15 marzo 2005;
- le coperture in materiale con isolante più esterno (A1 D.M. 15 marzo 2005), legno lamellare o massello;
- gli impianti elettrici sono conformi a quanto previsto dal D.M. 37/2008 (ex 46/90). Per strutture realizzate in solo legno in completa assenza di elementi incombustibili si fa riferimento a quanto previsto dalla CEI 64-8;
- in presenza di impianti termici superiori ai 35 kW gli stessi sono conformi a quanto previsto dal D.M. 12 aprile 1996; e a quanto previsto al punto 74 del D.P.R. 151/2011 per impianti superiori ai 116 kW.
- gli impianti fotovoltaici devono essere conformi a quanto previsto dalla Circolare del ministero dell'Interno n. 5158 del 26/3/2010.
- Costruzione in cemento armato: fabbricato in buone condizioni di statica e manutenzione con:

- strutture portanti verticali in cemento armato;
- pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili;
- strutture portanti del tetto, solai, soffittature, rivestimenti interni e/o esterni, coibentazioni anche in materiali combustibili.

È tollerato che:

- vi sia la presenza di materiali combustibili nelle pareti esterne e nel manto del tetto in misura rispettivamente non superiore al 15% del loro totale;
- vi sia la presenza di cappotto termico realizzato anche in materiali combustibili;
- le dipendenze siano costruite anche in materiali combustibili, purché la loro area coperta non superi il 15% dell'area coperta dell'intera ubicazione assicurata.
- Costruzione in muratura: fabbricato in buone condizioni di statica e manutenzione con:
 - strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili;
 - strutture portanti del tetto, solai, soffittature, rivestimenti interni e/o esterni, coibentazioni anche in materiali combustibili.

È tollerato che vi sia:

- la presenza di materiali combustibili nelle pareti esterne e nel manto del tetto in misura rispettivamente non superiore al 25% del loro totale;
- il manto esterno di copertura del tetto totalmente in tegole bituminose o materiali catramati;
- la presenza di cappotto termico realizzato anche in materiali combustibili;
- le dipendenze siano costruite anche in materiali combustibili, purché la loro area coperta non superi il 15% dell'area coperta dell'intera ubicazione assicurata.

CENTRALE OPERATIVA: è la struttura di UnipolAssistance costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, deputata a ricevere le richieste di assistenza, organizzare ed erogare le prestazioni previste in polizza.

COLONNINA DI RICARICA (WALL BOX): dispositivo di distribuzione dell'energia elettrica, attraverso il quale è possibile ricaricare la batteria dei veicoli dotati di powertrain elettrico.

COLPO D'ARIETE: onda di pressione che si forma quando un flusso liquido è ostacolato dalla chiusura repentina di una valvola.

COMPAGNIA: l'impresa assicuratrice, Arca Assicurazioni S.p.A.

CONTENUTO: insieme degli oggetti, di proprietà dell'assicurato o di terzi, quali mobili, arredi, decorazioni, suppellettili e oggetti personali che si trovano nei locali dell'immobile indicato in polizza e nelle sue pertinenze, anche se non comunicanti (quali ad esempio soffitte, cantine, ripostigli). Si intendono compresi nell'arredamento anche la biancheria, gli oggetti di vestiario e indumenti in genere, pellicce, libri, quadri, dipinti, arazzi, statue, elettrodomestici, personal computer nonché strumenti musicali, macchine fotografiche e da cucire, oggetti per sport, biciclette, provviste di famiglia, combustibili, e quant'altro di inerente all'abitazione, nonché gli apparecchi di riscaldamento, di aerazione e di condizionamento d'aria, purché siano mobili. Sono pure compresi mobilio, arredamento e attrezzature, anche tecniche, degli uffici e studi professionali dell'assicurato costituenti un tutt'uno con l'abitazione, purché relativi ad attività professionali dell'assicurato stesso.

CONTRAENTE: soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.

COSE: sia i beni materiali sia gli animali.

DANNI INDIRETTI: conseguenze di un danno materiale che si manifesta producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall'evento garantito, ma da esso derivanti.

DANNI MATERIALI E DIRETTI: danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.

DIPENDENZE E/O PERTINENZE: locali non intercomunicanti con l'abitazione o posti in corpi separati, purché negli spazi adiacenti o pertinenti all'abitazione (esempio: box, cantine, soffitte).

DOCUMENTAZIONE SANITARIA: gli originali della cartella clinica e/o di tutta la certificazione medica, costituita da diagnosi, pareri e prescrizioni dei sanitari, da radiografie, da esami strumentali e diagnostici e dalla documentazione di spesa (comprese notule e ricevute dei farmaci).

DOCUMENTI PERSONALI: carta d'identità, patente e passaporto.

EFFETTI PERSONALI: indumenti e oggetti di uso quotidiano.

ESPLOSIONE: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

EVENTI ATMOSFERICI: uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e cose da esso trascinate, nubifragi e trombe d'aria.

FABBRICATO: l'intera costruzione edile o porzione della stessa, adibita ad appartamento o villa/villetta a schiera con eventuale ufficio o studio professionale purché intercomunicanti.

Sono compresi:

- tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi, infissi, opere di fondazione o interrate,
- rivestimenti murali fissi, moquette, tinteggiatura,
- impianti idrici, igienici e sanitari,
- impianti elettrici fissi per illuminazione;
- impianti fissi di condizionamento o riscaldamento, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne audiotelevisive, come pure altri impianti o installazioni considerate immobili per natura o per destinazione **(esclusi gli impianti inerenti alla Sezione 5 - Energy)**.

Costituiscono fabbricato:

- le recinzioni in muratura, le cancellate e i cancelli,
- le dipendenze (cantine, soffitte, box esistenti nel fabbricato o negli spazi a esso adiacenti, anche non comunicanti con i locali dell'abitazione assicurata),
- le pertinenze separate (tutti gli spazi adiacenti di pertinenza anche se tenuti a orto o a giardino o a frutteto, compresi alberi d'alto fusto e le strade private).
- attrezzature sportive e per giochi, comprese le piscine.

Sono comprese le rispettive quote millesimali di proprietà comune qualora venga assicurata un'abitazione in condominio.

FENOMENO ELETTRICO: sono manifestazioni di fenomeno elettrico:

- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
- sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

FISSI E INFISSI: manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione del fabbricato e, in genere, quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie.

FRANAMENTO: rapido spostamento di una massa di roccia o di terra il cui centro di gravità si muove verso il basso e verso l'esterno.

FRANCHIGIA: parte di danno indennizzabile che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'assicurato.

FURTO: impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

IMPIANTO D'ALLARME: impianto antintrusione a norme CEI che deve essere funzionante e attivato ogni qualvolta nei locali contenenti i beni assicurati non vi sia presenza di persone.

INCENDIO: combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

INCOMBUSTIBILI: sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a

manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

INDENNIZZO: somma dovuta dalla compagnia in caso di sinistro .

LOCATARIO: persona fisica e/o giuridica che prende in locazione il fabbricato indicato in polizza.

MANUTENZIONE ORDINARIA: interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti esistenti.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LAVORI DI COMPLETAMENTO:

a) **MANUTENZIONE STRAORDINARIA:** le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali delle unità immobiliari, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e gli impianti, sempre che non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

b) **LAVORI DI COMPLETAMENTO:** si intendono i lavori di posa e costruzione di pavimenti, rivestimenti, pareti interne non portanti, impianti elettrici e idrosanitari, bagni e simili, montaggio di fissi ed infissi eseguiti nella abitazione assicurata, facente parte di un edificio strutturalmente ultimato, per completarne la costruzione e renderne possibile l'uso come civile abitazione; **non si intendono** lavori di completamento i lavori di costruzione di fabbricati (cantieri).

I suddetti lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto dei relativi documenti tecnici progettuali e delle normative locali o nazionali vigenti in materia.

MEZZI DI CUSTODIA: contenitori quali armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti aventi almeno le seguenti caratteristiche di base:

- pareti e battenti di adeguato spessore, costituiti da materiali e congegni atti a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali;
- battenti con sagomature antistrappo sul lato cerniere;
- movimento di chiusura;
- manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli a espansione su uno o due lati di un battente;
- rifermato da serratura di sicurezza a chiave e/o da serratura a combinazione numerica o letterale;
- le casseforti a muro devono essere dotate di dispositivo di ancoraggio ricavato o applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo;
- i mezzi di custodia (**escluse le casseforti a muro**) devono avere un peso minimo di 200 Kg; in caso contrario devono essere ancorati al pavimento.

NUCLEO FAMILIARE: coniuge non legalmente separato, convivente more uxorio, figli minorenni anche se non conviventi e i soggetti che hanno la residenza anagrafica con l'assicurato.

OGGETTI SPECIALI: pellicce, tappeti, orologi (esclusi quelli anche solo parzialmente d'oro o di platino e quelli con pietre preziose), quadri, dipinti, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte, oggetti d'antiquariato, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, oggetti e servizi d'argento, armi, COSE che abbiano valore artistico.

PANNELLI FOTOVOLTAICI: impianto costituito da pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, batterie da accumulo, contatori e relativi cavi di collegamento al servizio di impianti facenti parte del fabbricato assicurato. L'impianto fotovoltaico deve essere progettato ed installato a regola d'arte, fissato agli appositi sostegni e ancorato al fabbricato assicurato, collaudato e connesso alla rete elettrica, dotato di pannelli certificati dal produttore secondo le norme CEI vigenti e testati alla grandine. Si intendono pannelli fotovoltaici anche i pannelli solari.

POLIZZA: documento che prova l'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1888 del Codice Civile.

PREMIO: prestazione in denaro dovuta dal contraente alla compagnia.

PREZIOSI: gioielli, metalli preziosi (intesi oro e platino) lavorati o grezzi, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure, artificiali o sintetiche se montate su metallo prezioso.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO: forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo viene corrisposto fino a concorrenza della somma assicurata senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile, qualunque sia al momento del sinistro il valore complessivo dei beni assicurati. Il valore degli eventuali recuperi spetterà all'assicurato fino alla concorrenza della parte di danno che eventualmente fosse rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetterà alla compagnia.

PROPRIETARIO: persona fisica e/o giuridica che ha il diritto di godere e di disporre in modo pieno ed esclusivo del fabbricato indicato in polizza.

RIPARAZIONE DIRETTA: possibilità offerta all'assicurato di usufruire dell'intervento di una rete di artigiani messi a disposizione dai periti incaricati dalla compagnia con l'obiettivo di riparare il danno alle cose assicurate.

RISCHIO: probabilità che si verifichi il sinistro.

SCOPERTO: percentuale del danno che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'assicurato.

SCOPPIO: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. **Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.**

SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione.

SOMMA ASSICURATA/MASSIMALE: l'importo stabilito in polizza e/o negli specifici articoli delle Condizioni di Assicurazione che rappresenta la spesa massima che la compagnia si impegna a prestare nei confronti dell'Assicurato per le relative garanzie e/o prestazioni previste in polizza.

TERMINI DI ASPETTATIVA: periodo contrattuale per il quale non è garantita la copertura assicurativa.

TERREMOTO: movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive a ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

TETTO: complesso degli elementi portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

UNIPOLASSISTANCE: UnipolAssistance s.c.r.l., la quale ha sede in C.so Massimo D'Azeglio, 14 - 10125 - Torino - tel. 011.6523111 - fax 011.658652, è la struttura organizzativa di cui la Compagnia si avvale per la gestione dei sinistri di assistenza. L'Assicurato ha facoltà di prendere contatto con la Centrale Operativa di UnipolAssistance per tutto quanto attiene alla gestione dei sinistri.

VALORE A NUOVO: metodo di determinazione del valore delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti per rendimento economico e per caratteristiche tecniche, comprese le spese di trasporto, montaggio e gli oneri fiscali.

VALORE INTERO: la forma assicurativa che copre per l'intero valore le cose assicurate. Se al momento del sinistro viene accertato che il valore delle cose esistenti è superiore alla somma assicurata, Arca Assicurazioni risponde del danno in proporzione, come previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

VALORI: denaro, carte VALORI, titoli di credito in genere, VALORI bollati.

VETRO/I ANTISFONDAMENTO: si intendono le superfici costituite da due o più lastre con interposti e incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 (sei) mm.

VILLA/VILLETTA A SCHIERA: intero fabbricato unifamiliare.

Art. 1 - Oggetto del contratto

Con il presente contratto la COMPAGNIA si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO per le garanzie acquistate a protezione di un FABBRICATO e/o del proprio NUCLEO FAMILIARE dagli eventi che possono accadere nel corso della durata della POLIZZA entro le somme assicurate/massimali riportati in POLIZZA.

Art. 2 - Operatività del contratto

Le garanzie prestate **sono esclusivamente** quelle indicate in POLIZZA al momento della sottoscrizione del contratto e **valgono esclusivamente** per il FABBRICATO e/o per le persone indicate in POLIZZA.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE**Art. 3 - Decorrenza del contratto**

Il contratto si perfeziona solo nel momento in cui il pagamento del PREMIO sia andato a buon fine. Pertanto, salvo che sia diversamente convenuto, se il pagamento del PREMIO o della rata di PREMIO è andato a buon fine, l'ASSICURAZIONE ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato sul contratto come data di decorrenza, diversamente ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento del PREMIO sia effettivamente andato a buon fine.

Se il CONTRAENTE non paga le rate di PREMIO successive alla prima, l'ASSICURAZIONE **resta sospesa** dalle ore 24:00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento del PREMIO sia stato effettuato, ferme le successive scadenze.

Se il contratto è stipulato con modalità di vendita a distanza, il CONTRAENTE ha il diritto di recedere nei 14 (quattordici) giorni successivi alla data di effetto della POLIZZA tramite lettera raccomandata, PEC alla COMPAGNIA o, nel caso in cui il contratto sia stato sottoscritto tramite una piattaforma online, digitalmente attraverso la medesima piattaforma. La COMPAGNIA una volta ricevuta la comunicazione di recesso provvederà a restituire il PREMIO pagato al netto delle imposte. L'efficace esercizio del Diritto di recesso libera la COMPAGNIA e il CONTRAENTE da qualsiasi obbligo derivante dal contratto a partire dalle ore 24:00 del giorno di invio della comunicazione di recesso alla COMPAGNIA. **Il recesso non sarà possibile nel caso in cui venga richiesta la liquidazione dell'indennizzo o delle somme assicurate.**

Art. 4 - Durata del contratto^[1]

La durata del presente contratto è annuale con facoltà di optare o meno per il tacito rinnovo e viene concordata tra le parti al momento della sottoscrizione dello stesso nonché indicata in POLIZZA.

Art. 5 - Proroga del contratto

Se il contratto è stipulato con tacito rinnovo, **in assenza di disdetta da parte del CONTRAENTE o da parte della COMPAGNIA**, la durata viene **prorogata per 1 (uno) anno** e così successivamente.

Art. 6 - Disdetta del contratto

La **disdetta deve essere inviata almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza** del contratto tramite lettera raccomandata e/o fax e/o PEC all'indirizzo arcaassicurazioni@pec.unipol.it.

Il CONTRAENTE ha facoltà di optare anche per la formula senza tacito rinnovo, in questo caso la copertura cessa alle ore 24:00 del giorno di scadenza indicato nel contratto.



[1]: La copertura assicurativa termina automaticamente alla scadenza indicata in polizza? Qualora il contratto sia stipulato "con tacito rinnovo", la copertura prosegue alla scadenza per un ulteriore anno e così successivamente, fino a quando il contraente non deciderà di dare disdetta con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla data di scadenza del contratto stesso. Qualora il contratto sia stipulato "senza tacito rinnovo" la copertura si interrompe alla scadenza annuale e il contraente dovrà prestare molta attenzione al fatto che alla scadenza si troverà senza copertura.

QUANDO E COME DEVO PAGARE

Art. 7 - Pagamento del premio [2]

Il pagamento del PREMIO può avvenire secondo i casi tramite addebito diretto in conto corrente e/o con ulteriori mezzi di pagamenti messi a disposizione dall'intermediario.

Per il pagamento tramite addebito diretto in conto corrente, il CONTRAENTE, al momento della stipula del contratto, **autorizza la banca**, in conformità alla normativa vigente in materia di addebiti diretti con particolare riguardo alla rinuncia alla facoltà di cui all'art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 11/2010, ad addebitare il conto corrente indicato per il PREMIO alla firma di questo contratto e per i premi successivi. L'eventuale estinzione del conto corrente o la revoca dell'autorizzazione di addebito, deve essere comunicata alla COMPAGNIA almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale del contratto. Il CONTRAENTE è tenuto a concordare con la COMPAGNIA la nuova forma di pagamento del PREMIO.

Art. 8 - Frazionamento del premio

Il PREMIO annuo è interamente dovuto dal CONTRAENTE anche se le parti hanno convenuto il frazionamento dello stesso in più rate.

Il PREMIO può essere frazionato semestralmente.

Art. 9 - Indicizzazione

Qualora nel contratto venga richiamata la presente clausola, la SOMMA ASSICURATA per le garanzie: INCENDIO del FABBRICATO, TERREMOTO del FABBRICATO e ALLUVIONE, INONDAZIONE e ALLAGAMENTO del FABBRICATO sono adeguate in base all'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica, come segue:

- alla POLIZZA è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di settembre dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza di ciascuna annualità di PREMIO si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo aggiornamento) e l'indice del mese di settembre dell'anno solare precedente quello della scadenza. Se si verifica una variazione in aumento o in diminuzione, le somme assicurate e il PREMIO vengono adeguati in proporzione;
- l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.

In caso contrario, il valore indicato in POLIZZA per la garanzia "INCENDIO del FABBRICATO" rimarrà costante per tutta la durata contrattuale.

Art. 10 - Adeguamento del premio per modifica tariffaria

Nel caso in cui il PREMIO di rinnovo, a seguito di una modifica tariffaria, sia superiore a quello corrisposto per l'annualità in corso, la COMPAGNIA provvederà a comunicare al CONTRAENTE il nuovo PREMIO entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza. In tal caso, in via del tutto eccezionale e se il contratto è stipulato con tacito rinnovo, il CONTRAENTE ha facoltà di recedere dal contratto inviando disdetta almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza mediante comunicazione a mezzo raccomandata ovvero, in caso di addebito permanente del PREMIO in conto corrente, mediante la revoca dell'autorizzazione a tale addebito entro la data di scadenza del contratto.

Art. 11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'ASSICURAZIONE sono a carico del CONTRAENTE.

CHE OBBLIGHI HO

Art. 12 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del RISCHIO possono comportare la **perdita totale o parziale del diritto all'INDENNIZZO**, nonché la cessazione dell'ASSICURAZIONE, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del



[2]: Cos'è il premio? Il premio, in un'assicurazione, è il "prezzo" che occorre pagare alla Compagnia per attivare la copertura assicurativa sottoscritta.

Codice Civile.

Tali omissioni o inesattezze non comportano decadenza dal diritto all'INDENNIZZO, sempreché siano avvenute senza dolo o colpa grave. La COMPAGNIA ha peraltro il diritto di percepire la differenza di PREMIO corrispondente al maggior RISCHIO a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 13 - Aggravamento del rischio

L'ASSICURATO o il CONTRAENTE deve **dare comunicazione scritta** alla COMPAGNIA di ogni aggravamento del RISCHIO.

Gli aggravamenti di RISCHIO non noti o non accettati dalla COMPAGNIA **possono comportare** la perdita totale o parziale del diritto all'INDENNIZZO, nonché la stessa cessazione dell'ASSICURAZIONE, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Il diritto all'INDENNIZZO non viene pregiudicato in caso di aggravamento di RISCHIO non comunicato in **buona fede** dall'ASSICURATO.

Art. 14 - Diminuzione del rischio

L'ASSICURATO o il CONTRAENTE sono tenuti a comunicare alla COMPAGNIA le eventuali diminuzioni del RISCHIO. In tale evenienza la COMPAGNIA è tenuta a ridurre il PREMIO o le rate di PREMIO successive alla suddetta comunicazione dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo recesso.

ALTRE NORME

Art. 15 - Modifiche al contratto

Le eventuali modifiche al contratto devono essere provate per iscritto.

Art. 16 - Termini di aspettativa

Premesso che per TERMINI DI ASPETTATIVA, che decorrono dal giorno di effetto della POLIZZA, si intende il periodo contrattuale durante il quale non è garantita la copertura assicurativa, **la garanzia**, a parziale deroga dell'Art. 3 - Decorrenza del contratto, qualora acquistata, **decorre**:

- dalle ore 24:00 del decimo giorno successivo a quello di decorrenza dell'ASSICURAZIONE per la garanzia "EVENTI ATMOSFERICI" Artt. 31 e 49 - Altri eventi, punto a) ed EVENTI ATMOSFERICI sui fragili" Art. 32 - Eventi atmosferici sui fragili;
- dalle ore 24:00 dal sessantesimo giorno successivo a quello di decorrenza dell'ASSICURAZIONE per la Sezione 4.1 - Terremoto fabbricato e 4.2 - Terremoto contenuto;
- dalle ore 24:00 dal decimo giorno successivo a quello di decorrenza dell'ASSICURAZIONE per la Sezione 4.3 - Alluvione, inondazione e allagamento del fabbricato e 4.4 - Alluvione, inondazione e allagamento del contenuto.

Per la Sezione 10 - Tutela legale della vita privata, sono coperti i sinistri che sono avvenuti:

- dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extracontrattuale, per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
- dopo 3 (tre) mesi di TERMINI DI ASPETTATIVA dalla data di efficacia della copertura assicurativa in tutte le restanti ipotesi;
- dopo 12 (dodici) mesi di TERMINI DI ASPETTATIVA dalla data di efficacia della copertura assicurativa per gli "Atti di volontaria giurisdizione".

Per la sezione 11 - Tutela legale del fabbricato e della conduzione, sono coperti i sinistri che sono avvenuti:

- dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extracontrattuale, per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
- dopo 3 (tre) mesi di TERMINI DI ASPETTATIVA dalla data di efficacia della copertura assicurativa in tutte le restanti ipotesi.

Art. 17 - Abbinabilità delle garanzie

Le garanzie di prodotto sono acquistabili secondo le modalità riportate nella seguente tabella:

Sezione di garanzia	Vendibilità	Garanzia propedeutica
2 - Incendio e altri eventi al fabbricato	Acquistabile singolarmente	-
2 - Rischio locativo	Acquistabile singolarmente	In alternativa a incendio del fabbricato
3 - Incendio e altri eventi al contenuto	Acquistabile singolarmente	-
4.1 - Terremoto del fabbricato	Opzionale	Incendio del fabbricato
4.2 - Terremoto del contenuto	Opzionale	Incendio del contenuto
4.3 - Alluvione, inondazione e allagamento del fabbricato	Opzionale	Incendio del fabbricato
4.4 - Alluvione, inondazione e allagamento del contenuto	Opzionale	Incendio del contenuto
5 - Energy	Opzionale	Incendio del fabbricato
6 - Furto e rapina	Opzionale	incendio del contenuto
7 - Responsabilità civile della vita privata	Acquistabile singolarmente	-
8 - Responsabilità civile della proprietà del fabbricato	Opzionale	Incendio del fabbricato
9 - Responsabilità civile della conduzione del fabbricato	Opzionale	Incendio del fabbricato e/o contenuto
10 - Tutela legale della vita privata	Opzionale	Responsabilità civile della vita privata
11 - Tutela legale del fabbricato e della conduzione	Opzionale	Responsabilità civile della proprietà del fabbricato
12 - Assistenza	Sempre operante	-

Il CONTRAENTE ha la facoltà di acquistare le garanzie aggiuntive a pagamento che sono descritte nella parte “come personalizzare” delle Sezioni che compongono le presenti Condizioni di ASSICURAZIONE. Le coperture acquistate formano un unico contratto e sono indicate in POLIZZA per ciascun FABBRICATO nonché per il NUCLEO FAMILIARE.

Art. 18 - Condizioni di assicurabilità: caratteristiche costruttive

Per la validità delle garanzie il FABBRICATO indicato in POLIZZA deve esser ubicato in un complesso adibito prevalentemente e comunque per almeno il 51% delle superfici complessive di tutti i piani a civile ABITAZIONE, uffici, studi professionali nonché loro DIPENDENZE.

Il FABBRICATO deve avere le CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE indicate nel glossario alla voce medesima.

Art. 19 - Altre assicurazioni

In caso di SINISTRO, l'ASSICURATO deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli articoli 1910 e 1913 del Codice Civile.

Art. 20 - Assicurazione per conto altrui

Se la presente ASSICURAZIONE è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal CONTRAENTE, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo ASSICURATO.

Art. 21 - Foro competente

Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione, applicazione delle presenti condizioni, sarà esclusivamente competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'ASSICURATO o del

CONTRAENTE.

Art. 22 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

COSA È ASSICURATO**Art. 23 - Oggetto della garanzia "Incendio e altri eventi al fabbricato"**

La COMPAGNIA risarcisce i DANNI MATERIALI E DIRETTI al FABBRICATO assicurato, anche se di proprietà di terzi, nell'ubicazione indicata in POLIZZA costituente ABITAZIONE PRINCIPALE o SECONDARIA, causati da:

- a) INCENDIO, fumo, fulmine **escluso FENOMENO ELETTRICO**, ESPLOSIONE e SCOPPIO non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o COSE trasportate, bang sonico, caduta satelliti;
- b) comportamento con colpa grave del CONTRAENTE o dell'ASSICURATO, nonché da colpa grave delle persone delle quali l'ASSICURATO deve rispondere che siano all'origine di un evento dannoso indennizzabile a termini di POLIZZA;
- c) DANNI MATERIALI E DIRETTI causati ai beni assicurati o COSE situate a meno di 20 (venti) metri da essi, da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del FABBRICATO, purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini;
- d) urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, che non siano di proprietà o in uso all' ASSICURATO e/o al CONTRAENTE;
- e) rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni.

Art. 24 - Altre garanzie sempre operanti

La COMPAGNIA, a seguito di uno degli eventi riportati nell'Art. 23 - Oggetto della garanzia "Incendio e altri eventi al fabbricato", rimborsa le spese sostenute e documentate per:

- a) demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del SINISTRO **nel limite del 15% dell'INDENNIZZO liquidabile a termini di POLIZZA** e nel limite della SOMMA ASSICURATA;
- b) la riparazione o sostituzione delle tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas, accertata dall'azienda di distribuzione e comportante da parte dell'azienda stessa il blocco dell'erogazione, relativa agli impianti di distribuzione posti al servizio dell'ABITAZIONE assicurata. Sono comprese le spese sostenute per demolire e ripristinare le parti del FABBRICATO assicurato, che siano necessarie alla riparazione del danno. **La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 (mille) per annualità assicurativa;**
- c) gli oneri di urbanizzazione dovuti al Comune, gli oneri di progettazione sicurezza e direzione dei lavori, se sostenuti, a seguito di SINISTRO indennizzabile **fino al 5% dell'INDENNIZZO con il massimo di € 5.000,00 (cinquemila) per SINISTRO e per annualità assicurativa;**
- d) la perdita del canone di locazione nel caso in cui il FABBRICATO assicurato sia locato a terzi, per il periodo strettamente necessario al ripristino dello stesso, con il limite di 1 (un) anno. La garanzia è prestata **fino al raggiungimento di € 5.000,00 (cinquemila) per annualità assicurativa;**
- e) il FURTO o guasti a fissi, infissi, videocitofoni e impianti di allarme, il tutto relativo anche a vani di uso comune per i millesimi di proprietà dell'ASSICURATO, comprese le porte di ingresso dei singoli alloggi, causati dai ladri in occasione di FURTO o tentato FURTO. Questa estensione di garanzia è prestata con una **FRANCHIGIA di € 100,00 (cento) per SINISTRO e con massimo risarcimento pari a € 1.000,00 (mille) per annualità assicurativa;**
- f) i lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA o dei LAVORI DI COMPLETAMENTO della ABITAZIONE assicurata: a parziale deroga di quanto indicato dell'Art. 35 - Rischi esclusi, punto 11) per tutte le garanzie della sezione INCENDIO, la copertura assicurativa è operante, per un periodo massimo di 24 (ventiquattro) mesi consecutivi, anche durante l'esecuzione dei lavori di

MANUTENZIONE STRAORDINARIA o di LAVORI della ABITAZIONE assicurata. Durante tali lavori la garanzia è operante per il solo FABBRICATO e limitatamente agli eventi indicati all'Art. 23 - Oggetto della garanzia "Incendio e altri eventi al fabbricato" lettera a). Nessuna comunicazione di inizio o fine lavori deve essere inviata alla COMPAGNIA; per la durata dei lavori, si farà riferimento alla documentazione tecnica ed alla documentazione obbligatoria ai fini di legge.

Art. 25 - Rischio locativo

L'ASSICURAZIONE è prestata per l'inquilino, la COMPAGNIA nei casi di responsabilità dell'ASSICURATO a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le norme previste dal presente contratto, dei DANNI MATERIALI E DIRETTI cagionati da INCENDIO, ESPLOSIONE e SCOPPIO, anche se causati da colpa grave dell'ASSICURATO medesimo, al FABBRICATO tenuto in locazione dall'ASSICURATO, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui agli Artt. 191 - Assicurezza parziale e 192 - Deroga alla proporzionale qualora la SOMMA ASSICURATA a questo titolo risultasse inferiore al VALORE A NUOVO del FABBRICATO calcolato a termini di POLIZZA.

COME PERSONALIZZARE

[3]

Garanzie aggiuntive operanti solo se richiamate in polizza

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le garanzie aggiuntive di seguito proposte che saranno operanti solo se indicate in polizza e ne sia stato pagato il relativo premio

Art. 26 - Fenomeno elettrico

La COMPAGNIA indennizza i DANNI MATERIALI E DIRETTI causati da FENOMENO ELETTRICO agli impianti elettrici ed elettronici fissi del FABBRICATO assicurato, per effetto di correnti, scariche e altri fenomeni elettrici. La garanzia si estende alle antenne radio-televisive, citofoni, videocitofoni, motori elettrici automatici per apertura di cancelli, saracinesche e simili.

La garanzia non è operante durante l'esecuzione dei LAVORI DI COMPLETAMENTO o di lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA dell'ABITAZIONE assicurata.

Art. 27 - Acqua condotta

La COMPAGNIA indennizza le spese sostenute per i DANNI MATERIALI E DIRETTI causati al FABBRICATO assicurato da:

- a) fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento esistenti nel FABBRICATO assicurato (compresi pluviali e grondaie);
- b) trabocchi o rigurgiti delle acque di scarico a seguito di rottura accidentale delle canalizzazioni o delle fognature, di proprietà o in uso all'ASSICURATO;
- c) occlusioni o intasamento di pluviali o grondaie causato esclusivamente da grandine o neve;
- d) gelo che comporti rottura delle condutture e conseguente spargimento d'acqua nel FABBRICATO assicurato in POLIZZA. Questa garanzia è prestata, **con l'applicazione di uno SCOPERTO del 10%, fino alla concorrenza del 10% della SOMMA ASSICURATA.**

La garanzia non è operante durante l'esecuzione dei LAVORI DI COMPLETAMENTO o di lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA dell'ABITAZIONE assicurata.

Art. 28 - Spese di ricerca e riparazione

La COMPAGNIA indennizza le spese sostenute per la demolizione e il ripristino di parte del FABBRICATO e



[3]: Cosa trovo in questa sezione? Nella parte "Come personalizzare" (presente anche in altre sezioni) è possibile scegliere delle garanzie aggiuntive che ampliano la copertura assicurativa. Il contraente può comunque decidere di preferire una copertura essenziale, senza le garanzie aggiuntive, sufficientemente ampia ma più economica.

impianti fatte allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua **fino alla SOMMA ASSICURATA indicata in POLIZZA**.

La garanzia non è operante durante l'esecuzione dei LAVORI DI COMPLETAMENTO o di lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA dell'ABITAZIONE assicurata.

Art. 29 - Spese di ricerca e riparazione per impianti idrici interrati esterni

La COMPAGNIA indennizza, a parziale deroga dell'**Art. 36 - Rischi esclusi specifici per garanzie aggiuntive**, le spese sostenute per la ricerca e riparazione dei guasti per eliminare le rotture accidentali degli impianti idrici interrati posti all'esterno del FABBRICATO assicurato. Tale garanzia è prestata **alla SOMMA ASSICURATA indicata in POLIZZA per annualità assicurativa**.

Nel caso in cui l'ASSICURAZIONE sia relativa a una porzione di FABBRICATO la garanzia si estende anche alla quota di parte comune di proprietà dell'ASSICURATO.

Art. 30 - Spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas

La COMPAGNIA indennizza, in caso di **dispersione di gas** relativa agli impianti di distribuzione posti al servizio del FABBRICATO assicurato, accertata dall'azienda di distribuzione e che hanno comportato il blocco dell'erogazione da parte dell'azienda stessa, le spese sostenute:

- per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas;
- per la demolizione o il ripristino di parti del FABBRICATO assicurato necessarie alle riparazioni o sostituzioni delle tubazioni di cui al punto precedente.

Art. 31 - Altri eventi

La COMPAGNIA, a parziale deroga di quanto previsto all'Art. 36 - Rischi esclusi specifici per garanzie aggiuntive, indennizza i DANNI MATERIALI E DIRETTI causati alle COSE assicurate da:

a) EVENTI ATMOSFERICI

La COMPAGNIA indennizza i DANNI MATERIALI E DIRETTI causati ai beni assicurati derivanti da EVENTI ATMOSFERICI quando questi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non.

Tale garanzia è prestata fino alla SOMMA ASSICURATA prevista per la garanzia INCENDIO del FABBRICATO e con l'applicazione di uno SCOPERTO pari a:

- **10% del danno con un minimo non indennizzabile di € 400,00 (quattrocento) per APPARTAMENTO;**

- a) 20% del danno con un minimo non indennizzabile di € 1.000,00 (mille) per VILLA/VILLETTA A SCHIERA.**

I fenomeni atmosferici che si protraggono nelle 72 (settantadue) ore successive a ogni evento che ha dato luogo al SINISTRO indennizzabile, sono attribuiti a un medesimo episodio e i relativi danni sono considerati pertanto singolo SINISTRO.

Per la decorrenza di tale garanzia si rimanda all'Art. 16 - Termini di aspettativa.

b) Eventi sociopolitici, atti vandalici e dolosi

La COMPAGNIA indennizza i DANNI MATERIALI E DIRETTI causati ai beni assicurati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, terrorismo, sabotaggio organizzato e sommosse anche a mezzo di ordigni esplosivi nonché quelli causati da atti vandalici e dolosi in genere anche compiuti individualmente, **escluso il FURTO o il tentato FURTO, salvo quanto previsto all'Art. 24 - Altre garanzie sempre operanti lettera e).**

La garanzia è prestata fino all'80% della SOMMA ASSICURATA per la garanzia "Incendio del fabbricato".

c) Sovraccarico di neve

La COMPAGNIA risponde dei DANNI MATERIALI E DIRETTI derivanti da sovraccarico di neve sui tetti che provochi crollo totale o parziale degli stessi o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati. **Tale garanzia è prestata fino al 70% della SOMMA ASSICURATA per la garanzia "Incendio del fabbricato" con l'applicazione di uno SCOPERTO del 10% col minimo di € 1.500,00 (millecinquecento).**

Art. 32 - Eventi atmosferici sui fragili

La COMPAGNIA indennizza i DANNI MATERIALI E DIRETTI a:

- a) lastre in cemento amianto o fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto della grandine;
- b) coperture e finiture in lamiera e sistemi raccolta acque per effetto della grandine;
- c) verande, tettoie e porticati aperti da uno o più lati (escluso il relativo CONTENUTO), insegne dell'eventuale ufficio o studio privato intercomunicante con l'ABITAZIONE, vetrate, lucernari.
- d) ABITAZIONE da caduta di antenne o parabole radiotelericeventi, compresi i danni alle stesse;
- e) tende esterne, comprese le tende frangisole, purché installate su strutture fisse o sul FABBRICATO;
- f) FABBRICATO da caduta di alberi non di pertinenza del FABBRICATO;
- g) giardini.

Tale garanzia è prestata fino alla SOMMA ASSICURATA indicata in POLIZZA per annualità assicurativa con l'applicazione di uno SCOPERTO pari a:

- **10% del danno con un minimo non indennizzabile di € 400,00 (quattrocento) per APPARTAMENTO;**
- **20% del danno con un minimo non indennizzabile di € 1.000,00 (mille) per VILLA/VILLETTA A SCHIERA.**

Per la decorrenza di tale garanzia si rimanda all'Art. 16 - Termini di aspettativa.

Art. 33 - Vetri, cristalli e lastre

La COMPAGNIA indennizza le spese sostenute per la sostituzione di:

- a) insegne dell'eventuale ufficio o studio privato intercomunicante con il FABBRICATO;
- b) lastre di vetro, cristallo, polycarbonato, stabilmente installati all'esterno del FABBRICATO a causa di una rottura accidentale.

La COMPAGNIA indennizza inoltre la rottura accidentale di tutte le lastre, piane e curve, di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro, anche lavorate e decorate, facenti parte del FABBRICATO, in quanto assicurati, e stabilmente collocate su pareti, vetrine, e simili, **esclusi in ogni caso i lucernari**. La garanzia è prestata a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO, **fino alla SOMMA ASSICURATA indicata in POLIZZA previa detrazione di € 50,00 (cinquanta) a titolo di FRANCHIGIA per ogni SINISTRO.**

Art. 34 - Ricorso Terzi

La COMPAGNIA si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO, fino alla concorrenza del MASSIMALE indicato in POLIZZA, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per DANNI MATERIALI E DIRETTI cagionati alle COSE di terzi da SINISTRO indennizzabile a termini di POLIZZA dovuto a INCENDIO, ESPLOSIONE e SCOPPIO.

L'ASSICURAZIONE è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **fino alla concorrenza del 10% del MASSIMALE.**

L'ASSICURATO deve immediatamente informare la COMPAGNIA delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la COMPAGNIA avrà facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell'ASSICURATO. **L'ASSICURATO deve astenersi** da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della COMPAGNIA. Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del codice civile.

COSA NON È ASSICURATO^[4]

Art. 35 - Rischi esclusi

Non sono compresi in garanzia i danni:

- 1) cagionati con dolo del CONTRAENTE o dell'ASSICURATO o **di loro familiari conviventi;**
- 2) verificatisi in occasione di ESPLOSIONE o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da



[4]: Quando si applicano queste esclusioni? Le esclusioni di questo paragrafo si applicano alla garanzia base e anche alle garanzie presenti nella sezione "Come Personalizzare".

trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

3) da SCOPPIO causato da "gelo" o da "COLPO D'ARIETE";

4) causati da: terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine;

5) di smarrimento, FURTO o rapina delle COSE assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'ASSICURAZIONE;

6) causati da atti di guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), insurrezione, esercizio di potere usurpato, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni di abitazioni, confische, requisizioni, invasione, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Autorità di fatto o di diritto, sequestri, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare;

7) con riferimento alle spese sostenute per demolire e ripristinare le parti dell'ABITAZIONE assicurata, che siano necessarie alla riparazione del danno, come previsto dall'Art. 24 - Altre garanzie sempre operanti, lettera a), **sono escluse** tutte le spese diverse da quelle riportate, anche se necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti;

8) causati da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici;

9) all'impianto nel quale si sia verificato uno SCOPPIO se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;

10) a veicoli soggetti a immatricolazione ed eventuale attrezzatura soggetta a contratto di leasing;

11) a fabbricati in corso di costruzione, in corso di MANUTENZIONE STRAORDINARIA e LAVORI DI COMPLETAMENTO, salvo quanto previsto all'Art. 24 - Altre garanzie sempre operanti, lettera f);

12) a collezioni in genere;

13) al CONTENUTO del FABBRICATO assicurato salvo che non sia presente in POLIZZA la specifica garanzia a tutela dello stesso;

14) ai PANNELLI FOTOVOLTAICI, alle COLONNINE DI RICARICA (WALL BOX) e agli accumulatori salvo che non sia esplicitamente presente in POLIZZA la garanzia della Sezione 5 - Energy.

Art. 36 - Rischi esclusi specifici per garanzie aggiuntive

Oltre a quanto previsto nell'Art. 35 - Rischi esclusi, per le garanzie di seguito indicate, l'ASSICURAZIONE non comprende i danni:

Fenomeno elettrico (Art. 26)

1) causati da usura o da carenza di manutenzione, o dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;

2) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;

3) dovuti a difetti noti all'ASSICURATO all'atto della stipulazione della POLIZZA nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;

4) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicati dal costruttore o fornitore delle apparecchiature assicurate;

5) manomissione;

6) causati da imperizia, negligenza degli addetti;

Relativamente alle sole apparecchiature e componenti elettroniche degli impianti fissi del FABBRICATO **sono altresì esclusi** i costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a:

1) controlli di funzionalità;

2) manutenzione preventiva;

3) danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.

Acqua condotta (Art. 27)

1) da umidità e stillicidio;

2) causati da guasti o rotture di tubazioni mobili che collegano l'impianto idrico con apparecchi

elettrodomestici.

3) relativamente all'Art. 27 - Acqua condotta, lettera a), i danni da spargimento d'acqua causato da impianti idrici installati all'esterno della costruzione o interrati;

4) relativamente all'Art. 27 - Acqua condotta, lettera b), i danni conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica;

5) relativamente all'Art. 27 - Acqua condotta, lettera d), i danni da spargimento d'acqua causati da condutture installate all'esterno della costruzione o interrate e i danni ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 (quarantotto) ore consecutive prima del SINISTRO, a meno che il mancato funzionamento sia dovuto a guasto o rottura dell'impianto stesso.

Spese di ricerca e riparazione per impianti idrici interrati esterni (Art. 29)

1) agli impianti non facenti parte della proprietà del FABBRICATO;

2) agli impianti di irrigazione;

3) causati da gelo.

Spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas (Art. 30)

1) tutte le spese diverse da quelle elencate all'Art. 30 - Spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del FABBRICATO.

Altri eventi - Eventi atmosferici (Art. 31, lettera a)

1) verificatisi all'interno dei fabbricati, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al TETTO, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli EVENTI ATMOSFERICI di cui sopra;

2) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiata o penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, neve, valanghe, slavine;
- cedimento o FRANAMENTO del terreno;

3) subiti da:

- alberi e coltivazioni floreali o ortofrutticole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne o antenne e consimili installazioni esterne;
- beni all'aperto, **a eccezione** dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a SINISTRO);
- capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi CONTENUTO;
- tettoie, vetrate e lucernari in genere, a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal TETTO o dalle pareti.

Altri eventi - eventi sociopolitici, atti vandalici e dolosi (Art. 31, lettera b)

1) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;

2) da deturpamento o imbrattamento delle pareti esterne dei fabbricati.

Altri eventi - sovraccarico di neve (Art. 31, lettera c)

1) causati da valanghe o slavine, da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;

2) a fabbricati non conformi alle vigenti norme in materia di sovraccarico di neve;

3) ai fabbricati in costruzione o in corso di ristrutturazione (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente estensione) e al loro CONTENUTO;

4) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del TETTO o delle pareti in seguito a sovraccarico di neve.

Vetri, cristalli e lastre (Art. 33)

- 1) avvenuti in occasione di riparazioni, rimozione, traslochi, lavori di ristrutturazione o riparazioni del FABBRICATO o lavori che richiedono la prestazione di operai;
- 2) dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione nonché a rigature o screpolature e scheggiature.

Ricorso terzi (Art. 34)

- 1) di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- 2) l'ASSICURATO e i componenti il suo NUCLEO FAMILIARE.
- 3) quando l'ASSICURATO non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 37 - Franchigia

Salvo ove diversamente indicato, per ogni SINISTRO indennizzabile la COMPAGNIA applicherà **una FRANCHIGIA di € 200,00 (duecento)**.

Art. 38 - Forma di riparazione diretta

Le garanzie:

- Art. 26 - Fenomeno elettrico
- Art. 27 - Acqua condotta^[5]
- Art. 28 - Spese di ricerca e riparazione

sono prestate nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO a VALORE A NUOVO fino alla concorrenza del limite indicato in POLIZZA.

La FRANCHIGIA, prevista all'Art. 37 - FRANCHIGIA, non verrà detratta se l'ASSICURATO sceglierà la liquidazione con la forma di "RIPARAZIONE DIRETTA" del danno da parte di una rete di artigiani convenzionati con i periti incaricati dalla COMPAGNIA al momento della liquidazione del SINISTRO così come riportato all'Art. 193 - Forma di riparazione diretta.

Art. 39 - Limiti di indennizzo

L'ASSICURAZIONE è prestata nella forma a VALORE INTERO, il valore assicurato è determinato sulla base del VALORE A NUOVO del FABBRICATO.

L'INDENNIZZO non potrà comunque in nessun caso essere superiore al valore di ricostruzione a nuovo del FABBRICATO stesso. Nel caso in cui l'ASSICURAZIONE sia relativa a una porzione di FABBRICATO la garanzia si estende anche alla quota di parte comune di proprietà dell'ASSICURATO.

Art. 40 - Operatività delle garanzie

L'ASSICURAZIONE vale per il FABBRICATO indicato in POLIZZA.

È condizione essenziale per l'operatività delle garanzie che il FABBRICATO assicurato:

- a) rientri nelle definizioni di ABITAZIONE principale o ABITAZIONE secondaria indicate nel Glossario;
- b) abbia le CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE e di Destinazione d'uso definite nel Glossario.

Se assicurata l'ABITAZIONE locata, tutte le garanzie operanti in questa sezione sono prestate unicamente per i beni di proprietà del CONTRAENTE.



[5]: Es: Come viene applicata la franchigia per un danno causato da acqua condotta? Valore del danno da "Acqua condotta" à € 1.000,00 Valore del danno da "Ricerca e riparazione del guasto" à € 700,00 Franchigia di € 200,00 come previsto dall'Art. 37 - Franchigia" Rimborso della Compagnia per il danno da "Acqua condotta" à € 1.000,00 - € 200,00 = € 800,00 Rimborso della Compagnia per il danno da "Ricerca e riparazione del guasto" à € 700,00 - € 200,00 = € 500,00 Rimborso totale: € 800,00 + € 500,00 = € 1.300,00

Art. 41 - Abitazione in locazione

Qualora il CONTRAENTE/ASSICURATO sia conduttore e non PROPRIETARIO del FABBRICATO assicurato, le garanzie della presente sezione si intendono comunque prestate, con le medesime modalità ed esclusioni, previste, a favore anche del PROPRIETARIO (ASSICURAZIONE per conto altrui), anche oltre le limitazioni di responsabilità di cui agli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile previste per il conduttore.

Art. 42 - Estensione territoriale

L'ASSICURAZIONE è operante per i danni occorsi esclusivamente nel territorio italiano.

 Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella A - Incendio e altri eventi al fabbricato
Riepilogo franchigia/scoperti e massimi indennizzi

Incendio e altri eventi al fabbricato

Garanzia	Franchigia/Scoperto/minimo per sinistro	Massimo indennizzo
Demolizione, sgombero e trasporto alla più vicina discarica (Art.24, lettera a)	Franchigia € 200,00	Fino al 15% dell'indennizzo
Riparazione tubazioni a seguito di dispersione gas (Art. 24, lettera b)	Franchigia € 200,00	Fino € 1.000,00 per annualità assicurativa
Oneri di urbanizzazione (Art. 24, lettera c)	Franchigia € 200,00	Fino al 5% dell'indennizzo con il massimo di € 5.000,00 per sinistro e annualità assicurative
Perdita del canone di locazione (Art. 24, lettera d)	Franchigia € 200,00	Fino € 5.000,00 per annualità assicurativa
Furto o guasti a fissi, infissi, videocitofoni e impianti di allarme (Art. 24, lettera e)	Franchigia € 100,00	Fino € 1.000,00 per annualità assicurativa
Rischio locativo (Art. 25)	Franchigia € 200,00	Somma assicurata indicata in polizza

Garanzie aggiuntive

Garanzia	Franchigia/Scoperto/minimo per sinistro	Massimo indennizzo
Fenomeno elettrico (Art. 26)	Franchigia in caso di riparazione ordinaria € 200,00	Somma assicurata indicata in polizza
Acqua condotta (Art. 27)	Franchigia in caso di riparazione ordinaria € 200,00	Somma assicurata indicata in polizza
Acqua condotta - Gelo (Art. 27, lettera d)	Scoperto in caso di riparazione ordinaria 10%	Fino 10% della somma assicurata indicata in polizza
Spese di ricerca e riparazione (Art. 28)	Franchigia in caso di riparazione ordinaria € 200,00	Somma assicurata indicata in polizza
Spese di ricerca e riparazione per impianti idrici interrati esterni (Art. 29)	Franchigia in caso di riparazione ordinaria € 200,00	Somma assicurata indicata in polizza
Spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas (Art. 30)	Franchigia in caso di riparazione ordinaria € 200,00	Somma assicurata indicata in polizza
Altri eventi - Eventi atmosferici (Art. 31, lettera a)	Scoperto 10% con minimo di € 400,00 per appartamento Scoperto 20% con minimo di € 1.000,00 per Villa/Villetta a schiera	Somma assicurata Incendio del fabbricato
Altri eventi - Eventi sociopolitici, atti vandalici e dolosi (Art. 31, lettera b)	Franchigia € 200,00	Fino al 80% della somma assicurata "Incendio del fabbricato"
Altri eventi - Sovraccarico di neve (Art. 31, lettera c)	Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00	70% somma assicurata "Incendio del fabbricato"
Eventi atmosferici sui fragili (Art. 32)	Scoperto 10% con minimo di € 400,00 per appartamento Scoperto 20% con minimo di € 1.000,00 per Villa/Villetta a schiera	Somma assicurata indicata in polizza
Vetri, cristalli e lastre (Art. 33)	Franchigia € 50,00	Somma assicurata indicata in polizza

Garanzia	Franchigia/Scoperto/minimo per sinistro	Massimo indennizzo
Ricorso terzi - Interruzione e sospensione di attività (Art. 34)	Franchigia € 200,00	Fino 10% del massimale indicato in polizza

COSA È ASSICURATO**Art. 43 - Oggetto della garanzia “Incendio e altri eventi al contenuto”**

La COMPAGNIA risarcisce i DANNI MATERIALI E DIRETTI al CONTENUTO, anche se di proprietà di terzi, nell'ubicazione indicata in POLIZZA costituente ABITAZIONE PRINCIPALE o SECONDARIA, causati da:

- a) INCENDIO, fumo, fulmine **escluso FENOMENO ELETTRICO**, ESPLOSIONE e SCOPPIO non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o COSE trasportate, bang sonico, caduta satelliti;
- b) comportamento con colpa grave del CONTRAENTE o dell'ASSICURATO, nonché da colpa grave delle persone delle quali l'ASSICURATO deve rispondere che siano all'origine di un evento dannoso indennizzabile a termini di POLIZZA;
- c) danni causati alle COSE assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'INCENDIO;
- d) DANNI MATERIALI E DIRETTI subiti dagli alimenti riposti nel freezer o nel congelatore domestico **nel limite di € 500,00 (cinquecento) per SINISTRO** a seguito di:
 - mancata o diminuita produzione di freddo;
 - fuoriuscita della miscela congelante.

Il tutto conseguente a guasto o FENOMENO ELETTRICO.

La garanzia ha effetto se la mancata o diminuita produzione del freddo ha avuto durata continuativa **non minore di 12 (dodici) ore** e purché tali danni siano conseguenti a sinistri indennizzabili a termini di POLIZZA.

- e) DANNI MATERIALI E DIRETTI causati al CONTENUTO o COSE situate a meno di 20 (venti) metri da essi, da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del FABBRICATO, purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini;
- f) rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni;
- g) le spese documentate per la duplicazione dei DOCUMENTI PERSONALI distrutti o danneggiati all'ASSICURATO o ai familiari conviventi, in occasione degli eventi previsti al punto a) del presente articolo. La presente garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 300,00 (trecento) per SINISTRO e per annualità assicurativa.**

Art. 44 - Altre garanzie sempre operanti

La COMPAGNIA, a seguito di uno degli eventi riportati nell'Art. 43 - Oggetto della garanzia “Incendio e altri eventi al contenuto”, rimborsa le spese sostenute e documentate per:

- a) i danni causati da INCENDIO a oggetti di arredamento che si trovino all'esterno, **con esclusione** di veicoli, roulotte e natanti a motore nonché imbarcazioni non a motore di lunghezza superiore a 6,50 metri, situati nelle immediate vicinanze dei locali oggetto dell'ASSICURAZIONE (giardini, balconi, terrazze). La garanzia viene prestata **fino al 10% della SOMMA ASSICURATA;**
- b) i danni agli EFFETTI PERSONALI, **esclusi PREZIOSI, denaro e VALORI**, al seguito dell'ASSICURATO su veicoli anche di terzi nonché su treni, navi o aerei oppure posti nei locali di villeggiatura, comprese dimore saltuarie, camere d'albergo e pensioni, campeggi e simili, limitatamente al periodo in cui sono temporaneamente occupati dall'ASSICURATO;
- c) i beni facenti parte del CONTENUTO in temporaneo affidamento presso terzi per deposito, conservazione, pulizia, manutenzione o riparazione, compresi VALORI o PREZIOSI depositati in cassette di sicurezza di Istituti di Credito e capi di abbigliamento e pellicce custoditi in istituti di custodia specializzati. **La garanzia viene prestata fino al 10% della SOMMA ASSICURATA;**
- d) le spese di rimpiazzo del combustibile perduto, **fino alla concorrenza di € 1.600,00 (milleseicento) per SINISTRO;**

- e) le spese sostenute e comprovate dall'ASSICURATO per rimozione, deposito e ricollocamento del CONTENUTO assicurato per inagibilità dei locali assicurati, a seguito di SINISTRO indennizzabile a termini di POLIZZA. La garanzia è prestata **fino a € 3.000,00 (tremila) per annualità assicurativa.**

COME PERSONALIZZARE

Garanzie aggiuntive operanti solo se richiamate in polizza

Il contraente può scegliere di acquistare una o più tra le garanzie aggiuntive di seguito proposte che saranno operanti solo se indicate in polizza e ne sia stato pagato il relativo premio

Art. 45 - Fenomeno elettrico

La COMPAGNIA indennizza i DANNI MATERIALI E DIRETTI causati da FENOMENO ELETTRICO agli apparecchi mobili, elettrici ed elettronici facenti parte del CONTENUTO, per effetto di correnti, scariche e altri fenomeni elettrici.

La garanzia non è operante durante l'esecuzione dei LAVORI DI COMPLETAMENTO o di lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA dell'ABITAZIONE assicurata.

Art. 46 - Acqua condotta

La COMPAGNIA indennizza le spese sostenute per i DANNI MATERIALI E DIRETTI causati al CONTENUTO ASSICURATO da:

- a) fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento esistenti nel FABBRICATO assicurato;
- b) trabocchi o rigurgiti delle acque di scarico a seguito di rottura accidentale delle canalizzazioni o delle fognature, di proprietà o in uso all'ASSICURATO;
- c) occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento;
- d) gelo che comporti rottura delle condutture e conseguente spargimento d'acqua nel FABBRICATO assicurato in POLIZZA. Questa garanzia è prestata, **con l'applicazione di uno SCOPERTO del 10%, fino alla concorrenza del 10% della SOMMA ASSICURATA della garanzia INCENDIO del CONTENUTO.**

La garanzia non è operante durante l'esecuzione dei LAVORI DI COMPLETAMENTO o di lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA dell'ABITAZIONE assicurata.

Art. 47 - Fuoriuscita acqua da apparecchiature domestiche

La COMPAGNIA indennizza i DANNI MATERIALI E DIRETTI causati alle COSE assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura delle apparecchiature domestiche, compresi i relativi raccordi di collegamento con l'impianto fisso del FABBRICATO, con il **massimo INDENNIZZO pari al 10% della SOMMA ASSICURATA per la garanzia "Incendio del contenuto".**

Art. 48 - Spese di ricerca e riparazione

La COMPAGNIA indennizza le spese sostenute per la riparazione e il ripristino di parti del CONTENUTO, fatte allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua, a seguito di evento indennizzabile ai sensi dell'Art. 46 - Acqua condotta. **La garanzia non è operante** durante l'esecuzione dei LAVORI DI COMPLETAMENTO o di lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA dell'ABITAZIONE assicurata.

Art. 49 - Altri eventi

La COMPAGNIA, a parziale deroga di quanto previsto all'Art. 54 - Rischi esclusi specifici per garanzie aggiuntive, indennizza i DANNI MATERIALI E DIRETTI causati alle COSE assicurate da:

a) Eventi atmosferici

La COMPAGNIA indennizza i DANNI MATERIALI E DIRETTI al CONTENUTO avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al TETTO, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di seguito elencati: uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e COSE da esso trascinate, nubifragi e

trombe d'aria, quando detti EVENTI ATMOSFERICI siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non.

Tale garanzia è prestata fino alla SOMMA ASSICURATA prevista per la garanzia INCENDIO del CONTENUTO e con l'applicazione di uno SCOPERTO pari a:

- 10% del danno con un minimo non indennizzabile di € 400,00 (quattrocento) per APPARTAMENTO;

a) 20% del danno con un minimo non indennizzabile di € 1.000,00 (mille) per VILLAVILLETTA A SCHIERA.

I fenomeni atmosferici che si protraggono nelle 72 (settantadue) ore successive a ogni evento che ha dato luogo al SINISTRO indennizzabile, sono attribuiti a un medesimo episodio e i relativi danni sono considerati pertanto singolo SINISTRO.

Per la decorrenza di tale garanzia si rimanda all'Art. 16 - Termini di aspettativa.

b) Eventi sociopolitici, atti vandalici e dolosi

La COMPAGNIA indennizza i DANNI MATERIALI E DIRETTI al CONTENUTO causati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, terrorismo, sabotaggio organizzato e sommosse anche a mezzo di ordigni esplosivi nonché quelli causati da atti vandalici e dolosi in genere anche compiuti individualmente, **escluso il FURTO o il tentato FURTO. Tale garanzia è prestata fino all'80% della SOMMA ASSICURATA per la garanzia "Incendio del contenuto".**

c) Sovraccarico di neve

La COMPAGNIA risponde dei DANNI MATERIALI E DIRETTI al CONTENUTO derivanti da sovraccarico di neve sui tetti che provochi crollo totale o parziale degli stessi o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati. Tale garanzia è prestata fino **al 70% della SOMMA ASSICURATA per la garanzia "Incendio del contenuto" con l'applicazione di uno SCOPERTO del 10% col minimo di € 1.500,00 (millecinquecento).**

Art. 50 - Vetri, cristalli e lastre

La COMPAGNIA indennizza gli eventuali danni provocati al CONTENUTO, fino al raggiungimento della SOMMA ASSICURATA indicata in POLIZZA per annualità assicurativa in caso di rottura accidentale di:

a) specchi;

b) lastre di vetro, cristallo, polycarbonato, sia fisse sia mobili stabilmente installati all'interno del FABBRICATO.

La garanzia è prestata nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO e nel limite della SOMMA ASSICURATA indicata in POLIZZA per annualità assicurativa.

Art. 51 - Ricorso Terzi

La COMPAGNIA si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO, fino alla concorrenza del MASSIMALE indicato in POLIZZA, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per DANNI MATERIALI E DIRETTI cagionati alle COSE di terzi da SINISTRO indennizzabile a termini di POLIZZA dovuto a INCENDIO, ESPLOSIONE e SCOPPIO.

L'ASSICURAZIONE è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **fino alla concorrenza del 10% del MASSIMALE.**

L'ASSICURATO deve immediatamente informare la COMPAGNIA delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la COMPAGNIA avrà facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell'ASSICURATO. **L'ASSICURATO deve astenersi** da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della COMPAGNIA. Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del codice civile.



[6]: Quando si applicano queste esclusioni? Le esclusioni di questo paragrafo si applicano alla garanzia base e anche alle garanzie presenti nella sezione "Come Personalizzare".

COSA NON È ASSICURATO^[6]

Art. 52 - Beni non compresi in garanzia

- 1) archivi, documenti, disegni, registri;
- 2) i veicoli a motore (ad eccezione di biciclette a pedalata assistita, hoverboard, segway, monopattini e monowheel);
- 3) la perdita o il deterioramento di carte di credito e titoli di credito.

Art. 53 - Rischi esclusi

Non sono compresi in garanzia i danni:

- 1) cagionati con dolo del CONTRAENTE o dell'ASSICURATO o di loro familiari conviventi;
- 2) verificatisi in occasione di ESPLOSIONE o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3) da SCOPPIO causato da "gelo" o da "COLPO D'ARIETE";
- 4) causati da: terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine;
- 5) di smarrimento, FURTO o rapina delle COSE assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'ASSICURAZIONE;
- 6) causati da atti di guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), insurrezione, esercizio di potere usurpato, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni di abitazioni, confische, requisizioni, invasione, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Autorità di fatto o di diritto, sequestri, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare;
- 7) causati da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici;
- 8) all'impianto nel quale si sia verificato uno SCOPPIO se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- 9) a veicoli soggetti a immatricolazione ed eventuale attrezzatura soggetta a contratto di leasing;
- 10) a CONTENUTO presente in fabbricati in corso di costruzione, in corso di MANUTENZIONE STRAORDINARIA e di LAVORI DI COMPLETAMENTO;
- 11) a collezioni in genere;
- 12) ai PANNELLI FOTOVOLTAICI, alle COLONNINE DI RICARICA (WALL BOX) e agli accumulatori salvo che non sia esplicitamente presente in POLIZZA la garanzia della Sezione 5 - Energy.

Art. 54 - Rischi esclusi specifici per garanzie aggiuntive

Oltre a quanto previsto nell'Art. 53 - Rischi esclusi, per le garanzie di seguito indicate, l'ASSICURAZIONE non comprende i danni:

Fenomeno elettrico (Art. 45)

- 1) causati da usura o da carenza di manutenzione, o dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- 2) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- 3) dovuti a difetti noti all'ASSICURATO all'atto della stipulazione della POLIZZA nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- 4) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicati dal costruttore o fornitore delle apparecchiature assicurate;
- 5) a tubi catodici, lampade elettriche ed elettroniche, valvole resistenze elettriche scoperte;
- 6) causati da manomissione;
- 7) causati da imperizia, negligenza degli addetti;
- 8) da corto circuito al CONTENUTO non derivanti da evento atmosferico.

Acqua condotta (Art. 46)

- 1) da umidità e stillicidio;

- 2) causati da guasti o rotture di tubazioni mobili che collegano l'impianto idrico con apparecchi elettrodomestici
- 3) relativamente all'Art. 46 - Acqua condotta, lettera a), i danni da spargimento d'acqua causato da impianti idrici installati all'esterno della costruzione o interrati;
- 4) relativamente al all'Art. 46 - Acqua condotta, lettera b), i danni conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica.

Altri eventi - EVENTI ATMOSFERICI (Art. 49, lettera a)

- 1) causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - mareggiata o penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, neve, valanghe, slavine;
 - cedimento o FRANAMENTO del terreno;
- 2) subiti da:
 - alberi e coltivazioni floreali o ortofrutticole in genere;
 - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne o antenne e consimili installazioni esterne;
 - beni all'aperto, **a eccezione** dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
 - tettoie, vetrate e lucernari in genere, a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal TETTO o dalle pareti.

Altri eventi - eventi sociopolitici, atti vandalici e dolosi (Art. 49, lettera b)

- 1) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
- 2) da deturpamento o imbrattamento delle pareti esterne dei fabbricati.

Altri eventi - sovraccarico di neve (Art. 49, lettera c)

- 1) causati da valanghe o slavine, da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;
- 2) a fabbricati non conformi alle vigenti norme in materia di sovraccarico di neve e al loro CONTENUTO;
- 3) ai fabbricati in costruzione o in corso di ristrutturazione (a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente estensione) e al loro CONTENUTO;
- 4) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del TETTO o delle pareti in seguito a sovraccarico di neve.

Vetri, cristalli e lastre (Art. 50)

- 1) avvenuti in occasione di riparazioni, rimozione, traslochi, lavori di ristrutturazione o riparazioni del FABBRICATO o lavori che richiedono la prestazione di operai;
- 2) alle lastre e agli specchi di vetro che sono parte integrante di elettrodomestici o apparecchi elettronici;
- 3) dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione nonché a rigature o screpolature e scheggiature.

Ricorso terzi (Art. 51)

- 1) a COSE che l'ASSICURATO abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- 2) di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo

Non sono comunque considerati terzi:

- 3) l'ASSICURATO e i componenti il suo NUCLEO FAMILIARE.
- 4) quando l'ASSICURATO non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 55 - Franchigia

Salvo ove diversamente indicato, per ogni SINISTRO indennizzabile la COMPAGNIA applicherà **una FRANCHIGIA di € 200,00 (duecento)**.

Art. 56 - Forma di riparazione diretta

Le garanzie:

- Art. 45 - Fenomeno elettrico
- Art. 46 - Acqua condotta
- Art. 48 - Spese di ricerca e riparazione

sono prestate previa la detrazione di una FRANCHIGIA come previsto dall'Art. 55 - FRANCHIGIA.

Tale FRANCHIGIA non verrà detratta se l'ASSICURATO sceglierà la liquidazione con la forma di RIPARAZIONE DIRETTA del danno da parte di una rete di artigiani convenzionati con i periti incaricati dalla COMPAGNIA al momento della liquidazione del SINISTRO così come riportato all'Art. 193 - Forma di riparazione diretta.

Art. 57 - Forma dell'assicurazione "Incendio del contenuto"^[7]

La COMPAGNIA prevede, in fase di emissione della POLIZZA, che il CONTRAENTE possa scegliere, per la garanzia INCENDIO del CONTENUTO, tra la forma assicurativa a VALORE INTERO o a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO.

Tutte le garanzie previste dalla presente sezione e le garanzie delle Sezioni 4.2 - Terremoto del contenuto, 4.4 - Alluvione, inondazione e allagamento del contenuto e 6 - Furto e rapina qualora acquistate, saranno prestate nella stessa forma scelta per la garanzia "Incendio del contenuto" e indicate in POLIZZA.

Nel caso di ASSICURAZIONE a "VALORE A NUOVO" in caso di SINISTRO, verrà riconosciuto dalla COMPAGNIA per tutte le COSE assicurate, a eccezione di oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione, il VALORE A NUOVO intendendosi per tale il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate con altre nuove uguali o equivalenti per qualità, dedotto il valore ricavabile dalle cose danneggiate.

Per le COSE suscettibili di riparazione, l'ammontare del danno sarà dato dal costo di riparazione se inferiore al costo di rimpiazzo. L'INDENNIZZO non potrà comunque superare il doppio del valore allo stato d'uso. Ai fini dell'applicazione della regola proporzionale si terrà conto del VALORE A NUOVO come sopra definito.

Nel caso di ASSICURAZIONE a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO" non viene applicata la regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 Codice Civile.

Art. 58 - Limiti di indennizzo

Le garanzie della presente sezione sono prestate al CONTENUTO nella forma di ASSICURAZIONE e per le somme assicurate, scelte dal CONTRAENTE, specificate nel contratto, come previsto dall'Art. 57 - Forma dell'assicurazione incendio del contenuto.

Si precisa che:

- se l'ASSICURAZIONE è prestata nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO sono operanti i seguenti sottolimiti:
 - a) **€ 30.000,00 (trentamila)** per OGGETTI SPECIALI, **con il massimo di € 8.000,00 (ottomila)** per singolo oggetto;
 - b) **30% della SOMMA ASSICURATA "INCENDIO del CONTENUTO"** per gioielli e PREZIOSI;



[7]: Es: Come si calcola l'indennizzo nella forma Valore intero e nella forma Primo rischio assoluto? Somma assicurata per "Incendio del contenuto" = € 10.000,00 Danno causato dall'incendio (valore del contenuto distrutto) = € 20.000,00 Valore totale accertato del contenuto al momento del sinistro = € 50.000,00 Valore Intero : Indennizzo = $(€ 10.000,00 / € 50.000,00) \times € 20.000,00 = € 4.000,00$ In questo caso è stato assicurato solo 1/5 del contenuto dell'abitazione (€ 10.000,00/€ 50.000,00). Di conseguenza si applica la regola proporzionale e l'indennizzo corrisponde a 1/5 del danno cioè a € 4.000,00 (€ 20.000,00/5). Primo rischio assoluto : Indennizzo: nella forma a primo rischio assoluto non si applica la regola proporzionale per cui verrà liquidata comunque l'intera somma assicurata pattuita in polizza pari a € 10.000,00

- c) **€ 1.100,00 (millecento) per denaro;**
- d) **€ 2.600,00 (duemilaseicento)** per le COSE contenute nelle minori dipendenze non comunicanti con i locali dell'ABITAZIONE (ripostigli, soffitte, cantine e box);
- e) per gli elettrodomestici acquistati nuovi da oltre 60 (sessanta) mesi: l'INDENNIZZO non potrà essere superiore al triplo del valore reale ed effettivo degli stessi al momento del SINISTRO.
- se l'ASSICURAZIONE è prestata nella forma a VALORE INTERO sono operanti i seguenti sottolimiti:
 - a1) **€ 30.000,00 (trentamila)** per OGGETTI SPECIALI, **con il massimo di € 8.000,00 (ottomila)** per singolo oggetto;
 - b1) **50% della SOMMA ASSICURATA "Incendio del contenuto"** per gioielli e PREZIOSI;
 - c1) **€ 1.100,00 (millecento) per denaro;**
 - d1) **€ 2.600,00 (duemilaseicento)** per le COSE contenute nelle minori dipendenze non comunicanti con i locali dell'ABITAZIONE (ripostigli, soffitte, cantine e box);
 - e1) per gli elettrodomestici acquistati nuovi da oltre 60 (sessanta) mesi: l'INDENNIZZO non potrà essere superiore al triplo del valore reale ed effettivo degli stessi al momento del SINISTRO.

Art. 59 - Operatività delle garanzie

L'ASSICURAZIONE vale per il CONTENUTO del FABBRICATO indicato in POLIZZA.

È condizione essenziale per l'operatività delle garanzie che il FABBRICATO assicurato:

- a) rientri nelle definizioni di ABITAZIONE PRINCIPALE o ABITAZIONE SECONDARIA indicate nel Glossario;
- b) abbia le CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE e di destinazione d'uso definite nel Glossario.

Art. 60 - Abitazione in locazione

Qualora il CONTRAENTE/ASSICURATO sia conduttore e non PROPRIETARIO del FABBRICATO assicurato, le garanzie della presente sezione si intendono comunque prestate, con le medesime modalità ed esclusioni, previste, a favore anche del PROPRIETARIO (ASSICURAZIONE per conto altrui), anche oltre le limitazioni di responsabilità di cui agli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile previste per il conduttore.

Art. 61 - Estensione territoriale

L'ASSICURAZIONE è operante per i danni occorsi **esclusivamente** nel territorio italiano.

 Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella B - Incendio e altri eventi al contenuto
Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

Incendio e altri eventi al contenuto

Garanzia	Franchigia/Scoperto/minimo per sinistro	Massimo indennizzo
Danni agli alimenti riposti nel freezer o nel congelatore domestico (Art. 43, lettera d)	Franchigia € 200,00	Fino € 500,00
Duplicazione dei Documenti personali (Art. 43, lettera h)	Franchigia € 200,00	Fino € 300,00
Danni agli oggetti di arredamento all'esterno (Art. 44, lettera a)	Franchigia € 200,00	Fino 10% della somma assicurata "Incendio del contenuto"
Danni a beni in affidamento presso terzi (Art. 44, lettera c)	Franchigia € 200,00	Fino 10% della somma assicurata "Incendio del contenuto"
Spese di rimpiazzo del combustibile perduto (Art. 44, lettera d)	Franchigia € 200,00	Fino € 1.600,00
Rimozione, deposito e ricollocamento del contenuto per inagibilità dei locali (Art. 44, lettera e)	Franchigia € 200,00	Fino € 3.000,00

Garanzie aggiuntive

Fenomeno elettrico (Art. 45)	Franchigia in caso di riparazione ordinaria € 200,00	Somma assicurata indicata in polizza
Acqua condotta (Art. 46)	Franchigia in caso di riparazione ordinaria € 200,00	Somma assicurata indicata in polizza
Fuoriuscita acqua da apparecchiature domestiche (Art. 47)	Franchigia in caso di riparazione ordinaria € 200,00	Fino 10% della Somma assicurata "Incendio del contenuto"
Spese di ricerca e riparazione (Art. 48)	Franchigia in caso di riparazione ordinaria € 200,00	Somma assicurata indicata in polizza
Altri eventi - Eventi atmosferici (Art. 49, lettera a)	Scoperto 10% con minimo di € 400,00 per appartamento Scoperto 20% con minimo di € 1.000,00 per Ville/Villetta a schiera.	Somma assicurata "Incendio del contenuto"
Altri eventi - Eventi sociopolitici, atti vandalici e dolosi (Art. 49, lettera b)	Franchigia € 200,00	Fino al 80% della somma assicurata incendio del contenuto
Altri eventi - Sovraccarico di neve (Art. 49, lettera c)	Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00	70% somma assicurata Incendio del contenuto
Vetri, cristalli e lastre (Art. 50)	Franchigia € 200,00	Somma assicurata "Incendio del contenuto"
Ricorso terzi - Interruzione e sospensione di attività (Art. 51)	Franchigia € 200,00	Fino 10% del massimale indicato in polizza

Tipologia di bene	Primo rischio assoluto	Valore intero	Franchigia per entrambe per opzioni
Oggetti speciali (Art. 58, lettera a) e a1)	Fino € 30.000,00 con massimo € 8.000,00 per singolo oggetto	Fino € 30.000,00 con massimo € 8.000,00 per singolo oggetto	Franchigia € 200,00
Per preziosi (Art. 58, lettera b) e b1)	30% Somma assicurata "Incendio del contenuto"	50% Somma assicurata "Incendio del contenuto"	Franchigia € 200,00
Per denaro (Art. 58, lettera c) e c1)	Fino € 1.100,00	Fino € 1.100,00	Franchigia € 200,00
Oggetti nelle dipendenze (Art. 58, lettera d) e d1)	Fino € 2.600,00	Fino € 2.600,00	Franchigia € 200,00
Elettrodomestici acquistati da oltre 60 mesi (Art. 58, lettera e) e e1)	Indennizzo massimo pari al triplo del valore reale ed effettivo	Indennizzo massimo pari al triplo del valore reale ed effettivo	Franchigia € 200,00

Art. 62 - Oggetto dell'assicurazione "Catastrofali"

L'ASSICURAZIONE ha per oggetto la prestazione delle garanzie sotto elencate e meglio descritte di seguito:

- 4.1 - Terremoto del fabbricato;
- 4.2 - Terremoto del contenuto;
- 4.3 - Alluvione, inondazione e allagamento del fabbricato;
- 4.4 - Alluvione, inondazione e allagamento del contenuto;

L'ASSICURAZIONE è prestata per le garanzie nei limiti indicati nel contratto.

COSA È ASSICURATO**Art. 63 - Oggetto della garanzia “Terremoto del fabbricato”^[8]**

La COMPAGNIA indennizza i DANNI MATERIALI E DIRETTI al FABBRICATO, anche se di proprietà di terzi, causati da:

- a) TERREMOTO;
- b) INCENDIO, ESPLOSIONE e SCOPPIO conseguente a TERREMOTO.

La COMPAGNIA rimborsa, se conseguenti a evento indennizzabile e in eccedenza alle somme assicurate, anche le spese sostenute:

- c) per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del SINISTRO alla più vicina discarica autorizzata. La garanzia è prestata **fino al raggiungimento del 10% dell'INDENNIZZO con il massimo di € 20.000,00 (ventimila);**
- d) per la riprogettazione del FABBRICATO, la direzione dei lavori, gli oneri dovuti per la ricostruzione del FABBRICATO assicurato in base alle disposizioni vigenti al momento del SINISTRO, **escluse multe, ammende e sanzioni amministrative.** La garanzia è prestata **fino al raggiungimento del 10% dell'INDENNIZZO relativo al FABBRICATO con il massimo di € 10.000,00 (diecimila).**

Le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive a ogni evento che ha dato luogo al SINISTRO indennizzabile sono attribuite a un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto “singolo SINISTRO”.

Art. 64 - Delimitazioni

La garanzia è prestata **fino al raggiungimento del 100% della relativa SOMMA ASSICURATA** indicata in POLIZZA alla garanzia “Incendio del Fabbricato”.

Tale limite è operante per annualità assicurativa.

COSA NON È ASSICURATO**Art. 65 - Rischi esclusi****Sono esclusi i danni:**

- 1) al CONTENUTO del FABBRICATO salvo non si sia presente in POLIZZA la garanzia di cui alla Sezione 4.2 - Terremoto del contenuto;
- 2) causati da ALLUVIONE, INONDAZIONE ALLAGAMENTO salvo non si sia presente in POLIZZA la garanzia di cui alla Sezione 4.3 - Alluvione, inondazione, allagamento del fabbricato e alla Sezione 4.4 - Alluvione, inondazione, allagamento del contenuto;
- 3) causati da eruzione vulcanica, mareggiata, maremoto, marea, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- 4) da SCOPPIO causato da “gelo” o da “COLPO D'ARIETE”;
- 5) causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da TERREMOTO;
- 6) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del TERREMOTO;
- 7) di FURTO, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- 8) indiretti, salvo quelli esplicitamente previsti;



[8]: Posso acquistare la garanzia “Terremoto del fabbricato” per proteggere la mia abitazione secondaria? Certo, la garanzia “Terremoto del fabbricato” è una garanzia facoltativa che permette di ampliare la copertura del fabbricato indicato in polizza.

9) ai PANNELLI FOTOVOLTAICI, alle COLONNINE DI RICARICA (WALL BOX) e agli accumulatori salvo che non sia esplicitamente presente in POLIZZA la garanzia di cui alla Sezione 5 - Energy.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 66 - Forma dell'assicurazione

L'ASSICURAZIONE è prestata nella forma a VALORE INTERO.

Art. 67 - Limiti di indennizzo

Il pagamento dell'INDENNIZZO relativo al FABBRICATO sarà effettuato **con l'applicazione di uno SCOPERTO pari al 10% del danno con un minimo non indennizzabile pari a € 10.000,00 (diecimila), salvo ove diversamente indicato.**

Art. 68 - Operatività della garanzia

L'ASSICURAZIONE vale per il FABBRICATO indicato in POLIZZA.

È condizione essenziale per l'operatività delle garanzie che l'ABITAZIONE assicurata

- a) rientri nelle definizioni di FABBRICATO e nella tipologia di FABBRICATO indicate nel glossario;
- b) abbia le CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE e di destinazione d'uso definite nel glossario.

Se assicurato il FABBRICATO locato, tutte le garanzie operanti in questa sezione sono prestate in favore del PROPRIETARIO del FABBRICATO indicato in POLIZZA. La copertura assicurativa è operante, per un periodo massimo di 24 (ventiquattro) mesi consecutivi, anche durante l'esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA o dei LAVORI DI COMPLETAMENTO della ABITAZIONE assicurata.

Inoltre, ai fini della garanzia TERREMOTO, il CONTRAENTE dichiara che il FABBRICATO non è:

- danneggiato in forma visibile ed evidente, a causa di precedenti terremoti;
- considerato abusivo ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia;
- dichiarato inagibile con provvedimento dell'Autorità.

Le predette dichiarazioni sono essenziali al fine della assicurabilità del FABBRICATO per la presente Sezione.

Art. 69 - Decorrenza della garanzia

Per la decorrenza di tale garanzia si rimanda all'Art. 16 - Termini di aspettativa.

Qualora la presente ASSICURAZIONE sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto a un'ASSICURAZIONE precedente stipulata con la COMPAGNIA a garanzia del medesimo RISCHIO, la carenza di 60 (sessanta) giorni non opera per tutte le prestazioni e le somme assicurate già previste con il contratto precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni e le maggiori somme assicurate inserite con il presente contratto.

Art. 70 - Estensione territoriale

L'ASSICURAZIONE è operante per i danni occorsi **esclusivamente** nel territorio italiano.

 Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella C - Terremoto del fabbricato
Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

Garanzia/Argomento	Scoperto/minimo per per sinistro	Somma assicurata
Terremoto del fabbricato (Art. 63)	Scoperto 10% e minimo € 10.000,00	100% somma assicurata "Incendio fabbricato"
Demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del sinistro (Art. 63, lettera c)	Scoperto 10% e minimo € 10.000,00	Fino al 10% dell'Indennizzo con massimo € 20.000,00
Riprogettazione del fabbricato (Art. 63, lettera d)	Scoperto 10% e minimo € 10.000,00	Fino al 10% dell'Indennizzo con massimo € 10.000,00

COSA È ASSICURATO**Art. 71 - Oggetto della garanzia “Terremoto del contenuto”^[9]**

La COMPAGNIA indennizza i DANNI MATERIALI E DIRETTI al CONTENUTO, anche se di proprietà di terzi, causati da:

- a) TERREMOTO;
- b) INCENDIO, ESPLOSIONE e SCOPPIO conseguente a TERREMOTO.

La COMPAGNIA rimborsa, se conseguenti a evento indennizzabile e in eccedenza alle somme assicurate, anche le spese sostenute:

- c) per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del SINISTRO alla più vicina discarica autorizzata. La garanzia è prestata **fino al raggiungimento del 10% dell'INDENNIZZO con il massimo di € 20.000,00 (ventimila).**

Le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive a ogni evento che ha dato luogo al SINISTRO indennizzabile sono attribuite a un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto “singolo SINISTRO”.

Art. 72 - Delimitazioni

La garanzia è prestata **fino al raggiungimento del 100% della relativa SOMMA ASSICURATA** indicata in POLIZZA alla garanzia “INCENDIO del CONTENUTO”.

Tali limiti sono operanti per annualità assicurativa.

COSA NON È ASSICURATO**Art. 73 - Beni non compresi in garanzia****Non sono compresi in garanzia:**

- 1) i documenti, gli archivi, i disegni, i registri, le merci destinate a uso professionale;
- 2) i veicoli a motore (a eccezione di biciclette a pedalata assistita, hoverboard, segway, monopattini e monowheel);
- 3) la perdita o il deterioramento di carte di credito e titoli di credito.

Art. 74 - Rischi esclusi**Sono esclusi i danni:**

- 1) al FABBRICATO salvo non si sia presente in POLIZZA la garanzia di cui alla Sezione 4.1 - Terremoto del fabbricato;
- 2) causati da ALLUVIONE, INONDAZIONE, ALLAGAMENTO salvo non si sia presente in POLIZZA la garanzia di cui alla Sezione 4.3 - Alluvione, inondazione, allagamento del fabbricato e alla Sezione 4.4 - Alluvione, inondazione, allagamento del contenuto;
- 3) causati da eruzione vulcanica, mareggiata, maremoto, marea, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- 4) causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da TERREMOTO;
- 5) da SCOPPIO causato da “gelo” o da “COLPO D'ARIETE”;
- 6) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica,



[9]: Posso acquistare la garanzia “Terremoto del contenuto” per proteggere i miei mobili anche se sono un locatario? Certo, la garanzia “Terremoto del contenuto” è una garanzia facoltativa che permette di ampliare la copertura ai tuoi beni anche se sei un locatario.

- salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del TERREMOTO;
- 7) di FURTO, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- 8) indiretti, salvo quelli esplicitamente previsti.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 75 - Forma dell'assicurazione

L'ASSICURAZIONE è prestata in base alla scelta effettuata dal CONTRAENTE in fase di emissione come meglio specificato all'Art. 57 - Forma dell'assicurazione incendio del contenuto.

Art. 76 - Limiti di indennizzo

Il pagamento dell'INDENNIZZO relativo al CONTENUTO sarà effettuato **con l'applicazione di uno SCOPERTO pari al 10% del danno con un minimo non indennizzabile pari a € 3.000,00 (tremila), salvo ove diversamente indicato.**

Art. 77 - Operatività della garanzia

L'ASSICURAZIONE vale per il CONTENUTO del FABBRICATO indicato in POLIZZA.

È condizione essenziale per l'operatività delle garanzie che l'ABITAZIONE assicurata:

- a) rientri nelle definizioni di FABBRICATO e nella tipologia di FABBRICATO indicate nel glossario;
- b) abbia le CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE e di destinazione d'uso definite nel glossario.

Se ASSICURATO il FABBRICATO locato, tutte le garanzie operanti in questa sezione sono prestate in favore dell'ASSICURATO.

Inoltre, ai fini della garanzia TERREMOTO, il CONTRAENTE dichiara che il FABBRICATO non è:

- danneggiato in forma visibile ed evidente, a causa di precedenti terremoti;
- considerato abusivo ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia;
- dichiarato inagibile con provvedimento dell'Autorità.

Le predette dichiarazioni sono essenziali al fine della assicurabilità del CONTENUTO per la presente Sezione.

Art. 78 - Decorrenza della garanzia

Per la decorrenza di tale garanzia si rimanda all'Art. 16 - Termini di Qualora la presente ASSICURAZIONE sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto a un'ASSICURAZIONE precedente stipulata con la COMPAGNIA a garanzia del medesimo RISCHIO, la carenza di 60 (sessanta) giorni non opera per tutte le prestazioni e le somme assicurate già previste con il contratto precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni e le maggiori somme assicurate inserite con il presente contratto.

Art. 79 - Estensione territoriale

L'ASSICURAZIONE è operante per i danni occorsi **esclusivamente** nel territorio italiano.

 Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella D - Terremoto del contenuto
Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

Terremoto del contenuto

Garanzia/Argomento	Scoperto/Minimo per sinistro	Somma assicurata
Terremoto del contenuto (Art. 72)	Scoperto 10% e minimo € 3.000,00	100% somma assicurata incendio del contenuto
Demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del sinistro (Art. 72, lettera c)	Scoperto 10% e minimo € 3.000,00	Fino al 10% dell'indennizzo con massimo € 20.000,00

4.3

Alluvione, inondazione e allagamento del fabbricato

COSA È ASSICURATO

Art. 80 - Oggetto della garanzia “Alluvione, inondazione e allagamento del fabbricato”^[10]

La COMPAGNIA indennizza i DANNI MATERIALI E DIRETTI al FABBRICATO, anche se di proprietà di terzi, causati da:

- a) ALLUVIONE E INONDAZIONE;
- b) ALLAGAMENTO a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da EVENTI ATMOSFERICI;
- c) INCENDIO, ESPLOSIONE, SCOPPIO conseguente a ALLUVIONE, INONDAZIONE e ALLAGAMENTO; anche se tali eventi sono causati da TERREMOTO.

La COMPAGNIA rimborsa, se conseguenti a evento indennizzabile e in eccedenza alle somme assicurate e ai massimi indennizzi previsti all'Art. 81 - Delimitazioni, anche le spese sostenute:

- d) per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del SINISTRO alla più vicina discarica autorizzata. **La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 10% dell'INDENNIZZO con il massimo di € 20.000,00 (ventimila).**
- e) per la riprogettazione del FABBRICATO, la direzione dei lavori, gli oneri dovuti per la ricostruzione dell'ABITAZIONE assicurata in base alle disposizioni vigenti al momento del SINISTRO, **escluse multe, ammende e sanzioni amministrative. La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 10% dell'INDENNIZZO relativo all'ABITAZIONE con il massimo di € 10.000,00 (diecimila).**

In caso di ALLUVIONE E INONDAZIONE verificatesi nelle 168 (centosessantotto) ore successive a ogni evento che ha dato luogo al SINISTRO indennizzabile, le stesse sono attribuite a un medesimo episodio e i relativi danni sono considerati pertanto “singolo SINISTRO”.

Art. 81 - Delimitazioni

La garanzia è prestata **fino al raggiungimento del 50% della relativa SOMMA ASSICURATA indicata in POLIZZA nella Sezione 2 - Incendio e altri eventi al fabbricato con il massimo di € 50.000,00 (cinquantamila) in caso di ALLAGAMENTO.**

Tali limiti sono operanti per uno o più sinistri avvenuti nella stessa annualità assicurativa.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 82 - Rischi esclusi

Sono esclusi i danni

- 1) al CONTENUTO salvo che non sia presente in POLIZZA la garanzia di cui alla Sezione 4.4 - ALLUVIONE, INONDAZIONE e ALLAGAMENTO del CONTENUTO;
- 2) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, FRANAMENTO, cedimento o smottamento del terreno;
- 3) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'INONDAZIONE, dell'ALLUVIONE o dell'ALLAGAMENTO sul FABBRICATO;
- 4) da SCOPPIO causato da “gelo” o da “COLPO D'ARIETE”;
- 5) a enti mobili all'aperto;
- 6) al FABBRICATO considerato abusivo ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia, nonché a quelle dichiarate inagibili con provvedimento dell'autorità al momento della



[10]: Ho una casa con una cantina di pertinenza, rientra nella garanzia “Alluvione, inondazione e allagamento del fabbricato”? Sì, in fase di sottoscrizione di polizza è importante dichiarare la presenza di piani interrati al fine di valutare il RISCHIO nel modo corretto.

sottoscrizione della presente POLIZZA;

7) ai PANNELLI FOTOVOLTAICI, alle COLONNINE DI RICARICA (WALL BOX) e agli accumulatori salvo che non sia esplicitamente presente in POLIZZA la Sezione 5 - Energy;

Relativamente alla garanzia ALLAGAMENTO, sono esclusi anche i danni:

- 8) connessi al diretto effetto di eruzioni vulcaniche, penetrazioni di acqua marina, valanghe, slavine;
- 9) causati da crollo e collasso strutturale;
- 10) causati da rottura di impianti automatici di estinzione, idrici, igienici e termici.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 83 - Forma dell'assicurazione

L'ASSICURAZIONE è stipulata nella forma a VALORE INTERO.

Art. 84 - Limiti di indennizzo

In caso di ALLUVIONE o INONDAZIONE il pagamento dell'INDENNIZZO sarà effettuato **con l'applicazione di uno SCOPERTO pari al 10% del danno con un minimo non indennizzabile pari a € 10.000,00 (diecimila).**

In caso di ALLAGAMENTO il pagamento dell'INDENNIZZO sarà effettuato **con l'applicazione di uno SCOPERTO pari al 10% del danno con il minimo di € 1.000,00 (mille).**

Art. 85 - Operatività della garanzia

L'ASSICURAZIONE vale per i fabbricati indicati in POLIZZA.

È condizione essenziale per l'operatività delle garanzie che l'ABITAZIONE assicurata:

- a) rientri nelle definizioni di FABBRICATO e nella tipologia di FABBRICATO indicate nel glossario;
- b) abbia le CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE e di destinazione d'uso definite nel glossario.

Se ASSICURATO il FABBRICATO locato, tutte le garanzie operanti in questa sezione sono prestate in favore del PROPRIETARIO del FABBRICATO indicato in POLIZZA. La copertura assicurativa è operante, per un periodo massimo di 24 (ventiquattro) mesi consecutivi, anche durante l'esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA o dei LAVORI DI COMPLETAMENTO della ABITAZIONE assicurata.

Inoltre, ai fini della garanzia ALLUVIONE, INONDAZIONE e ALLAGAMENTO, il CONTRAENTE dichiara che il FABBRICATO non è:

- danneggiato in forma visibile ed evidente, a causa di precedenti alluvioni, inondazioni e allagamenti;
- considerato abusivo ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia;
- dichiarato inagibile con provvedimento dell'Autorità.

Le predette dichiarazioni sono essenziali al fine della assicurabilità del FABBRICATO per la presente Sezione.

Art. 86 - Decorrenza della garanzia

Per la decorrenza di tale garanzia si rimanda all'Art. 16 - Termini di aspettativa.

Qualora la presente ASSICURAZIONE sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto a un'ASSICURAZIONE precedente stipulata con la COMPAGNIA a garanzia del medesimo RISCHIO, la carenza di 10 (dieci) giorni non opera per tutte le prestazioni e le somme assicurate già previste con il contratto precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni e le maggiori somme assicurate inserite con il presente contratto.

Art. 87 - Estensione territoriale

L'ASSICURAZIONE è operante per i danni occorsi **esclusivamente** nel territorio italiano.

 Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella E - Alluvione, inondazione e allagamento del fabbricato
Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

Garanzia	Scoperto/Minimo per sinistro	Somma assicurata
Alluvione, inondazione e allagamento del fabbricato (Art. 80)	Scoperto 10% minimo € 10.000,00 <u>Per allagamento</u> : scoperto 10% minimo € 1.000,00	50% somma assicurata "Incendio del fabbricato" <u>Per allagamento</u> : fino € 50.000,00
Demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del sinistro (Art. 80, lettera d)	Scoperto 10% minimo € 10.000,00 <u>Per allagamento</u> : scoperto 10% minimo € 1.000,00	Fino al 10% dell'indennizzo con massimo € 20.000,00
Riprogettazione del fabbricato, direzione dei lavori, oneri per la ricostruzione (Art. 80, lettera e)	Scoperto 10% minimo € 10.000,00 <u>Per allagamento</u> : scoperto 10% minimo € 1.000,00	Fino 10% dell'Indennizzo con massimo € 10.000,00

4.4

Alluvione, inondazione e allagamento del contenuto

COSA È ASSICURATO

Art. 88 - Oggetto della garanzia “Alluvione, inondazione e allagamento del contenuto”^[11]

La COMPAGNIA indennizza i DANNI MATERIALI E DIRETTI al CONTENUTO, anche se di proprietà di terzi, causati da:

- a) ALLUVIONE E INONDAZIONE
- b) ALLAGAMENTO a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da EVENTI ATMOSFERICI;
- c) INCENDIO, ESPLOSIONE, SCOPPIO conseguente a ALLUVIONE, INONDAZIONE e ALLAGAMENTO; anche se tali eventi sono causati da TERREMOTO.

La COMPAGNIA rimborsa, se conseguenti a evento indennizzabile e in eccedenza alle somme assicurate e ai massimi Indennizzi previsti all'Art. 89 - Delimitazioni, anche le spese sostenute:

- d) per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del SINISTRO alla più vicina discarica autorizzata. **La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 10% dell'INDENNIZZO con il massimo di € 20.000,00 (ventimila).**

In caso di ALLUVIONE E INONDAZIONE verificatesi nelle 168 (centosessantotto) ore successive a ogni evento che ha dato luogo al SINISTRO indennizzabile, le stesse sono attribuite a un medesimo episodio e i relativi danni sono considerati pertanto “singolo SINISTRO”.

Art. 89 - Delimitazioni

La garanzia è prestata **fino al raggiungimento del 100% della relativa SOMMA ASSICURATA indicata in POLIZZA sezione 3 - INCENDIO e altri eventi al contenuto con il massimo di € 15.000,00 (quindicimila) in caso di ALLAGAMENTO.**

Tali limiti sono operanti per uno o più sinistri avvenuti nella stessa annualità assicurativa.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 90 - Beni non compresi in garanzia

Non sono compresi in garanzia:

- 1) i documenti, gli archivi, i disegni, i registri, le merci destinate a uso professionale;
- 2) i veicoli a motore (a eccezione di biciclette a pedalata assistita, hoverboard, segway, monopattini e monowheel);
- 3) la perdita o il deterioramento di carte di credito e titoli di credito.

Art. 91 - Rischi esclusi

Sono esclusi i danni:

- 1) al FABBRICATO salvo che non sia presente in POLIZZA la garanzia di cui alla Sezione 4.3 – Alluvione, inondazione e allagamento del fabbricato;
- 2) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, FRANAMENTO, cedimento o smottamento del terreno;
- 3) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'ALLUVIONE, dell'INONDAZIONE o dell'ALLAGAMENTO del CONTENUTO;
- 4) da SCOPPIO causato da “gelo” o da “COLPO D'ARIETE”;



[11]: Vivo in affitto e una parte del mio contenuto è nella cantina del proprietario del palazzo. In caso di alluvione sono tutelati i miei averi? Sì, l'importante è che in fase di sottoscrizione di polizza venga dichiarata la presenza di piani interrati al fine di valutare il rischio nel modo corretto.

- 5) a enti mobili all'aperto;
- 6) a FABBRICATO considerato abusivo ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia, nonché a quelle dichiarate inagibili con provvedimento dell'autorità al momento della sottoscrizione della presente POLIZZA;
- 7) ai documenti, gli archivi, i disegni, ai registri, alle merci destinate a uso professionale, ai veicoli a motore, alla perdita o al deterioramento di carte di credito e titoli di credito.

Relativamente alla garanzia ALLAGAMENTO, sono esclusi anche i danni:

- 8) connessi al diretto effetto di eruzioni vulcaniche, penetrazioni di acqua marina, valanghe, slavine;
- 9) causati da crollo e collasso strutturale;
- 10) causati da rottura di impianti automatici di estinzione, idrici, igienici e termici.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 92 - Forma dell'assicurazione

L'ASSICURAZIONE è prestata in base alla scelta effettuata dal CONTRAENTE in fase di emissione come meglio specificato all'Art. 57 - Forma dell'assicurazione incendio del contenuto.

Art. 93 - Limiti di indennizzo

In caso di ALLUVIONE o INONDAZIONE il pagamento dell'INDENNIZZO sarà effettuato **con l'applicazione di uno SCOPERTO pari al 10% del danno con un minimo non indennizzabile pari a € 3.000,00 (tremila), salvo ove diversamente indicato.**

In caso di ALLAGAMENTO il pagamento dell'INDENNIZZO sarà effettuato **con l'applicazione di uno SCOPERTO pari al 10% del danno con il minimo di € 1.000,00 (mille).**

Art. 94 - Operatività della garanzia

L'ASSICURAZIONE vale per il CONTENUTO del FABBRICATO indicato in POLIZZA.

È condizione essenziale per l'operatività delle garanzie che il FABBRICATO assicurato:

- a) rientri nelle definizioni di FABBRICATO e nella tipologia di FABBRICATO indicato nel glossario;
- b) abbia le CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE e di destinazione d'uso definite nel glossario.

Se assicurato il FABBRICATO locato, tutte le garanzie operanti in questa sezione sono prestate in favore dell'ASSICURATO.

Inoltre, ai fini della garanzia ALLUVIONE, INONDAZIONE e ALLAGAMENTO, il CONTRAENTE dichiara che il FABBRICATO non è:

- danneggiato in forma visibile ed evidente, a causa di precedenti alluvioni, inondazioni e allagamenti;
- considerato abusivo ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia;
- dichiarato inagibile con provvedimento dell'Autorità.

Le predette dichiarazioni sono essenziali al fine della assicurabilità del CONTENUTO per la presente Sezione.

Art. 95 - Decorrenza della garanzia

Per la decorrenza di tale garanzia si rimanda all'Art. 16 - Termini di aspettativa.

Qualora la presente ASSICURAZIONE sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto a un'ASSICURAZIONE precedente stipulata con la COMPAGNIA a garanzia del medesimo RISCHIO, la carenza di 10 (dieci) giorni non opera per tutte le prestazioni e le somme assicurate già previste con il contratto precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni e le maggiori somme assicurate inserite con il presente contratto.

Art. 96 - Estensione territoriale

L'ASSICURAZIONE è operante per i danni occorsi esclusivamente nel territorio italiano.

 Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella F - Alluvione, inondazione e allagamento del contenuto
Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

Garanzia	Scoperto/Minimo per sinistro	Somma assicurata
Alluvione, inondazione e allagamento del contenuto (Art. 88)	Scoperto 10% minimo € 3.000,00 <u>Per allagamento:</u> scoperto 10% minimo € 1.000,00	100% Somma assicurata "Incendio del contenuto" <u>Per allagamento:</u> fino € 15.000,00
Demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del sinistro (Art. 88, lettera d)	Scoperto 10% minimo € 3.000,00 <u>Per allagamento:</u> scoperto 10% minimo € 1.000,00	10% dell'indennizzo con massimo € 20.000,00

COSA È ASSICURATO**Art. 97 - Oggetto della garanzia "Energy"**

La COMPAGNIA si obbliga, nei limiti, alle condizioni di assicurazione e con le modalità che seguono, a indennizzare i DANNI MATERIALI E DIRETTI derivanti da sinistri a:

- PANNELLI FOTOVOLTAICI;
- COLONNINE DI RICARICA (WALL BOX);
- Accumulatori di energia;

collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati.

Art. 98 - Incendio ed eventi atmosferici

La COMPAGNIA indennizza i DANNI MATERIALI E DIRETTI causati da:

- a) INCENDIO e altri eventi;
- b) EVENTI ATMOSFERICI;

quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni.

La garanzia di cui alla lettera a) è prestata con uno **SCOPERTO del 10% con il minimo non indennizzabile di € 400,00 (quattrocento) per SINISTRO.**

La garanzia di cui alla lettera b), è prestata con uno **SCOPERTO del 10% con il minimo non indennizzabile di € 1.000,00 (mille) per SINISTRO.**

Art. 99 - Terremoto, alluvione, inondazione e allagamento

La COMPAGNIA indennizza i DANNI MATERIALI E DIRETTI cagionati da TERREMOTO, ALLUVIONE, INONDAZIONE e ALLAGAMENTO.

Tale estensione è prestata con uno **SCOPERTO del 20% con il minimo non indennizzabile di € 1.000,00 (mille)** per ogni SINISTRO e fino alla concorrenza **della SOMMA ASSICURATA** per ubicazione e annualità assicurativa. La concorrenza massima della SOMMA ASSICURATA **è complessiva sia per il RISCHIO TERREMOTO, sia per ALLUVIONE, INONDAZIONE e ALLAGAMENTO.**

Art. 100 - Scioperi, sommosse, atti vandalici, tumulti popolari, atti di sabotaggio organizzato

La COMPAGNIA indennizza i DANNI MATERIALI E DIRETTI causati da persone che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio, ferme restando tutte le altre delimitazioni ed esclusioni previste dalle condizioni di assicurazione.

La garanzia è prestata con uno **SCOPERTO del 10% con il minimo non indennizzabile di € 400,00 (quattrocento) per ogni SINISTRO.**

Art. 101 - Furto e rapina

La COMPAGNIA indennizza il FURTO e la rapina a danno dell'ASSICURATO. **Tale garanzia è prestata con uno SCOPERTO del 10% con il minimo non indennizzabile di € 400,00 (quattrocento) per ogni SINISTRO.**

COSA NON È ASSICURATO**Art. 102 - Rischi esclusi**

L'ASSICURAZIONE non comprende i danni:

- 1) ai PANNELLI FOTOVOLTAICI collocati al suolo;
- 2) di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;
- 3) causati da difetti già esistenti e di cui il CONTRAENTE o l'ASSICURATO erano a conoscenza;
- 4) causati con dolo o colpa grave del CONTRAENTE o delle persone cui debba rispondere a norma di legge, o dell'ASSICURATO
- 5) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o dovuti a smarrimento, ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche. Sono inoltre esclusi tutti i danni, guasti e difetti la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni del Contratto di assistenza tecnica per apparecchiature elettriche e/o elettroniche anche se non sottoscritto dall'ASSICURATO. Resta comunque stabilito che la COMPAGNIA non è obbligata per costi di modifica e/o aggiornamento delle COSE assicurate. I danni imputabili a variazione di tensione e/o corrente sono risarciti a condizione che l'impianto assicurato sia alimentato con idonei sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature;
- 6) verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, montaggio, smontaggio o Collaudo, salvo che tali operazioni siano dovute a manutenzione e revisione eseguite sul luogo di installazione;
- 7) verificatisi in occasione di TERREMOTO, ALLUVIONE, INONDAZIONE, ALLAGAMENTO maremoto o eruzione vulcanica; salvo quanto previsto all'Art 99 - Terremoto, alluvione, inondazione e allagamento;
- 8) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore;
- 9) verificatisi in occasione di atto di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellioni, insurrezioni, assunzioni o usurpazioni di poteri di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, scioperi, serrate, tumulti, sommosse popolari, occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto, atti di persone che agiscono per conto o in connessione con organizzazioni la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il governo di diritto o di fatto, a influenzarlo con il Terrorismo o la violenza, atti vandalici e dolosi, atti di Terrorismo o di sabotaggio, salvo che il CONTRAENTE o l'ASSICURATO provi che il SINISTRO non ha alcun rapporto con tali eventi e salvo quanto previsto all'Art. 100 - Scioperi, sommosse, atti vandalici, tumulti popolari, atti di sabotaggio organizzato;
- 10) verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o di contaminazioni radioattive, salvo che l'ASSICURATO o il CONTRAENTE provino che il SINISTRO non ha alcun rapporto con tali eventi;
- 11) indiretti da qualsiasi causa originati;
- 12) derivanti da guasti meccanici e/o elettrici:
 - a) a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade o ad altre fonti di luce salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili ad altre parti dei pannelli solari e fotovoltaici e delle COLONNINE DI RICARICA;
 - b) al materiale refrattario, a utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, nonché a forme, matrici, aghi, stampi, mole, organi di frantumazione, nastri trasportatori, tappeti per tessitura e industria cartaria, funi, corde, cinghie, pneumatici, gomme e simili salvo che tali danni siano conseguenza diretta di danni risarcibili verificatisi ad altre parti dei PANNELLI FOTOVOLTAICI e delle COLONNINE DI RICARICA;
- 13) di serie, intendendosi per tali quelli derivanti da sinistri dovuti a uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più COSE e in diversi periodi annui di ASSICURAZIONE;
- 14) i difetti di rendimento dei pannelli solari e fotovoltaici e delle COLONNINE DI RICARICA;
- 15) a macchine e impianti sperimentali o prototipi nonché COSE di natura estetica e promozionale;
- 16) a COSE e/o persone e le perdite patrimoniali derivanti da perdita, alterazione, distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità dei dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, nonché ogni interruzione di attività conseguente a quanto precedentemente riportato, se generato da atto doloso informatico (Cyber crime), Denial of service, disservizio del fornitore di servizi

IT di outsourcing e interruzione generalizzata della connettività internet avvenuta in una o più nazioni o continenti.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 103 - Scoperti^[12]

Per ogni SINISTRO indennizzabile la COMPAGNIA applicherà uno SCOPERTO come specificamente indicato negli articoli precedenti.

Art. 104 - Limiti di indennizzo

La SOMMA ASSICURATA è a scelta del CONTRAENTE ed è indicata in POLIZZA. Questa deve corrispondere al costo di rimpiazzo a nuovo al momento del SINISTRO, ossia al prezzo di listino, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana, montaggio e COLLAUDO **ed escluso ogni sconto o prezzo di favore**, di una cosa nuova uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento economico.

Art. 105 - Estensione territoriale

L'ASSICURAZIONE è operante per i danni occorsi **esclusivamente** nel territorio italiano.

 Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

 [12]: Es: Come viene applicato lo scoperto 20% con il minimo non indennizzabile di € 1.000,00? Valore del bene: € 10.000,00 Somma assicurata: € 10.000,00 Si verifica un sinistro e l'ammontare del danno è € 3.000,00. Calcolo dello scoperto: € 3.000,00 x 20% = € 600,00. Verifica del minimo non indennizzabile: Poiché lo scoperto pari a € 600,00, risulta inferiore all'importo previsto come minimo non indennizzabile di € 1.000,00, dall'ammontare del danno di € 3.000,00 sono detratti € 1.000,00; pertanto, l'ammontare dell'indennizzo è di € 2.000,00.

Tabella G - Energy
Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

Garanzia	Scoperto/minimo per sinistro	Somme assicurata
Energy (Art. 97)	Specifica per sotto garanzia	Somma assicurata indicata in polizza
Incendio ed eventi atmosferici (Art. 98)	<u>Per incendio</u> : scoperto 10% con minimo € 400,00 <u>Per eventi atmosferici</u> : scoperto 10% minimo € 1.000,00	Somma assicurata indicata in polizza
Terremoto, alluvione, inondazione e allagamento (Art. 99)	Scoperto 20% con minimo € 1.000,00	Somma assicurata indicata in polizza
Danni causati da scioperi, tumulti e sommosse popolari, atti vandalici e dolosi, sabotaggio organizzato (Art. 100)	Scoperto 10% con minimo € 400,00	Somma assicurata indicata in polizza
Danni causati da furto e rapina (Art. 101)	Scoperto 10% con minimo € 400,00	Somma assicurata indicata in polizza

COSA È ASSICURATO

Art. 106 - Oggetto della garanzia “furto e rapina”

La COMPAGNIA si impegna a corrispondere un INDENNIZZO, per le garanzie di seguito riportate, in caso di FURTO di beni facenti parte del CONTENUTO dell'ABITAZIONE PRINCIPALE e/o SECONDARIA, a opera di soggetti introdottisi nei locali in uno dei seguenti modi:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, grimaldelli o di arnesi simili;
- b) mediante uso fraudolento di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte in modo fraudolento all'ASSICURATO o a persone alle quali l'ASSICURATO le abbia affidate. Tale garanzia è operante dalle ore 24:00 del giorno della denuncia dello smarrimento o sottrazione all'Autorità Giudiziaria o di Polizia fino alle ore 24:00 del quinto giorno successivo;
- c) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- d) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, e asportando poi la refurtiva a locali chiusi, pertanto violandone le difese dall'interno mediante rottura o scasso;
- e) all'esterno dei locali oggetto della copertura, **nei limiti del 15% della SOMMA ASSICURATA**, fermi i limiti previsti dall'Art. 117 - Limiti di indennizzo, ai DANNI MATERIALI E DIRETTI causati da FURTO e rapina di:
 - EFFETTI PERSONALI e di COSE di uso domestico e personale dell'ASSICURATO:
 - contenuti nei locali di villeggiatura (camere di albergo, dimore saltuarie, pensioni) nel periodo temporaneo di occupazione;
 - sottratti allo stesso a seguito di infortunio o improvviso malore;
 - posti in aereo, in vagoni letto o in cabine di navi, purché sia stata fatta la relativa denuncia al vettore;
 - contenuti nel bagagliaio di autovetture, solo se il SINISTRO è conseguenza del FURTO totale dell'autovettura regolarmente chiusa;
 - beni facenti parte del CONTENUTO in temporaneo affidamento presso terzi per deposito, pulizia, manutenzione o riparazione, conservazione comprese pellicce e capi di abbigliamento custoditi in istituti di custodia specializzati e PREZIOSI e VALORI depositati in cassette di sicurezza di Istituti di Credito. L'estensione per la rapina è sempre operante mentre per il FURTO il SINISTRO deve comportare lo scasso dei mezzi di chiusura dei locali di terzi presso i quali i beni oggetto della presente estensione sono temporaneamente affidati.

Art. 107 - Altre garanzie sempre operanti

L'ASSICURAZIONE è inoltre estesa ai danni materiali diretti e indiretti, conseguenti a SINISTRO indennizzabile per:

- a) rapina, intesa come sottrazione di COSE mediante violenza alla persona o minaccia, avvenuta nei locali indicati in POLIZZA, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- b) FURTO e danni cagionati dai ladri, al fine di commettere il FURTO o la rapina o tentare di commetterli, alle parti di FABBRICATO costituenti i locali contenenti le COSE assicurate e agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e aperture dei locali stessi ivi comprese casseforti a muro e non, camere di sicurezza e corazzate (**esclusi i relativi contenuti**) e le rispettive porte, compresi i danni agli impianti di allarme e il FURTO degli infissi.
- c) sostituire le serrature d'ingresso nei locali oggetto della copertura nonché le spese sostenute per

rientrare in detti locali, quando lo smarrimento o la sottrazione sia stato denunciato alle competenti autorità. La garanzia è prestata **fino a concorrenza di € 200,00 (duecento), senza applicazione della FRANCHIGIA prevista all'Art. 113 - Franchigia** ed è operante dalle ore 24:00 del giorno di denuncia fino alle ore 24:00 del quinto giorno successivo;

- d) la duplicazione dei DOCUMENTI PERSONALI distrutti o danneggiati all'ASSICURATO o ai componenti del NUCLEO FAMILIARE, in occasione degli eventi previsti al punto a) del presente articolo. La presente garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 300,00 (trecento) per SINISTRO e per annualità assicurativa senza applicazione della FRANCHIGIA.**
- e) le spese sostenute per installare o potenziare i mezzi di protezione e di chiusura danneggiati con serrature, blindature, inferriate, congegni di bloccaggio e impianti di allarme, al fine di migliorare l'efficacia protettiva dei mezzi esistenti violati in occasione di FURTO consumato o tentato durante la validità della copertura. La garanzia è prestata nell'ambito della SOMMA ASSICURATA **fino a un massimo di € 600,00 (seicento) per annualità assicurativa;**
- f) Furto o guasti a videocitofoni e impianti di allarme, il tutto relativo a vani di uso comune, causati dai ladri in occasione di FURTO o tentato FURTO con un **massimo risarcimento annuo pari a € 500,00 (cinquecento).**

Art. 108 - Scippo e rapina all'esterno dell'abitazione

La COMPAGNIA, nei limiti della SOMMA ASSICURATA di € 5.000,00 (cinquemila) ricomprende in garanzia i DANNI MATERIALI E DIRETTI causati da scippo e rapina, commessi all'esterno dei locali oggetto della copertura, sulla persona dell'ASSICURATO e del NUCLEO FAMILIARE come definito nel glossario di POLIZZA, di denaro, PREZIOSI, VALORI, pellicce, capi di vestiario e oggetti personali.

Nel caso in cui l'ASSICURATO sia di età inferiore ai 14 (quattordici) anni, non accompagnato da persona maggiorenne, il massimo INDENNIZZO è fissato in € 300,00 (trecento).

Art. 109 - Furto con forzatura di mezzi di protezione pur in presenza di aperture non protette

La COMPAGNIA corrisponderà all'ASSICURATO, qualora venga accertato che alcune aperture non sono protette in maniera conforme a quanto riportato in POLIZZA, se l'introduzione nei locali avviene forzando mezzi di protezione e chiusura di aperture protette in modo conforme a quello indicato, l'intero importo liquidabile a termini di POLIZZA.

Art. 110 - Furto con presenza di persone

Nel caso di **presenza di persone** all'interno del FABBRICATO assicurato, la garanzia è comunque operante anche se **non vengono posti in essere i mezzi di protezione** e chiusura delle finestre. In caso di SINISTRO, la COMPAGNIA corrisponderà all'ASSICURATO **l'80% dell'importo liquidabile a termini di POLIZZA.**

Art. 111 - Impianto d'allarme

Qualora l'ASSICURATO abbia richiesto l'indicazione **della presenza di IMPIANTO D'ALLARME, l'ASSICURAZIONE è operante a condizione che:**

- a) i locali contenenti le COSE assicurate siano protetti da impianto automatico di allarme antifurto le cui caratteristiche tecniche risultino dal "certificato di installazione e di collaudo" redatto e firmato dalla ditta installatrice e controfirmato dall'ASSICURATO;
- b) detto impianto sia messo in funzione ogni qualvolta nei locali contenenti le COSE assicurate non vi sia presenza di persone;
- c) l'ASSICURATO si obbliga a mantenere efficiente l'impianto stesso, facendolo revisionare almeno una volta all'anno dalla ditta installatrice o da altra ditta da essa riconosciuta;
- d) a fare apportare modifiche, ampliamenti o ripartizioni all'impianto e agli apparecchi sia soltanto la ditta installatrice, salvo quanto trattasi di lavori di lieve entità, per l'esecuzione dei quali devono essere comunque richieste le necessarie istruzioni alla ditta installatrice medesima;
- e) si abbia cura che i lavori siano eseguiti con la maggiore rapidità affinché l'impianto rimanga per il minor tempo possibile inattivo.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 112 - Rischi esclusi

Fermo restando quanto previsto dagli Artt. 115 - Mezzi di chiusura rafforzati - Clausola 24A e 116 - Condizioni di assicurabilità - Clausola 24B, non sono compresi in garanzia i danni:

- 1) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare, invasione, purché il SINISTRO sia in rapporto con tali eventi;
- 2) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura, purché il SINISTRO sia in rapporto con tali eventi;
- 3) commessi o agevolati con dolo o colpa grave del CONTRAENTE o dell'ASSICURATO;
- 4) commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone delle quali il CONTRAENTE o l'ASSICURATO deve rispondere;
 - incaricati della sorveglianza delle COSE stesse o dei locali che le contengono;
 - dipendenti dell'ASSICURATO;
- 5) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso;
- 6) causati alle COSE assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del FURTO;
- 7) avvenuti durante l'esecuzione di LAVORI DI COMPLETAMENTO o di LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA dell'ABITAZIONE assicurata;
- 8) da FURTO avvenuti quando non esistano i mezzi di chiusura indicati all'Art. 116 - Condizioni di assicurabilità 24B e quelli commessi attraverso le luci di serramenti, inferriate o intelaiature fisse, senza effrazione delle relative strutture o congegni di chiusura;
- 9) ai PANNELLI FOTOVOLTAICI, alle COLONNINE DI RICARICA (*WALL BOX*) e agli accumulatori salvo che non sia esplicitamente presente in POLIZZA la garanzia della sezione 5 - Energy.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 113 - Franchigia

Salvo ove diversamente indicato, per ogni SINISTRO indennizzabile la COMPAGNIA applicherà **una FRANCHIGIA di € 200,00 (duecento)**.

Art. 114 - Forma dell'assicurazione

L'ASSICURAZIONE è prestata in base alla scelta effettuata dal CONTRAENTE in fase di emissione come meglio specificato all'Art. 57 - Forma dell'assicurazione incendio del contenuto.

Art. 115 - Mezzi di chiusura rafforzati - Clausola 24A

Nel caso in cui nel contratto il CONTRAENTE dichiari "Sì" relativamente alla "Clausola 24A" così come indicato in POLIZZA, **la garanzia è prestata alla condizione essenziale che** ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le COSE assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 (quattro) metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani praticabili e accessibili per via ordinaria dall'esterno, senza l'impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 (quindici) mm o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 (quindici) mm, ancorate nel muro, con luci se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 (cinquanta) e 18 (diciotto) cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 (quattrocento) cmq.

Sono pertanto esclusi, in quanto non sia diversamente convenuto, i danni di FURTO avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura indicati

all'Art. 116 - Condizioni di assicurabilità - Clausola 24B, oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.

Quando l'introduzione dei ladri avvenga forzando mezzi di chiusura e protezione di aperture che non rispettano quanto sopra indicato ma rispettano comunque quanto **previsto all'Art. 116 - Condizioni di assicurabilità - Clausola 24B, in caso di SINISTRO, la COMPAGNIA corrisponderà all'ASSICURATO l'80% dell'importo liquidabile a termini di POLIZZA.**

Resta espressamente convenuto fra le parti che se viene accertato che i mezzi di chiusura e protezione, pur conformi a quelli indicati nel presente articolo non sono operanti e sussistono evidenti tracce di rottura di vetri non antisfondamento e/o scasso della relativa struttura, **la COMPAGNIA corrisponderà all'ASSICURATO il 65% dell'importo liquidabile a termini di POLIZZA senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'INDENNIZZO, farlo assicurare ad altri.**

Se per le COSE assicurate sono previsti in POLIZZA degli specifici MEZZI DI CUSTODIA, la COMPAGNIA è tenuta al pagamento dell'INDENNIZZO soltanto se l'autore del FURTO, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi mediante rottura o scasso degli stessi.

Sono parificati ai danni del FURTO i danni causati alle COSE assicurate per commettere il FURTO o per tentare di commetterlo.

Art. 116 - Condizioni di assicurabilità - Clausola 24B

Salvo quanto previsto all'Art. 106 - Oggetto della garanzia "Furto e rapina", punti b), c), d), e purché non sia operante quanto indicato all'Art. 115 - Mezzi di chiusura rafforzati - Clausola 24A, **la copertura è valida a condizione** che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le COSE assicurate, situati in linea verticale a meno di 4 (quattro) m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di chiusura:

- a) robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, VETRO ANTISFONDAMENTO, metallo o lega metallica e altri simili materiali comunemente impiegati in edilizia, il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (barre, catenacci e simili manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- b) inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre in metallo o di lega metallica diverse dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Sono esclusi i danni da FURTO avvenuti quando non esistano i mezzi di chiusura sopra indicati e quelli commessi attraverso le luci di serramenti, inferriate o intelaiature fisse, senza effrazione delle relative strutture o congegni di chiusura.

Resta espressamente convenuto fra le parti che se viene accertato che i mezzi di chiusura e protezione, pur conformi a quelli sopra indicati, non sono operanti e sussistono evidenti tracce di rottura di vetri non antisfondamento e/o scasso della relativa struttura, **la COMPAGNIA corrisponderà all'ASSICURATO l'80% dell'importo liquidato a termini di POLIZZA** senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'INDENNIZZO, farlo assicurare ad altri.

Art. 117 - Limiti di indennizzo

Le garanzie della presente sezione sono prestate al CONTENUTO nella forma di ASSICURAZIONE e per le somme assicurate, scelte dal CONTRAENTE, specificate nel contratto.

Si precisa che:

- se l'ASSICURAZIONE è prestata a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO sono operanti i seguenti sottolimiti:
 - a) per i PREZIOSI, fino al raggiungimento del 10% della SOMMA ASSICURATA **con il massimo di € 10.000,00 (diecimila);**
 - b) per i VALORI, fino al raggiungimento del 5% della SOMMA ASSICURATA **con il massimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento);**
 - c) per gli OGGETTI SPECIALI la garanzia è prestata **fino al raggiungimento di € 35.000,00 (trentacinquemila)** per singolo oggetto;
 - d) per gli oggetti nelle DIPENDENZE la garanzia è prestata **fino al raggiungimento del 20% della SOMMA ASSICURATA** con **SCOPERTO pari al 10% del danno e minimo € 250,00**

(duecentocinquanta);

e) per gli elettrodomestici acquistati nuovi da oltre 60 (sessanta) mesi: **l'INDENNIZZO non potrà essere superiore al triplo del valore reale ed effettivo degli stessi al momento del SINISTRO.**

- se l'ASSICURAZIONE è prestata a VALORE INTERO sono operanti i seguenti sottolimiti:

a1) per i PREZIOSI, **fino al raggiungimento del 10% della SOMMA ASSICURATA con il massimo di € 15.000,00 (quindicimila);**

b1) per i VALORI, **fino al raggiungimento del 5% della SOMMA ASSICURATA con il massimo di € 3.000,00 (tremila);**

c1) per gli OGGETTI SPECIALI la garanzia è prestata **fino al raggiungimento di € 40.000,00 (quarantamila) per singolo oggetto;**

d1) per gli oggetti nelle DIPENDENZE la garanzia è prestata **fino al raggiungimento del 20% della SOMMA ASSICURATA con applicazione di uno SCOPERTO pari al 10% del danno e minimo € 250,00 (duecentocinquanta);**

e1) per gli elettrodomestici acquistati nuovi da oltre 60 (sessanta) mesi: **l'INDENNIZZO non potrà essere superiore al triplo del valore reale ed effettivo degli stessi al momento del SINISTRO.**

Art. 118 - Concomitanza di più scoperti

Qualora siano concomitanti più scoperti a carico dell'ASSICURATO **si applicherà uno SCOPERTO unico**, dato dalla somma dei singoli scoperti, **con il massimo SCOPERTO del 35%.**

Art. 119 - Estensione territoriale

L'ASSICURAZIONE è operante per i danni occorsi **esclusivamente** nel territorio italiano.

 Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella H - Furto e rapina
Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

Garanzia/Argomento	Franchigia/Scoperto/minimo per sinistro	Massimo indennizzo
Furto con chiavi vere smarrite o sottratte (Art. 106, lettera b)	Franchigia € 200,00	Somma assicurata indicata in polizza
Furto all'estero dei locali (Art. 106, lettera e)	Franchigia € 200,00	Fino al 15% della somma assicurata indicata in polizza
Furto e danni cagionati dai ladri, al fine di commettere il furto o la rapina o tentare di commetterli, alle parti di Fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate e agli infissi (Art. 107, lettera b)	Franchigia € 200,00	Somma assicurata indicata in polizza
Spese per sostituire le serrature d'ingresso (Art. 107, lettera c)	-	Fino € 200,00
Duplicazione dei documenti personali (Art. 107, lettera d)	-	Fino € 300,00
Spese per potenziare i mezzi di protezione danneggiati (Art. 107, lettera e)	Franchigia € 200,00	Fino € 600,00
Furto o guasti a videocitofoni (Art. 107, lettera f)	Franchigia € 200,00	Fino € 500,00
Scippo e rapina all'esterno dell'abitazione (Art. 108)	Franchigia € 200,00	Fino € 5.000,00 <u>In caso di scippo a minorenni fino a 14 anni:</u> fino € 300,00
Furto con presenza di persone (Art. 110)	Scoperto 20%	Fino all'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza

Tipologia di beni	Primo rischio assoluto	Valore intero	Franchigia per entrambe per opzioni
Per preziosi (Art. 117, lettera a)	10% Somma assicurata "Furto e rapina" con massimo € 10.000,00	10% Somma assicurata "Furto e rapina" con massimo € 15.000,00	Franchigia € 200,00
Per valori (Art. 117, lettera b)	5% Somma assicurata "Furto e rapina" con massimo € 2.500,00	5% Somma assicurata "Furto e rapina" con massimo € 3.000,00	Franchigia € 200,00
Oggetti speciali (Art. 117, lettera c)	Fino € 35.000	Fino € 40.000	Franchigia € 200,00
Oggetti nelle dipendenze (Art. 117, lettera d)	20% Somma assicurata "Furto e rapina"	20% Somma assicurata "Furto e rapina"	Scoperto 10% minimo € 250,00
Elettrodomestici acquistati da oltre 60 mesi (Art. 117, lettera e)	Indennizzo massimo pari al triplo del valore reale ed effettivo	Indennizzo massimo pari al triplo del valore reale ed effettivo	Franchigia € 200,00

COSA È ASSICURATO**Art. 120 - Oggetto della garanzia “Responsabilità civile della vita privata”**

La COMPAGNIA si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO e i componenti del suo NUCLEO FAMILIARE, nei limiti del MASSIMALE indicato in POLIZZA, delle somme che siano tenuti a corrispondere quali civilmente responsabili, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) per **i danni cagionati involontariamente a terzi per:**

- morte;
- lesioni personali;
- danneggiamenti a COSE;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata, **con esclusione** pertanto di ogni attività professionale, commerciale, industriale, agricola e lavorativa in genere.

Art. 121 - Fatti relativi alla quotidianità

La COMPAGNIA, ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 120 - Oggetto della garanzia “Responsabilità civile della vita privata”, ricomprende i rischi inerenti:

- a) somministrazione di cibi e bevande consumati nell'ABITAZIONE dell'ASSICURATO;
- b) responsabilità derivante dalla conduzione di locali adibiti a uffici o studi professionali, se intercomunicanti con l'ABITAZIONE principale o secondaria, per i danni occorsi durante l'orario di apertura al pubblico **con il limite di € 150.000,00 (centocinquantamila) per SINISTRO e annualità assicurativa;**
- c) danni commessi dai figli minori di persone non componenti la famiglia anagrafica dell'ASSICURATO stesso che, temporaneamente e a titolo gratuito, siano affidati all'ASSICURATO. **Sono esclusi i danni cagionati dai minori all'ASSICURATO e al suo NUCLEO FAMILIARE;**
- d) **INCENDIO, fumo, ESPLOSIONE e SCOPPIO derivanti da fabbricati di proprietà adibiti a civile ABITAZIONE;** in questi casi la COMPAGNIA si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per DANNI MATERIALI E DIRETTI cagionati alle COSE di terzi (ricorso terzi da INCENDIO). A parziale deroga dell'Art. 126 - Persone non considerate “terzi”, sono compresi in garanzia i danni cagionati ai beni degli ascendenti e dei discendenti, purché non conviventi. **Tale garanzia è prestata € 150.000,00 (centocinquantamila) per SINISTRO e annualità assicurativa;**
- e) alle biciclette con pedalata assistita da motore elettrico, alla circolazione di veicoli elettrici relativi alla micromobilità, salvo che gli stessi non siano soggetti all'assicurazione obbligatoria. L'utilizzo di tali mezzi è subordinato al rispetto delle norme di legge relative alla conformità del mezzo e alle regole di utilizzo dello stesso da parte del conducente. **La copertura è prestata con un limite di € 150.000,00 (centocinquantamila) per SINISTRO e una FRANCHIGIA di € 250,00 (duecentocinquanta) per danni a COSE;**
- f) a proprietà e uso di mezzi per invalidi anche se asserviti da motore elettrico e da tutti i necessari ausili. La garanzia opera nel caso in cui le persone portatrici di handicap psichico/fisico compresi tra questi le protesi, necessari per lo svolgimento della loro normale vita di siano persone delle quali l'ASSICURATO deve rispondere, ovvero nel caso in cui il portatore di handicap sia l'ASSICURATO stesso;
- g) SCOPPIO di apparecchi a vapore e degli impianti a termosifone.

Art. 122 - Fatti relativi alla famiglia e ai figli

La COMPAGNIA a integrazione di quanto previsto dall'Art. 120 - Oggetto della garanzia

“Responsabilità civile della vita privata” comprende i rischi inerenti:

- a) alla responsabilità derivante a terzi ai quali l'ASSICURATO abbia affidato i figli minori, per i fatti commessi da questi ultimi;
- b) a danni derivanti dalla proprietà e uso di cani, gatti e altri animali domestici e da cortile, nonché di cavalli da sella **con esclusione dei danni alle persone che li cavalcano**; è compresa altresì la responsabilità dei terzi ai quali l'ASSICURATO abbia temporaneamente affidato cani o altri animali domestici per la loro custodia, **purché tale custodia non costituisca attività professionale**.
- c) a eventuali danni a terzi che colf e badanti dovessero causare in occasione di lavoro o di servizio durante lo svolgimento delle loro mansioni in rapporto di dipendenza con l'ASSICURATO.

Sono considerati terzi i collaboratori familiari che, limitatamente **alle lesioni personali** dalle quali sia derivata **un'invalidità permanente non inferiore al 6%**, calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, essendo in rapporto di dipendenza con l'ASSICURATO, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

Art. 123 - Fatti relativi al tempo libero

La COMPAGNIA a integrazione di quanto previsto dall'Art. 120 - Oggetto della garanzia

“Responsabilità civile della vita privata” comprende i rischi inerenti:

- a) modellismo in genere, anche a motore, **per finalità ricreative** ivi incluse la partecipazione a gare dilettantistiche, prove e manifestazioni; nonché l'uso, nel rispetto delle normative vigenti, di droni **a scopo di svago** e in modalità VLOS **(a vista e senza ausili ottici/elettronici)**;
- b) a proprietà e detenzione di armi da fuoco, purché regolarmente denunciate, compreso l'uso personale per difesa da parte dell'ASSICURATO munito di regolare porto d'armi, per tiro a segno, tiro a volo, pesca subacquea e simili;
- c) a pratica di attività sportive, **a eccezione dei casi previsti dell'Art. 127 - Rischi esclusi, punto 2)**;
- d) bricolage in genere;
- e) a danni da INCENDIO, fumo, ESPLOSIONE e SCOPPIO a COSE di terzi che l'ASSICURATO abbia in consegna o custodia nei locali di villeggiatura non di proprietà, compresi i danni ai locali stessi;
- f) proprietà e uso di velocipedi, veicoli a mano, imbarcazioni senza motore e windsurf;
- g) coltivazione di orti e giardini per svago, compresa la guida di macchine e attrezzature anche a motore.

COME PERSONALIZZARE

Garanzie aggiuntive operanti solo se richiamate in polizza

Il contraente può scegliere di acquistare una o più tra le garanzie aggiuntive di seguito proposte che saranno operanti solo se indicate in polizza e ne sia stato pagato il relativo premio

Art. 124 - Bed&breakfast e affittacamere

La garanzia opera, a parziale deroga dell'Art. 120 - Oggetto della garanzia “Responsabilità civile della vita privata”, per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i fruitori del servizio, in conseguenza di un fatto accidentale derivante dallo svolgimento dell'attività di Bed & Breakfast (alloggio e prima colazione) e/o affittacamere a condizione che tale attività:

- sia svolta nel FABBRICATO adibito a residenza abituale dell'ASSICURATO;
- sia regolarmente denunciata e venga svolta sulla base della normativa regionale vigente e che il numero dei posti letto non sia superiore a 12 (dodici).

L'ASSICURAZIONE comprende i danni derivanti:

- dalla proprietà e/o conduzione dei locali e delle relative pertinenze;
- dalla somministrazione di cibi e bevande;
- dalla distruzione, dal deterioramento o dalla sottrazione delle COSE consegnate o non consegnate dal cliente all'ASSICURATO, **fino al raggiungimento di € 500,00 (cinquecento) per SINISTRO e per annualità assicurativa**.

Relativamente ai danni a COSE, il pagamento del risarcimento è effettuato con la detrazione di una **FRANCHIGIA di € 150,00 (centocinquanta) per SINISTRO**.

Inoltre, la garanzia risponde dei danni:

- a) causati alle COSE date in consegna e custodia all'ASSICURATO;
- b) lavaggio e stiraggio indumenti;
- c) dalla pulizia dei Locali e fornitura della biancheria.

I componenti di uno stesso NUCLEO FAMILIARE sono considerati un unico cliente. **La garanzia non vale per denaro, titoli di credito e i documenti che in genere rappresentano VALORI, per veicoli e natanti in genere e per le COSE in essi contenute.**

Tale garanzia è prestata **nel limite del massimale di € 500.000,00 (cinquecentomila).**

Art. 125 - Uso di veicoli o natanti a motore

In deroga a quanto previsto dagli Artt. 126 - Persone non considerate "terzi" e 127 - Rischi esclusi, la garanzia viene estesa:

- a) alla Responsabilità civile dell'ASSICURATO in conseguenza di INCENDIO o SCOPPIO dell'autovettura, del motociclo, del natante, comprese roulotte, carrelli trainabili e attrezzature, stazionanti in garage o aree private; la copertura comprende i danni ai locali di proprietà di terzi (box o rimesse private) anche se locati all'ASSICURATO;
- b) alla Responsabilità civile dell'ASSICURATO, nella sua qualità di trasportato, su veicolo natante a motore di proprietà altrui, compresi i danni cagionati a tali mezzi e ai terzi trasportati; inoltre la garanzia è estesa alla responsabilità delle persone trasportate su veicoli o natanti a motore di proprietà dell'ASSICURATO, per danni involontariamente causati da costoro a terzi trasportati, in conseguenza della circolazione del veicolo o natante a motore, **restano comunque esclusi i danni ai mezzi stessi;**
- c) alla Responsabilità civile dell'ASSICURATO, ai sensi dell'articolo 2048 del Codice Civile, all'avviamento di veicoli o natanti a motore da parte di soggetti che compongono il suo NUCLEO FAMILIARE di età inferiore ai 18 (diciotto) anni, la garanzia è subordinata all'esistenza, al momento del SINISTRO, di una valida ASSICURAZIONE per la Responsabilità Civile obbligatoria derivante dalla circolazione del veicolo o del natante, ed è operante esclusivamente a tutela dell'azione di rivalsa esperita dall'impresa che presta l'ASSICURAZIONE obbligatoria. Limitatamente ai danni fisici, tale garanzia è prestata **con una FRANCHIGIA assoluta di € 150,00 (centocinquanta) per SINISTRO.**

COSA NON È ASSICURATO

Art. 126 - Persone non considerate "terzi"

Non sono considerati "terzi" ai fini dell'ASSICURAZIONE:

- il CONTRAENTE;
- l'ASSICURATO, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti degli stessi;
- i componenti del NUCLEO FAMILIARE dell'ASSICURATO;
- le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'ASSICURATO, il coniuge e/o il NUCLEO FAMILIARE, subiscano un danno in occasione di lavoro o servizio, salvo quanto previsto all'Art. 122 - Fatti relativi alla famiglia e ai figli.

Art. 127 - Rischi esclusi

L'ASSICURAZIONE non comprende i danni:

- 1) derivanti dalla proprietà e dalla conduzione dell'ABITAZIONE salvo che non siano presenti in POLIZZA la Sezione 8 - Responsabilità civile della proprietà del FABBRICATO e/o Sezione 9 - Responsabilità civile della conduzione del FABBRICATO assicurato;
- 2) da partecipazione a competizioni di carattere agonistico concernenti qualsiasi disciplina sportiva e pratica, in genere, delle seguenti attività sportive: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o di ghiacciaio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, paracadutismo, sport aerei in genere, sport motoristici in genere;
- 3) derivanti dalla proprietà, uso o possesso di animali, salvo quanto previsto all'Art. 122 - Fatti relativi

alla famiglia e ai figli, lettera b);

4) da furti commessi da terzi anche qualora tali furti siano stati agevolati da una condotta colposa attiva o omissiva dell'ASSICURATO;

5) da SCOPPIO causato da "gelo" o da "COLPO D'ARIETE";

6) da detenzione o impiego di sostanze radioattive;

7) da circolazione stradale, navale e di aeromobili relativa a veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria.

Limitatamente alla circolazione in aree private, la garanzia è valida nei casi di inoperatività e/o mancanza di copertura dell'ASSICURAZIONE obbligatoria Responsabilità Civile auto e nei casi di eventuale azione di rivalsa ai sensi dell'articolo 2048 del Codice Civile esperita nei confronti dell'ASSICURATO dall'impresa che presta l'ASSICURAZIONE obbligatoria;

8) ai trasportati su veicoli a motore salvo quanto previsto all'Art. 125 - Uso di veicoli o natanti a motore, lettera b);

9) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'ASSICURATO e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate;

10) da detenzione o da impiego di esplosivi;

11) a COSE di terzi derivanti da INCENDIO o SCOPPIO di COSE dell'ASSICURATO salvo quanto previsto all'Art. 121 - Fatti relativi alla quotidianità, lettera d);

12) derivanti dall'esercizio della caccia;

13) provocati con violazione di leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione e uso di armi da fuoco;

14) derivanti da violazione di contratti di lavoro;

15) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni da guerra;

16) provocati da campi elettromagnetici;

17) provocati da insalubrità dei locali;

18) derivanti da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente prodotti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto;

19) a COSE e/o persone e le perdite patrimoniali derivanti da: perdita, alterazione, distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità dei dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, nonché ogni interruzione di attività conseguente a quanto precedentemente riportato, se generato da atto doloso informatico (Cyber crime), Denial of service, disservizio del fornitore di servizi IT di outsourcing e interruzione generalizzata della connettività internet avvenuta in una o più nazioni o continenti;

20) derivanti da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa.

21) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 128 - Franchigia^[13]

Salvo ove diversamente indicato, per ogni SINISTRO indennizzabile la COMPAGNIA applicherà **una FRANCHIGIA di € 200,00 (duecento)** per danni a COSE.

In caso di SINISTRO per danni a persona non verrà applicata alcuna FRANCHIGIA.

Art. 129 - Pluralità di assicurati

Il MASSIMALE indicato in POLIZZA rappresenta il massimo esborso della COMPAGNIA per ogni SINISTRO cui si riferisce la domanda di risarcimento; resta convenuto che, qualora l'ASSICURAZIONE venga prestata



[13]: Es: Come viene applicata la franchigia per danno causato dal mio cane di proprietà? Valore del danno à€ 1.500,00 Franchigia di € 200,00 come previsto dall'Art. 128 - Franchigia Rimborso della Compagnia per il danno à€ 1.500,00 - € 200,00 = € 1.300,00

per una pluralità di assicurati, in nessun caso la COMPAGNIA risponderà per una somma superiore a detto MASSIMALE nel caso di corresponsione di più assicurati tra loro.

Art. 130 - Estensione territoriale

L'ASSICURAZIONE si intende operante per il mondo intero.

 Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella I - Responsabilità civile della vita privata
Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

Responsabilità civile della vita privata

Garanzia	Franchigia	Massimale
Danni cagionati a terzi (morte/lesioni personali) (Art. 120)	-	Massimale
Conduzione di locali adibiti a uffici o studi professionali intercomunicanti con l'abitazione (Art. 121, lettera b)	Franchigia € 200,00	Fino € 150.000,00
Incendio, fumo, esplosione e scoppio derivanti da fabbricati adibiti a civile abitazione (ricorso terzi da incendio) (Art. 121, lettera d)	Franchigia € 200,00	Fino € 150.000,00
Danni da circolazione di veicoli elettrici relativi alla micromobilità (Art. 121, lettera e)	Franchigia € 250,00 per danni a cose	Fino € 150.000,00
Proprietà e uso di cani e gatti e altri animali domestici e da cortile (Art. 122, lettera b)	Franchigia € 200,00	Massimale
Lesioni personali a collaboratori familiari (Art. 122)	>6%	Massimale

Garanzie aggiuntive

Garanzia	Franchigia	Massimale
Danni cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale derivante dallo svolgimento dell'attività di Bed & Breakfast (Art. 124)	Franchigia € 150,00 per danni a cose	Fino € 500.000,00
Per distruzione, deterioramento o sottrazione cose consegnate e non dal cliente (Art. 124)	Franchigia € 150,00 per danni a cose	Fino € 500,00
Uso di veicoli o natanti a motore limitatamente ai danni fisici (Art. 125)	Franchigia € 150,00	Massimale

COSA È ASSICURATO**Art. 131 - Oggetto della garanzia “Responsabilità civile della proprietà del fabbricato”**

La COMPAGNIA si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO, nei limiti del MASSIMALE indicato in POLIZZA, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per DANNI MATERIALI E DIRETTI **cagionati involontariamente a terzi per:**

- morte;
- lesioni personali;
- danneggiamenti a COSE;

in conseguenza di un fatto verificatosi nella sua qualità di PROPRIETARIO del FABBRICATO indicato in POLIZZA comprensivo dei locali adibiti a uffici o studi professionali, se intercomunicanti con l'ABITAZIONE principale o secondaria, per i danni occorsi durante l'orario di apertura al pubblico.

Resta esclusa ogni responsabilità professionale inerente all'attività in essi esercitata.

Inoltre, la garanzia comprende i danni a terzi conseguenti a:

- a) spargimento d'acqua o rigurgito di fogne, nel caso in cui il danno sia conseguente a rotture accidentali di tubazioni o condutture facenti parte dei fabbricati indicati in POLIZZA, **con esclusione dei danni da gelo, umidità e stillicidio.** A parziale deroga dell'Art. 133 - Persone non considerate “terzi”, sono compresi in garanzia i danni cagionati ai beni degli ascendenti e dei discendenti, purché non conviventi;
- b) committenza a terzi per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, anche se eseguiti in economia, relativi al FABBRICATO indicato in POLIZZA, nonché per i LAVORI DI COMPLETAMENTO della ABITAZIONE assicurata, per una durata massima di 24 (ventiquattro) mesi;
- c) committenza a terzi dei lavori e servizi inerenti la custodia, il giardinaggio anche con macchine a motore, la pulizia e la vigilanza del FABBRICATO assicurato;
- d) proprietà di spazi adiacenti al FABBRICATO anche se tenuti a orto, giardino, frutteto, compresi alberi d'alto fusto e strade private, nonché attrezzature sportive e per giochi;
- e) inquinamento accidentale cioè contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo provocati da sostanze emesse e comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture dei fabbricati indicati in POLIZZA; tale estensione è prestata **fino alla concorrenza del 10% del MASSIMALE assicurato e con l'applicazione di uno SCOPERTO del 10% con il minimo di € 500,00 (cinquecento) per ogni SINISTRO;**
- f) **DANNI INDIRETTI** cioè conseguenti a sospensioni o interruzioni (totali o parziali) dell'utilizzo di beni, nonché delle attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, di terzi;
- g) **DANNI INDIRETTI relativi alle quote di proprietà delle parti comuni** in caso di ABITAZIONE in condominio o comproprietà. **Escluso ogni obbligo** di tipo solidale con condomini o comproprietari e per l'eventuale eccedenza o scopertura di contratti assicurativi condominiali o di comproprietari stipulati nell'interesse di tutti;
- h) ai danni da FURTO cagionati a terzi a opera di persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi fatti erigere dall'ASSICURATO sui fabbricati indicati in POLIZZA. Tale estensione è prestata **fino alla concorrenza del 10% del MASSIMALE assicurato con l'applicazione di uno SCOPERTO del 10% e con un minimo non indennizzabile di € 500,00 (cinquecento);**
- i) alla Responsabilità civile derivante dalla proprietà di PANNELLI FOTOVOLTAICI, COLONNINE DI RICARICA (WALL BOX) e accumulatori. **La presente estensione è operante solo se presente la Sezione 5 - Energy.**

COSA NON È ASSICURATO

Art. 132 - Beni non compresi in garanzia

Non sono compresi in garanzia i danni causati a:

- 1) documenti, gli archivi, i disegni, i registri, merci destinate a uso professionale;
- 2) perdita o il deterioramento di carte di credito e titoli di credito.

Art. 133 - Persone non considerate “terzi”

Non sono considerati “terzi” ai fini dell’ASSICURAZIONE:

- il CONTRAENTE;
- l’ASSICURATO, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti degli stessi;
- i componenti del NUCLEO FAMILIARE dell’ASSICURATO;
- le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l’ASSICURATO, il coniuge e/o il NUCLEO FAMILIARE, subiscano un danno in occasione di lavoro o servizio.

Art. 134 - Rischi esclusi

Non sono compresi in garanzia i danni:

- 1) da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- 2) da inquinamento in genere, salvo quanto previsto all’Art. 131 - Oggetto della garanzia “Responsabilità civile della proprietà del FABBRICATO”, lettera e);
- 3) a COSE altrui che l’ASSICURATO detenga a qualunque titolo;
- 4) da SCOPPIO causato da “gelo” o da “COLPO D’ARIEETE”;
- 5) da detenzione o da impiego di esplosivi;
- 6) derivanti da violazione di contratti di lavoro;
- 7) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni da guerra;
- 8) provocati da insalubrità dei locali;
- 9) derivanti da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente prodotti, se pure in parte, dall’asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto;
- 10) derivanti da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa;
- 11) derivanti da FURTO, perdita o danneggiamento di COSE che l’ASSICURATO abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto all’Art. 131 - Oggetto della garanzia “Responsabilità civile della proprietà del fabbricato”, lettera h);
- 12) da partecipazione a competizioni di carattere agonistico concernenti qualsiasi disciplina sportiva e pratica, in genere, delle seguenti attività sportive: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o di ghiacciaio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, paracadutismo, sport aerei in genere, sport motoristici in genere;
- 13) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l’ASSICURATO e della cui opera questi si avvalga nell’esercizio delle attività assicurate;
- 14) provocati con violazione di leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione e uso di armi da fuoco;
- 15) provocati da campi elettromagnetici.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 135 - Franchigia

Salvo ove diversamente indicato, per ogni SINISTRO indennizzabile la COMPAGNIA applicherà **una FRANCHIGIA di € 200,00 (duecento)** per danni a COSE.

In caso di SINISTRO per danni a persona non verrà applicata alcuna FRANCHIGIA.

Art. 136 - Estensione territoriale

L'ASSICURAZIONE è operante per i danni occorsi **esclusivamente** nel territorio italiano.

 Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella J - Responsabilità civile della proprietà del fabbricato
Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

Garanzia	Franchigia/Valore in lire	Massimo indennizzo
Inquinamento accidentale (Art. 131, lettera e)	Scoperto 10% minimo € 500,00	10% del massimale
Danni da furto (Art. 131, lettera h)	Scoperto 10% minimo € 500,00	10% del massimale

COSA È ASSICURATO**Art. 137 - Oggetto della garanzia “Responsabilità civile della conduzione del fabbricato”**

La COMPAGNIA, nei limiti del MASSIMALE previsto in POLIZZA, si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i **DANNI MATERIALI E DIRETTI cagionati involontariamente a terzi per:**

- morte;
- lesioni personali;
- danneggiamenti a COSE;

in conseguenza di un fatto verificatosi nella sua qualità di conduttore del FABBRICATO indicato in POLIZZA comprensivi dei locali adibiti a uffici o studi professionali, se intercomunicanti con l'ABITAZIONE principale o secondaria, per i danni occorsi durante l'orario di apertura al pubblico.

Resta esclusa ogni responsabilità professionale inerente all'attività in essi esercitata.

Inoltre, **la garanzia comprende anche i danni** a terzi conseguenti aspargimento d'acqua o rigurgito di fogne, nel caso in cui il danno sia conseguente a rotture accidentali di tubazioni o condutture facenti parte dei fabbricati indicati in POLIZZA, **con esclusione dei danni da gelo, umidità e stillicidio.** A parziale deroga dell'Art. 139 - Persone non considerate “terzi”, sono compresi in garanzia i danni cagionati ai beni degli ascendenti e dei discendenti, purché non conviventi.

La garanzia comprende anche i danni a terzi conseguenti a conduzione di spazi adiacenti al FABBRICATO anche se tenuti a orto, giardino, frutteto, compresi alberi d'alto fusto e strade private, nonché attrezzature sportive e per giochi.

COSA NON È ASSICURATO**Art. 138 - Beni non compresi in garanzia**

Non sono compresi in garanzia i danni causati a:

- 1) documenti, gli archivi, i disegni, i registri, merci destinate a uso professionale;
- 2) veicoli a motore;
- 3) perdita o il deterioramento di carte di credito e titoli di credito.

Art. 139 - Persone non considerate “terzi”

Non sono considerati “terzi” ai fini dell'ASSICURAZIONE:

- il CONTRAENTE;
- l'ASSICURATO, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti degli stessi;
- i componenti del NUCLEO FAMILIARE dell'ASSICURATO;
- le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'ASSICURATO, il coniuge e/o il NUCLEO FAMILIARE, subiscano un danno in occasione di lavoro o servizio.

Art. 140 - Rischi esclusi

Non sono compresi in garanzia i danni:

- 1) da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- 2) a COSE altrui che l'ASSICURATO detenga a qualunque titolo;
- 3) da detenzione o da impiego di esplosivi;
- 4) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni da guerra;

- 5) da SCOPPIO causato da “gelo” o da “COLPO D’ARIETE”;
- 6) provocati da insalubrità dei locali;
- 7) derivanti da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente prodotti, se pure in parte, dall’asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto;
- 8) derivanti da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa;
- 9) derivanti da FURTO, perdita o danneggiamento di COSE che l’ASSICURATO abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- 10) derivanti dalla proprietà, uso o possesso di animali;
- 11) da furti commessi da terzi anche qualora tali furti siano stati agevolati da una condotta colposa attiva o omissiva dell’ASSICURATO;
- 12) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l’ASSICURATO e della cui opera questi si avvalga nell’esercizio delle attività assicurate;
- 13) provocati con violazione di leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione e uso di armi da fuoco;
- 14) provocati da campi elettromagnetici.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 141 - Franchigia

Salvo ove diversamente indicato, per ogni SINISTRO indennizzabile la COMPAGNIA applicherà **una FRANCHIGIA di € 200,00 (duecento)** per danni a COSE.

In caso di SINISTRO per danni a persona non verrà applicata alcuna FRANCHIGIA.

Art. 142 - Estensione territoriale

L’ASSICURAZIONE è operante per i danni occorsi **esclusivamente** nel territorio italiano.

 Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella K - Responsabilità civile della conduzione del fabbricato
Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

Garanzia	Franchigia/Valore in lite	Massimo Indennizzo
Responsabilità civile derivante dalla conduzione del fabbricato (Art. 137)	€ 200,00	Massimale

COSA È ASSICURATO**Art. 143 - Oggetto della garanzia “Tutela legale della vita privata”**

La COMPAGNIA, alle condizioni e **nei limiti del MASSIMALE indicato in POLIZZA per caso assicurativo senza limite annuo**, assicura le spese, anche se non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'ASSICURATO per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale per sinistri avvenuti nell'ambito della vita privata extraprofessionale.

Tali spese sono:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della Vertenza;
- compensi dell'avvocato per la negoziazione assistita o per la mediazione;
- compensi dell'avvocato per la querela se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;
- compensi dell'avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG;
- spese di soccombenza poste a carico dell'ASSICURATO;
- spese di esecuzione forzata, fino a 2 (due) tentativi per SINISTRO;
- spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione è obbligatoria;
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore sia degli arbitri;
- compensi dei periti;
- spese di giustizia;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale.

Le spese legali sono coperte per l'intervento di 1 (un) avvocato per ogni grado di giudizio.

Art. 144 - Soggetti assicurati

Le garanzie previste dalle presenti condizioni di assicurazione, che il CONTRAENTE dichiara di conoscere e di approvare avendone ricevuto copia, vengono prestate all'ASSICURATO, ai suoi familiari, ai conviventi, al coniuge non legalmente separato, alla persona unita civilmente, ai figli minorenni anche se non conviventi e i soggetti che hanno la residenza anagrafica con l'ASSICURATO.

Nel caso di controversie fra assicurati con la stessa POLIZZA le garanzie sono prestate unicamente a favore dell'ASSICURATO.

Art. 145 - Ambito di operatività e garanzie

Le garanzie valgono per:

- a) le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la Costituzione di parte civile nel procedimento penale;^[14]
- b) le spese sostenute per le vertenze contrattuali, **se il valore in lite è pari o superiore a € 500,00 (cinquecento)**
- c) le spese sostenute nei procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa
- d) le spese sostenute nei procedimenti penali per delitti dolosi, anche in materia fiscale e amministrativa.

La garanzia opera se:

- l'ASSICURATO è assolto con decisione passata in giudicato;
- il reato è derubricato da doloso a colposo;

○ [14]: Es: Quali casi potrebbero rientrare in questa copertura? Questa garanzia sarebbe operante se l'assicurato venisse investito sui campi da sci

- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
- il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento);
- il reato si estingue per prescrizione.

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

ARAG rimborsa le spese sostenute dagli assicurati nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione, di patteggiamento o di intervenuta prescrizione.

Se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l'ASSICURATO ha l'obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese anticipate da ARAG stessa.

L'ASSICURATO ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva;

e) le spese sostenute per le controversie relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti;

f) le spese sostenute per le vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali (INPS - INAIL) relativamente alla posizione previdenziale/assistenziale;

g) le spese sostenute dagli assicurati per la richiesta risarcimento per danni extracontrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale, e per la difesa per delitti colposi e contravvenzioni in relazione a incidenti stradali che coinvolgono gli assicurati:

- in veste di pedoni;
- in veste di ciclisti;
- alla guida di veicolo non targato, con o senza motore, non soggetto all'ASSICURAZIONE obbligatoria, di proprietà, pubblico, in sharing e a noleggio a breve termine (a titolo esemplificativo: velocipedi, e.bike, monopattini elettrici, monopattini non elettrici, hoverboard, segway, monowheel);
- come trasportati di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, anche se viaggia su tracciato veicolato o su funi metalliche. In caso di incidente, la garanzia opera anche per i trasportati di aeromobili e imbarcazioni.

h) le spese sostenute dagli assicurati per **l'impugnazione delle sanzioni amministrative pecuniarie se pari o superiori a € 200,00 (duecento)**. ARAG provvederà, su richiesta dell'ASSICURATO, alla redazione e alla presentazione dell'opposizione o del ricorso. L'ASSICURATO ha l'obbligo di far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla notifica dello stesso.

i) le spese sostenute per i seguenti "Atti di volontaria giurisdizione":

- il ricorso al tribunale per ottenere l'omologazione della separazione consensuale tra coniugi e la successiva domanda di divorzio, se il matrimonio è stato celebrato in Italia e se il ricorso è presentato congiuntamente dai coniugi con l'assistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo tra i coniugi. L'eventuale successiva domanda di divorzio è coperta se è presentata con l'assistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo tra i coniugi se:
 - la separazione consensuale è avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa della POLIZZA e ha originato un SINISTRO regolarmente insorto e gestito da ARAG;
 - c'è continuità della copertura assicurativa nel periodo di tempo intercorrente tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio.

Il SINISTRO si considera unico e perciò il massimale della POLIZZA resta unico e viene ripartito tra ricorso di separazione e domanda di divorzio;

- il ricorso al tribunale per ottenere lo scioglimento dell'unione civile mediante divorzio, se l'unione è avvenuta mediante dichiarazione ufficiale in Italia e se il ricorso è presentato congiuntamente dai partner con l'assistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo tra i partner. Lo scioglimento dell'unione civile deve essere avvenuto durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa della POLIZZA e ha originato un SINISTRO regolarmente insorto e gestito da ARAG;

- l'istanza di interdizione o inabilitazione o di revoca di tali provvedimenti, di un parente o di un congiunto;
- l'istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta di un parente o congiunto;
- il ricorso per la nomina o la revoca dell'amministratore di sostegno per un parente o congiunto.

COME PERSONALIZZARE

Garanzie aggiuntive operanti solo se richiamate in polizza

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le garanzie aggiuntive di seguito proposte che saranno operanti solo se indicate in polizza e ne sia stato pagato il relativo premio

Art. 146 - Bed&breakfast e affittacamere

Gli oneri previsti all'Art. 143 - Oggetto della garanzia "Tutela legale della vita privata" vengono prestati all'ASSICURATO relativamente all'attività di accoglienza ricettiva Bed & Breakfast esercitata senza carattere di imprenditorialità (senza obbligo di apertura di Partita IVA) così come disciplinato dalle leggi regionali in vigore.

Le garanzie valgono per:

- a) le spese sostenute per la richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi ivi compresi i danni arrecati dall'utilizzatore dell'immobile, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
- b) le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
- c) le spese sostenute per vertenze in materia di diritto di proprietà e altri diritti reali relativamente all'immobile oggetto dell'attività di Bed & Breakfast.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 147 - Delimitazioni dell'oggetto della garanzia

Se l'ASSICURATO è coinvolto in una vertenza, ARAG non copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
- compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
- compensi dell'avvocato domiciliatario, se non indicato da ARAG;
- spese per l'indennità di trasferta;
- spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per SINISTRO;
- spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione non è obbligatoria;
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'ASSICURATO nei procedimenti penali;
- spese non concordate con ARAG;
- ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliazione;
- spese recuperate dalla controparte;
- spese sostenute per gli accordi economici tra ASSICURATO e avvocato, per la transazione della Vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte, se non preventivamente autorizzate da ARAG;
- se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'ASSICURATO, le garanzie previste in POLIZZA operano a secondo rischio.

ARAG, inoltre, non copre:

- 1) nei delitti dolosi le spese sostenute nei casi di estinzione del reato diversi da assoluzione con Decisione passata in giudicato, derubricazione da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non sussiste, applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o prescrizione;
- 2) negli atti di volontaria giurisdizione, per il ricorso per ottenere l'omologazione della separazione consensuale e per la successiva domanda di divorzio, le spese sostenute se il matrimonio non è stato celebrato in Italia e se il ricorso non è presentato congiuntamente dai coniugi senza l'assistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo tra i coniugi;

- 3) negli atti di volontaria giurisdizione per l'eventuale successiva domanda di divorzio:
- le spese sostenute senza l'assistenza di un unico avvocato;
 - le spese sostenute se la separazione consensuale non è avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa della POLIZZA e non ha originato un SINISTRO regolarmente insorto e gestito da ARAG;
 - le spese sostenute se non c'è continuità della copertura assicurativa nel periodo di tempo intercorrente tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio;
- 4) negli "Atti di volontaria giurisdizione" per il ricorso al tribunale per ottenere lo scioglimento consensuale dell'unione civile mediante divorzio, le spese sostenute se l'unione non è avvenuta mediante dichiarazione ufficiale in Italia e se il ricorso non è presentato congiuntamente dai partner senza l'assistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo tra i partner;
- 5) negli "Atti di volontaria giurisdizione":
- le spese sostenute se lo scioglimento consensuale dell'unione civile mediante divorzio non è avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa della POLIZZA e non ha originato un SINISTRO regolarmente insorto e gestito da ARAG;
 - le spese sostenute se non c'è continuità della copertura assicurativa nel periodo di tempo intercorrente tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio;
- 6) nella gestione del SINISTRO, le spese sostenute per la Fase stragiudiziale se non è gestita da ARAG.
- 7) le spese sostenute senza l'assistenza di un unico avvocato;
- 8) le spese sostenute se la separazione consensuale non è avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa della POLIZZA e non ha originato un SINISTRO regolarmente insorto e gestito da ARAG.

Art. 148 - Rischi esclusi

Le garanzie sono prestate nell'ambito della vita privata con esclusione:

- di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa, di lavoro dipendente e/o altre tipologie di collaborazione;
- della proprietà e della circolazione stradale relative a veicoli soggetti all'ASSICURAZIONE obbligatoria di cui al D.Lgs 209/2005 e successive modificazioni;
- connessi all'utilizzo del web e dei social o media network;
- relativi alla proprietà e alla custodia di animali domestici.

Le garanzie non operano per i sinistri:

- relativi alla proprietà ed alla custodia di cani e gatti;
- connessi all'utilizzo del web e dei social o media network;
- relativi alla proprietà e conduzione di immobili;
- relativi al lavoro dipendente;
- relativi alla circolazione stradale di veicoli soggetti ad ASSICURAZIONE obbligatoria;
- relativi all'esercizio della professione medica, della professione sanitaria di ostetrica da lavoro dipendente o da libera professione;
- relativi al lavoro autonomo, di impresa e/o di altre tipologie di collaborazione.

Se nella POLIZZA non è previsto diversamente, le garanzie non operano per sinistri relativi a:

- 1) diritto di famiglia, successioni o donazioni;
- 2) materia fiscale o amministrativa;
- 3) fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, TERREMOTO, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- 4) attività del settore nucleare, danni nucleari o genetici causati dall'ASSICURATO, salvo il caso di sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- 5) fatti conseguenti a eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- 6) proprietà, compravendita, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni, aeromobili o veicoli

- che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- 7) fatti dolosi degli assicurati;
 - 8) fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;
 - 9) compravendita o permuta di immobili, leasing immobiliare;
 - 10) fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamenti militari;
 - 11) prestazioni mediche con finalità esclusivamente estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva;
 - 12) esercizio della professione medica, dell'attività medica o di operatore sanitario;
 - 13) esercizio della libera professione, del lavoro autonomo o dell'attività d'impresa;
 - 14) impugnazione di sanzioni amministrative per il pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi;
 - 15) vertenze contrattuali contro Arca Vita S.p.a. e le sue società controllate e la banca intermediaria del presente contratto;
 - 16) adesione ad azioni di classe (class action);
 - 17) difesa penale per abuso su minori.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 149 - Decorrenza della garanzia

Per la decorrenza di tale garanzia si rimanda all'Art. 16 - Termini di aspettativa.

Quando il contratto è emesso senza interruzione della copertura assicurativa dopo una precedente POLIZZA per lo stesso RISCHIO le garanzie della presente POLIZZA, se previste anche nel precedente contratto, operano:

- senza i TERMINI DI ASPETTATIVA se il precedente contratto ha una durata pari o superiore alla TERMINI DI ASPETTATIVA stessa;
- per i sinistri avvenuti durante il periodo di efficacia della POLIZZA precedente se sono stati respinti perché denunciati oltre il termine massimo che decorre dalla data di cessazione del contratto, e il precedente assicuratore non contesta il mancato pagamento o adeguamento del PREMIO.

In questo caso l'ASSICURATO ha l'obbligo in sede di denuncia del SINISTRO di fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una POLIZZA precedente di Tutela legale.

Art. 150 - Recupero di somme

L'ASSICURATO ha l'obbligo di restituire le spese che sono state sostenute e/o anticipate da ARAG:

- se ha diritto di recuperarle dalla controparte;
- nei delitti dolosi: se, dopo l'archiviazione, il giudizio viene riaperto e viene emessa una sentenza diversa da quella di assoluzione o di derubricazione del reato da doloso a colposo, di patteggiamento o di intervenuta prescrizione.

Art. 151 - Consulenza telefonica

Per tutte le prestazioni di Tutela legale previste dalla POLIZZA è istituito un servizio di consulenza telefonica, al quale l'ASSICURATO può rivolgersi chiamando il seguente numero 800.508.008 per ricevere informazioni di carattere generale su:

- contratti e responsabilità extra contrattuale;
- leggi, regolamenti e normativa vigente;
- adempimenti previsti in caso di procedimenti civili, penali e amministrativi;
- informazioni sul CONTENUTO e sulla portata delle garanzie di POLIZZA;
- modalità di denuncia di SINISTRO e documentazione necessari.

Il numero è operativo:

- lunedì - giovedì: 09:00-13:00; 14:00 - 17:00;
- venerdì: 09:00 - 13:00.

Art. 152 - Estensione territoriale

Le garanzie:

- delitti colposi o contravvenzioni;
- delitti dolosi;
- danni subìti;
- pedone, ciclista e terzo trasportato;
- vertenze contrattuali;

operano in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il SINISTRO e si trova l'ufficio giudiziario competente.

Le garanzie:

- vertenze con i collaboratori domestici;
- istituti o enti pubblici di assicurazioni;
- opposizione a sanzioni amministrative;
- atti di volontaria giurisdizione;

operano in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il SINISTRO e si trova l'ufficio giudiziario competente.

Art. 153 - Operatività delle garanzie in presenza di polizza di Responsabilità civile

Se un assicuratore di Responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'ASSICURATO, le garanzie previste in POLIZZA operano a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di Responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.

 Per una sintesi dei limiti di Indennizzo della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella L - Tutela legale della vita privata
Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

Tutela legale della vita privata

Garanzia	Franchigia/Valore in lite	Massimo indennizzo/ Limite numerico
Spese legali (Art. 143)	-	Massimale Un avvocato per ogni grado di giudizio
Vertenze contrattuali (Art. 145, lettera b)	Valore in lite e pari o superiore a € 500,00	-
Opposizione a sanzioni amministrative (Art. 145, lettera h)	Sanzioni amministrative pecuniarie pari o superiori a € 200,00	-

Garanzie aggiuntive

Garanzia	Franchigia/Valore in lite	Massimo indennizzo/ Limite numerico
Bed&breakfast e affittacamere (Art. 146)	-	Massimale

COSA È ASSICURATO**Art. 154 - Oggetto della garanzia “Tutela legale del fabbricato e della conduzione”**

La COMPAGNIA, alle condizioni **nei limiti del MASSIMALE indicato in POLIZZA per caso assicurativo**, assicura le spese, anche se non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'ASSICURATO per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale per sinistri alla proprietà e/o conduzione del FABBRICATO indicato in POLIZZA.

Tali spese sono:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della Vertenza;
- compensi dell'avvocato per la negoziazione assistita o per la mediazione;
- compensi dell'avvocato per la querela se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;
- compensi dell'avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG;
- spese di soccombenza poste a carico dell'ASSICURATO;
- spese di esecuzione forzata, fino a 2 (due) tentativi per SINISTRO;
- spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione è obbligatoria;
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore sia degli arbitri;
- compensi dei periti;
- spese di giustizia;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale.

Le spese legali sono coperte per l'intervento di 1 (un) avvocato per ogni grado di giudizio.

Art. 155 - Soggetti assicurati

Le garanzie previste dalle presenti condizioni di assicurazione, che il CONTRAENTE dichiara di conoscere e di approvare avendone ricevuto copia, vengono prestate all'ASSICURATO, ai suoi familiari, ai conviventi, al coniuge non legalmente separato, alla persona unita civilmente, ai figli minorenni anche se non conviventi e ai soggetti che hanno la residenza anagrafica con l'ASSICURATO.

Nel caso di controversie fra assicurati con la stessa POLIZZA le garanzie sono prestate unicamente a favore dell'ASSICURATO.

Art. 156 - Ambito di operatività e garanzie

Le garanzie vengono prestate alle persone assicurate nella veste di proprietari o locatari dei fabbricati (al massimo 3 (tre), identificati in POLIZZA tramite l'indirizzo del bene ASSICURATO, o parte di essi.

Tali immobili possono essere direttamente utilizzati dagli assicurati e anche concessi in locazione a soggetti terzi a uso abitativo.

Le garanzie valgono per:

- a) le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la Costituzione di parte civile nel procedimento penale.^[15]

Nel caso in cui **l'immobile di proprietà venga locato a terzi a uso abitativo**, la garanzia opera anche per la richiesta di risarcimento per danni arrecati dall'inquilino;

- b) le spese sostenute per le vertenze contrattuali, **se il VALORE IN LITE è pari o superiore a € 500,00**



[15]: Es: Quali danni possono essere ricompresi in questa garanzia? A titolo di esempio: 1) un'infiltrazione d'acqua dall'appartamento sovrastante quello dell'assicurato gli danneggia il soffitto o il parquet; 2) durante un trasloco del vicino, il braccio del montacarichi rovina il balcone dell'ASSICURATO.

(cinquecento). In caso di ristrutturazione, risanamento conservativo, restauro e MANUTENZIONE STRAORDINARIA sono coperte le spese sostenute per le vertenze contrattuali nei confronti sia dei professionisti e delle imprese coinvolte, **se il VALORE IN LITE è inferiore a € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila);**

c) le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa;

d) le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi, anche in materia fiscale e amministrativa;

La garanzia opera se:

- l'ASSICURATO è assolto con Decisione passata in giudicato;
- il reato è derubricato da doloso a colposo;
- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
- il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento);
- il reato si estingue per prescrizione.

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

ARAG rimborsa le spese sostenute dagli assicurati nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione, di patteggiamento o di intervenuta prescrizione.

Se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, **l'ASSICURATO ha l'obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese anticipate da ARAG. L'ASSICURATO ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva;**

e) le spese sostenute per le vertenze in materia di diritto di proprietà e altri diritti reali. In materia di usucapione, l'avvenimento della Vertenza coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, se la richiesta è avvenuta durante l'efficacia del contratto;

f) le spese sostenute per l'impugnazione delle delibere assembleari condominiali.

La garanzia opera con il limite di massimale di € 5.000,00 (cinquemila) per SINISTRO e per annualità assicurativa ^[16]

g) le spese sostenute per l'impugnazione delle sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie **se pari o superiori a € 200,00 (duecento)** in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, compresa la committenza dei lavori di ristrutturazione, risanamento conservativo, restauro o manutenzione. ARAG provvederà, su richiesta dell'ASSICURATO, alla redazione e alla presentazione dell'opposizione o del ricorso. **L'ASSICURATO ha l'obbligo di far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso;**

h) le spese sostenute dagli assicurati in qualità di proprietari dell'unità immobiliare indicata in POLIZZA e locata a terzi a uso abitativo per le azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso **con il limite di massimale di € 2.000,00 (duemila) per SINISTRO e con una FRANCHIGIA fissa e assoluta di € 200,00 (duecento) per SINISTRO;**

i) le spese sostenute dagli assicurati in qualità di proprietari del FABBRICATO indicato in POLIZZA e locata a terzi a uso abitativo per il recupero dei crediti derivanti da canoni di locazione arretrati non pagati, se i crediti sono rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata. **La garanzia opera per la sola fase stragiudiziale con il limite di 2 (due) sinistri avvenuti in ciascuna annualità assicurativa per ciascun FABBRICATO ASSICURATO.**

La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la Vertenza con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione a un avvocato di propria scelta.

Sono escluse le spese sostenute per la fase giudiziale.



[16]: Es: In che casi potrei rivolgermi ad ARAG? L'assicurato potrebbe contattare Arag, ad esempio, per l'impugnazione della delibera di nomina dell'amministratore condominiale per mancanza del quorum richiesto dal Codice Civile.

Art. 157 - Operatività della garanzia in caso di “Eventi catastrofici”

Nel caso del verificarsi di “Eventi catastrofici” intesi quali:

- TERREMOTO;
- ALLUVIONE, INONDAZIONE e ALLAGAMENTO;
- INCENDIO, ESPLOSIONE o SCOPPIO conseguente al TERREMOTO, ALLUVIONE, INONDAZIONE e ALLAGAMENTO;

Le garanzie valgono per:

- a) le spese sostenute dal PROPRIETARIO dell'immobile per proporre ricorso al TAR in caso di diniego da parte della Pubblica Amministrazione del “Titolo ilizio” ovvero del progetto di ricostruzione presentato dal PROPRIETARIO dell'immobile dichiarato inagibile o inabitabile post evento catastrofico. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (FABBRICATO diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di MANUTENZIONE ORDINARIA o STRAORDINARIA, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia; la prestazione opera a parziale deroga all'Art. 159 - Rischi esclusi, punti 3) e 4);
- b) le spese sostenute dal PROPRIETARIO dell'immobile per le vertenze contrattuali con i professionisti, con i fornitori d'opera e di materiali inerenti agli interventi di ricostruzione ex novo, restauro, risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia dell'immobile colpito dall'evento catastrofico, **con valore in lite superiore a € 1.500,00 (millecinquecento)**. La prestazione opera a parziale deroga all'Art. 159 - Rischi esclusi, punto 3);
- c) le spese per la richiesta di risarcimento per danni extracontrattuali al FABBRICATO subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la Costituzione di parte civile nel procedimento penale, in relazione al CONTENUTO dell'immobile colpito dall'evento catastrofico (es: mobilio - oggetti di valore) in caso di FURTO a opera di soggetti identificati. La prestazione opera a parziale deroga all'Art. 159 - Rischi esclusi, punto 3).

COSA NON È ASSICURATO

Art. 158 - Delimitazioni dell'oggetto della garanzia

Se l'ASSICURATO è coinvolto in una Vertenza, ARAG non copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
- compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
- compensi dell'avvocato domiciliatario, se non indicato da ARAG;
- spese per l'indennità di trasferta;
- spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per SINISTRO;
- spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione non è obbligatoria;
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'ASSICURATO nei procedimenti penali;
- spese non concordate con ARAG;
- ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliazione;
- spese recuperate dalla controparte;
- spese sostenute per gli accordi economici tra ASSICURATO e avvocato, per la transazione della Vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte, se non preventivamente autorizzate da ARAG;
- se un assicuratore di Responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'ASSICURATO, le garanzie previste in POLIZZA operano a secondo RISCHIO.

ARAG, inoltre, non copre:

- 1) nel recupero dei crediti derivanti da canoni di locazione arretrati non pagati:
 - le spese sostenute se i crediti non sono rappresentati da titoli esecutivi o non sono documentati

da prova scritta o equiparata;

- le spese sostenute per la fase stragiudiziale oltre il secondo SINISTRO;
- le spese sostenute per la fase stragiudiziale se non è gestita da ARAG;
- le spese per la fase giudiziale;

2) nella garanzia relativamente alle garanzie della Sezione 4 - Catastrofali ai ricorsi al TAR le spese sostenute se diverse dal ricorso in caso di diniego da parte della Pubblica Amministrazione del "titolo edilizio";

3) nei delitti dolosi le spese sostenute nei casi di estinzione del reato diversi da assoluzione con decisione passata in giudicato, derubricazione da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non sussiste, applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o prescrizione;

4) nella gestione del SINISTRO, le spese sostenute per la fase stragiudiziale se non è gestita da ARAG;

5) nelle azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso, le spese sostenute per azioni di sfratto per motivi diversi dalla morosità dell'inquilino, quali ad esempio lo sfratto per finita locazione;

6) nella garanzia relativamente alle garanzie della Sezione 4 - Catastrofali ai ricorsi al TAR le spese sostenute se diverse dal ricorso in caso di diniego da parte della Pubblica Amministrazione del "titolo edilizio".

Art. 159 - Rischi esclusi

Se nella POLIZZA non è previsto diversamente, le garanzie non operano per sinistri relativi a:

- 1) fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, TERREMOTO, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive salvo quanto previsto l'Art. 157 - Operatività della garanzia in caso di "Eventi catastrofici";
- 2) attività del settore nucleare, danni nucleari o genetici causati dall'ASSICURATO, salvo il caso di sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- 3) fatti conseguenti a eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme salvo quanto previsto l'Art. 157 - Operatività della garanzia in caso di "Eventi catastrofici";
- 4) fatti dolosi degli assicurati;
- 5) fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;
- 6) compravendita o permuta di immobili, leasing immobiliare;
- 7) impugnazione di sanzioni amministrative per il pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi;
- 8) vertenze contrattuali contro ARCA VITA S.p.a. e le sue società controllate e la banca intermediaria del presente contratto;
- 9) adesione ad azioni di classe (*class action*);
- 10) diritto di famiglia, successioni o donazioni;
- 11) materia fiscale o amministrativa.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 160 - Decorrenza della garanzia

Per la decorrenza di tale garanzia si rimanda all'Art. 16 - TERMINI DI ASPETTATIVA.

Quando il contratto è emesso senza interruzione della copertura assicurativa dopo una precedente POLIZZA per lo stesso RISCHIO le garanzie della presente POLIZZA, se previste anche nel precedente contratto, operano:

- senza i TERMINI DI ASPETTATIVA se il precedente contratto ha una durata pari o superiore alla carenza stessa;
- per i sinistri avvenuti durante il periodo di efficacia della POLIZZA precedente se sono stati respinti perché denunciati oltre il termine massimo che decorre dalla data di cessazione del contratto, e il precedente assicuratore non contesta il mancato pagamento o adeguamento del PREMIO.

In questo caso **l'ASSICURATO ha l'obbligo in sede di denuncia del SINISTRO di fornire idonea**

documentazione atta a comprovare l'esistenza di una POLIZZA precedente di tutela legale.

Art. 161 - Recupero di somme

L'ASSICURATO ha l'obbligo di restituire le spese che sono state sostenute e/o anticipate da ARAG:

- se ha diritto di recuperarle dalla controparte;
- nei delitti dolosi: se, dopo l'archiviazione, il giudizio viene riaperto e viene emessa una sentenza diversa da quella di assoluzione o di derubricazione del reato da doloso a colposo, di patteggiamento o di intervenuta prescrizione.

Art. 162 - Consulenza telefonica

Per tutte le prestazioni di Tutela legale previste dalla POLIZZA è istituito un servizio di consulenza telefonica, al quale l'ASSICURATO può rivolgersi chiamando il seguente numero 800.508.008 per ricevere informazioni di carattere generale su:

- contratti e responsabilità extra contrattuale;
- leggi, regolamenti e normativa vigente;
- adempimenti previsti in caso di procedimenti civili, penali ed amministrativi;
- informazioni sul CONTENUTO e sulla portata delle garanzie di POLIZZA;
- modalità di denuncia di SINISTRO e documentazione necessari.

Il numero è operativo:

- lunedì - giovedì: 09:00-13:00; 14:00 - 17:00;
- venerdì: 09:00 - 13:00.

Art. 163 - Estensione territoriale

Le garanzie:

- delitti colposi o contravvenzioni;
- delitti dolosi;
- danni subìti;

operano in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il SINISTRO e si trova l'ufficio giudiziario competente.

Le garanzie:

- vertenze contrattuali;
- locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali;
- impugnazione di delibere assembleari condominiali;
- impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative;
- ricorsi avverso al TAR;

operano in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il SINISTRO e si trova l'ufficio giudiziario competente.

Art. 164 - Operatività delle garanzie in presenza di polizza di Responsabilità Civile

Se un assicuratore di Responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'ASSICURATO, **le garanzie previste in POLIZZA operano a secondo RISCHIO**, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di Responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.



Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella M - Tutela legale del fabbricato e della conduzione
Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

Garanzia	Franchigia/Valore in lite	Massimo indennizzo/Limite numerico
Spese legali (Art. 154)	-	Massimale Un avvocato per ogni grado di giudizio
Vertenze contrattuali (Art. 156, lettera b)	Valore in lite inferiore a € 500,00	
Vertenze contrattuali relative agli immobili di proprietà, in caso di ristrutturazione, risanamento conservativo, restauro e manutenzione straordinaria nei confronti sia dei professionisti che delle imprese coinvolte (Art. 156 lettera b)	Valore in lite inferiore a € 1.500.000,00	-
Impugnazione di delibere assembleari condominiali (Art. 156, lettera f)	-	Massimale di € 5.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa
Opposizione a sanzioni amministrative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Art. 156, lettera g)	Sanzioni pari o superiori a € 200,00	-
Azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso (Art. 156, lettera h)	Franchigia fissa e assoluta di € 200,00	Massimale di € 2.000,00 per sinistro
Recupero canoni di locazione (Art. 156, lettera i)	-	Limite di 2 sinistri avvenuti in ciascun annualità assicurativa per ciascun immobile assicurato
Nel caso di "Eventi catastrofici": Vertenze con i professionisti, con i fornitori d'opera e di materiali legate alla ricostruzione ex novo e alla ristrutturazione dell'immobile colpito dall'evento catastrofico (Art. 157)	Valore in lite superiore a € 1.500,00	-

Art. 165 - Oggetto della garanzia “Assistenza del Fabbricato”

Le garanzie sono prestate dalla COMPAGNIA che si avvale, per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla presente sezione, della CENTRALE OPERATIVA di UNIPOLASSISTANCE s.c.r.l. (di seguito nominata per semplicità UNIPOLASSISTANCE).

Le prestazioni di seguito elencate operano per il FABBRICATO e il CONTENUTO identificato in POLIZZA **in caso di evento fortuito**, che abbia provocato **DANNI MATERIALI E DIRETTI** al FABBRICATO e **che renda necessaria l'erogazione di un aiuto immediato**. Le prestazioni di seguito elencate sono prestate **fino a 3 (tre) volte per annualità assicurativa**.

Gli interventi su parti di proprietà comune dell'edificio saranno effettuati **solo dopo che la CENTRALE OPERATIVA avrà ottenuto regolare autorizzazione** da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata. Qualora i danni dovessero essere attribuibili a responsabilità del condominio o di terzi, UNIPOLASSISTANCE avrà diritto di rivalsa diretta verso i responsabili per l'intero importo dell'intervento.

La garanzia non è operante durante l'esecuzione dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA o dei LAVORI DI COMPLETAMENTO della unità abitativa assicurata.

Art. 166 - Reperimento telefonico di artigiani

La CENTRALE OPERATIVA provvede al reperimento telefonico di artigiani nel caso siano necessari per interventi di riparazione del FABBRICATO e/o CONTENUTO e a fornire nel più breve tempo possibile informazioni in merito a:

- idraulici;
- elettricisti;
- fabbri;
- vetrai;
- tapparellisti;
- termoidraulici;
- servizi di pronto intervento ed Autorità pubbliche.

Resta a totale carico dell'ASSICURATO il costo per gli interventi degli artigiani (uscita, manodopera, materiali, ecc.).

Art. 167 - Invio di un idraulico

La CENTRALE OPERATIVA in caso di:

- a) fuoriuscita d'acqua dai locali del FABBRICATO assicurato, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto alle tubazioni fisse dell'impianto idraulico del FABBRICATO;
- b) mancanza d'acqua nei locali del FABBRICATO assicurato provocata da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell'impianto idraulico del FABBRICATO;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari del FABBRICATO assicurato provocato da otturazione delle tubazioni fisse di scarico dell'impianto idraulico del FABBRICATO assicurato;

provvede all'invio di un idraulico, con spese di uscita e di manodopera a carico della COMPAGNIA.

La prestazione è operante **con il massimo di € 250,00 (duecentocinquanta) per SINISTRO**.

Il costo dei materiali e dei pezzi di ricambio rimane comunque a carico dell'ASSICURATO.

Art. 168 - Invio di un elettricista

La CENTRALE OPERATIVA, in caso di mancanza di corrente elettrica provocata da guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna e alle prese di corrente provvede all'invio di un elettricista presso il FABBRICATO assicurato con spese di uscita e di manodopera a carico della COMPAGNIA.

La prestazione è operante **con il massimo di € 250,00 (duecentocinquanta) per SINISTRO.**
Il costo dei materiali e dei pezzi di ricambio rimane comunque a carico dell'ASSICURATO.

Art. 169 - Invio di un fabbro

La CENTRALE OPERATIVA, in caso di inefficienza della chiusura dei locali e dei sistemi di protezione del FABBRICATO assicurato provocata da INCENDIO, fulmine, ESPLOSIONE o SCOPPIO, atti vandalici o fuoriuscita d'acqua, tale da comprometterne la sicurezza, provvede all'invio di un fabbro, con spese di uscita e di manodopera a carico della COMPAGNIA.

La garanzia opera inoltre in caso di:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura che rendano impossibile l'accesso ai locali del FABBRICATO indicato in POLIZZA;
- inefficienza dei sistemi di chiusura dei locali e di protezione del FABBRICATO indicato in POLIZZA provocata da FURTO tentato o consumato tale da comprometterne la sicurezza.

La prestazione è operante **con il massimo di € 250,00 (duecentocinquanta) per SINISTRO**
Il costo dei materiali e dei pezzi di ricambio rimane comunque a carico dell'ASSICURATO.

Art. 170 - Invio di un serramentista

La CENTRALE OPERATIVA, in caso di inefficienza della chiusura dei locali e dei sistemi di protezione del FABBRICATO assicurato provocata da INCENDIO, fulmine, ESPLOSIONE o SCOPPIO, atti vandalici o fuoriuscita d'acqua, tale da comprometterne la sicurezza, provvede all'invio di un serramentista, con spese di uscita e di manodopera a carico della COMPAGNIA.

La garanzia opera anche in caso di:

- rottura dei vetri;
- rottura, guasto o scasso dei serramenti e infissi esterni;

conseguente a effrazione o tentata effrazione provocata da FURTO tentato o consumato tale da comprometterne la sicurezza.

La prestazione è operante **con il massimo di € 250,00 (duecentocinquanta) per SINISTRO.**
Il costo dei materiali e dei pezzi di ricambio rimane comunque a carico dell'ASSICURATO.

Art. 171 - Invio di un termoidraulico

La CENTRALE OPERATIVA, in caso di blocco della caldaia o del boiler a servizio del FABBRICATO assicurato provocata da INCENDIO, fulmine, ESPLOSIONE o SCOPPIO, atti vandalici o fuoriuscita d'acqua, tale da comprometterne la sicurezza, provvede all'invio di un termoidraulico, con spese di uscita e di manodopera a carico della COMPAGNIA.

La prestazione è operante **con il massimo di € 250,00 (duecentocinquanta) per SINISTRO.**
Il costo dei materiali e dei pezzi di ricambio rimane comunque a carico dell'ASSICURATO.

Art. 172 - Invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura

La CENTRALE OPERATIVA, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua che renda necessario un intervento di salvataggio o risanamento del FABBRICATO e/o CONTENUTO assicurato, provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura.

La prestazione è operante **con il massimo di € 250,00 (duecentocinquanta) per SINISTRO.**
Il costo dei materiali e dei pezzi di ricambio rimane comunque a carico dell'ASSICURATO.

Art. 173 - Invio di personale per pulizie domestiche

La CENTRALE OPERATIVA, a seguito di INCENDIO, fulmine, ESPLOSIONE o SCOPPIO, atti vandalici o fuoriuscita d'acqua, avvenuti al FABBRICATO e/o CONTENUTO assicurato, oppure in caso di FURTO tentato o consumato avvenuto nel FABBRICATO indicato in POLIZZA provvede a inviare del personale per le pulizie domestiche necessarie.

La prestazione è operante **con il massimo di € 250,00 (duecentocinquanta) per SINISTRO.**
Il costo dei materiali e dei pezzi di ricambio rimane comunque a carico dell'ASSICURATO.

Art. 174 - Invio di personale di vigilanza

La CENTRALE OPERATIVA, a seguito di INCENDIO, fulmine, ESPLOSIONE o SCOPPIO, atti vandalici o fuoriuscita d'acqua, che compromettano l'efficienza dei mezzi di chiusura ed esista l'oggettivo pericolo atti vandalici al FABBRICATO e/o CONTENUTO assicurato, provvede a far intervenire del personale di vigilanza. La garanzia opera anche in caso di FURTO tentato o consumato.

La prestazione è operante **con il massimo di € 250,00 (duecentocinquanta) per SINISTRO.**

Art. 175 - Rientro anticipato

La CENTRALE OPERATIVA a causa di INCENDIO, fulmine, ESPLOSIONE o SCOPPIO, atti vandalici o fuoriuscita d'acqua, avvenuti nel FABBRICATO assicurato oppure in caso di FURTO tentato o consumato provvede al rientro anticipato dell'ASSICURATO al FABBRICATO indicato in POLIZZA. Il mezzo di trasporto sarà individuato e prenotato dalla CENTRALE OPERATIVA tra quelli disponibili e ritenuti più idonei in relazione alla tratta da percorrere.

La prestazione è operante solo se l'ASSICURATO si trovi a oltre 250 (duecentocinquanta) Km dal FABBRICATO assicurato e può fornire adeguate informazioni sugli eventi che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato, documentandole successivamente e a richiesta.

La prestazione è operante **con il massimo di € 250,00 (duecentocinquanta) per SINISTRO.**

Art. 176 - Soggiorno presso una struttura ricettiva

La CENTRALE OPERATIVA, qualora il FABBRICATO assicurato sia reso inagibile a causa di INCENDIO, fulmine, ESPLOSIONE o SCOPPIO, atti vandalici o fuoriuscita d'acqua oppure in caso di FURTO tentato o consumato, provvede a organizzare il pernottamento dell'ASSICURATO e del NUCLEO FAMILIARE presso una struttura ricettiva.

La COMPAGNIA tiene a proprio carico i costi di pernottamento e prima colazione **fino a un importo massimo di euro 250,00 (duecentocinquanta) per evento.**

COSA NON È ASSICURATO

Art. 177 - Rischi esclusi

È premesso che:

- la COMPAGNIA non è tenuta a fornire prestazioni o a pagare indennizzi in alternativa se l'ASSICURATO non usufruisce delle prestazioni previste dalla presente sezione per sua scelta o perché non ne ha la necessità;
- la CENTRALE OPERATIVA non si assume alcuna responsabilità per i danni conseguenti a un suo mancato intervento dovuto a caso fortuito o forza maggiore;
- la CENTRALE OPERATIVA non si assume alcuna responsabilità per le azioni eventualmente intraprese dall'ASSICURATO a seguito delle informazioni rilasciate, in quanto in nessun caso il servizio ha il carattere della consulenza.

L'ASSICURAZIONE non opera:

- 1) in caso di mancata autorizzazione da parte della CENTRALE OPERATIVA;
- 2) per le conseguenze di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, in conseguenza di atti dolosi dell'ASSICURATO; per le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, nonché per le conseguenze determinate dall'accelerazione di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- 3) in conseguenza di eruzioni vulcaniche o movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- 4) da SCOPPIO causato da "gelo" o da "COLPO D'ARIETE";
- 5) per guasti e otturazioni di rubinetti nonché di apparecchi o tubazioni mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (a esempio lavatrici) e i sinistri dovuti a negligenza dell'ASSICURATO;
- 6) per rottura delle tubazioni esterne ai locali dell'ABITAZIONE assicurata nonché dell'impianto idraulico generale dell'edificio in cui essa è situata;
- 7) per tracimazione dovuta a rigurgiti di fogna;
- 8) per guasto o cattivo funzionamento della caldaia o del bruciatore salvo il reperimento telefonico del

- termoidraulico così come previsto dall'Art. 166 - Reperimento telefonico di artigiani;
- 9) per guasto al cavo di alimentazione di energia elettrica ai locali dell'ABITAZIONE assicurata a monte del contatore;
- 10) per corto circuito provocato da imperizia, negligenza o dolo dell'ASSICURATO;
- 11) per interruzione delle forniture di acqua e/o energia elettrica da parte degli enti erogatori;
- 12) per guasti o cattivo funzionamento degli apparecchi controllati tramite sistemi di domotica.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 178 - Estensione territoriale

L'ASSICURAZIONE è operante per i danni occorsi **esclusivamente** nel territorio italiano.

 Per una sintesi dei limiti di Indennizzo della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella N - Assistenza del fabbricato
Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

Garanzia	Franchigie/scoperti	Somme assicurata
Invio di un idraulico (Art. 167)	Il costo dei materiali e dei pezzi di ricambio	Fino € 250,00 per sinistro
Invio di un elettricista (Art.168)	Il costo dei materiali e dei pezzi di ricambio	Fino € 250,00 per sinistro
Invio di un fabbro (Art. 169)	Il costo dei materiali e dei pezzi di ricambio	Fino € 250,00 per sinistro
Invio di un serramentista (Art. 170)	Il costo dei materiali e dei pezzi di ricambio	Fino € 250,00 per sinistro
Invio di un termoidraulico (Art. 171)	Il costo dei materiali e dei pezzi di ricambio	Fino € 250,00 per sinistro
Invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura (Art. 172)	Il costo dei materiali	Fino € 250,00 per sinistro
Invio di personale per pulizie domestiche (Art. 173)	Il costo dei materiali per la pulizia	Fino € 250,00 per sinistro
Invio di personale di vigilanza (Art. 174)	-	Fino € 250,00 per sinistro
Rientro anticipato (Art. 175)	Oltre 250 km dal fabbricato assicurato	Fino € 250,00 per sinistro
Soggiorno presso una struttura ricettiva (Art. 176)	-	Fino € 250,00 per sinistro

Art. 179 - Denuncia del sinistro alla Compagnia

L'ASSICURATO/CONTRAENTE, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile dare immediatamente avviso del SINISTRO alla COMPAGNIA tramite il numero verde 800.484343. Entro 10 (dieci) giorni da quello in cui si è verificato il SINISTRO o ne è venuto a conoscenza, l'ASSICURATO/CONTRAENTE invia denuncia scritta utilizzando il modulo presente all'interno delle condizioni di assicurazione, tramite email all'indirizzo sinistri@arcavita.it.

Inoltre, **L'ASSICURATO/CONTRAENTE deve:**

- per la Sezione 4 - Catastrofali: mettere a disposizione della COMPAGNIA e del perito incaricato la documentazione comprovante le CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE del FABBRICATO (Antisismica, Cemento Armato, in Muratura) e l'indicazione dell'eventuale presenza di piani interrati;
- per le Sezioni 5 - Energy e 6 - FURTO: fornire alla COMPAGNIA una distinta particolareggiata delle COSE rubate o danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi derivanti dall'evitare o diminuire il danno e dare indicazione del rispettivo valore;
- per la Sezione 5 - Energy fornire, a richiesta della COMPAGNIA, il contratto con il costruttore o il venditore delle COSE assicurate e/o il contratto di assistenza tecnica per apparecchiature elettriche e/o elettroniche.

La denuncia di SINISTRO deve essere compilata in ogni sua parte e deve contenere l'indicazione della data e del luogo in cui si è verificato il SINISTRO, la descrizione delle circostanze che hanno determinato il SINISTRO stesso e gli eventuali testimoni dell'accaduto. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui sopra sono a carico della COMPAGNIA in proporzione al valore assicurato rispetto a quello che le COSE avevano al momento del SINISTRO, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la SOMMA ASSICURATA e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la COMPAGNIA provi che le spese sono state sostenute inconsideratamente.

Art. 180 - Denuncia del sinistro all'autorità giudiziaria

L'ASSICURATO/CONTRAENTE è tenuto a presentare, nei casi previsti dalla legge, ovvero in caso di dolo, nei 2 (due) giorni successivi al SINISTRO, una dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia locale, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il SINISTRO, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del SINISTRO e l'entità approssimativa del danno nonché l'esistenza della copertura assicurativa e più precisamente, se possibile, il numero di POLIZZA.

Copia delle dichiarazioni devono essere trasmesse alla COMPAGNIA.

Art. 181 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

L'ASSICURATO/CONTRAENTE ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. L'ASSICURATO/CONTRAENTE ha inoltre l'obbligo di conservare le tracce e i residui del SINISTRO fino a liquidazione avvenuta o comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. **La COMPAGNIA non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui.**

L'ASSICURATO, inoltre, deve:

- a) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle COSE preesistenti al momento del SINISTRO oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della COMPAGNIA e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la COMPAGNIA e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- b) a richiesta della COMPAGNIA fornire il contratto con il costruttore o il venditore delle cose assicurate e/o il contratto di assistenza tecnica per apparecchiature elettriche e/o elettroniche.

Art. 182 - Inadempimento degli obblighi

L'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio, disciplinati rispettivamente dagli articoli 1913 e 1914 del Codice Civile, determinano le conseguenze previste dall'articolo 1915 del Codice Civile, e cioè la perdita del diritto all'INDENNIZZO in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla COMPAGNIA, in caso di omissione colposa di tali obblighi.

Art. 183 - Limite di indennizzo

La COMPAGNIA è tenuta al pagamento dell'INDENNIZZO nei limiti della somma assicurata pattuita tra le parti al momento della conclusione del contratto e indicata specificatamente nel contratto, salvo quanto previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile.

Art. 184 - Pagamento dell'indennizzo

La COMPAGNIA provvede al pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento qualora prevista dalla gestione del SINISTRO stesso.

Art. 185 - Esagerazione dolosa del danno

L'ASSICURATO/CONTRAENTE che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte COSE che non esistevano al momento del SINISTRO, occulta, sottrae o manomette COSE salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del SINISTRO o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'INDENNIZZO.

Art. 186 - Mediazione

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Tale decreto ha previsto, per le controversie in materia di contratti assicurativi, che l'esperimento del procedimento di mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Nel caso in cui il CONTRAENTE o l'ASSICURATO intendano esperire il procedimento di mediazione, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Arca Assicurazioni S.p.A., Servizio Sinistri, Via del Fante 21, 37122 Verona, anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo mediazionecivile@arcavita.it ovvero a mezzo fax al n° 045.8192371.

NORME SPECIFICHE PER LE GARANZIE "INCENDIO" CHE RIENTRANO NELLE SEZIONI: 2 - INCENDIO E ALTRI EVENTI AL FABBRICATO; 3 -INCENDIO E ALTRI EVENTI AL CONTENUTO; 4 - CATASTROFALI

Art. 187 - Verifica dello stato delle cose assicurate

La verifica dello stato delle COSE assicurate avverrà previo accordo tra la COMPAGNIA e l'ASSICURATO/CONTRAENTE. Analogamente, in caso di SINISTRO, la presa visione di fatture o altra documentazione al fine di poter determinare l'ammontare del danno avverrà previo accordo tra la COMPAGNIA e l'ASSICURATO/CONTRAENTE stesso.

Art. 188 - Determinazione del valore delle cose assicurate e del danno

L'ammontare del danno è determinato concordemente tra le parti, in tutti i casi la procedura per la valutazione del danno dovrà essere svolta secondo i seguenti criteri:

- **FABBRICATO** (2 - Incendio e altri eventi al fabbricato; 4.1 - Terremoto del fabbricato; 4.3 - Alluvione, inondazione e allagamento del fabbricato) la garanzia è prestata nella forma VALORE A NUOVO:
 - 1) ai fini del presente articolo, il termine VALORE A NUOVO indicherà la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione del FABBRICATO assicurato, escluso il valore dell'area e le spese di urbanizzazione o, in caso di danni limitati a alcune parti del FABBRICATO stesso, la spesa per la sostituzione e/o riparazione delle parti distrutte o danneggiate.
 - 2) in caso di SINISTRO, per la determinazione dell'ammontare dell'INDENNIZZO si dovrà procedere come segue:
 - a) si determinerà il valore del FABBRICATO, stimando il VALORE A NUOVO e sottraendo da esso

un deprezzamento determinato in considerazione del grado di vetustà, dello stato di conservazione, del modo di costruzione, dell'ubicazione, della destinazione, dell'uso e di ogni altra circostanza concomitante (nel seguito, il "deprezzamento");

b) si determinerà l'ammontare del danno sottraendo il valore dei residui esistenti, a seguito del SINISTRO, dalla somma determinata secondo le disposizioni del precedente punto a);

c) qualora la SOMMA ASSICURATA risulti inferiore al VALORE A NUOVO, l'INDENNIZZO verrà ridotto di una percentuale corrispondente al rapporto tra la SOMMA ASSICURATA e il VALORE A NUOVO;

d) sulla somma calcolata secondo le disposizioni dei punti precedenti, saranno applicati gli eventuali scoperti, franchigie e limiti di INDENNIZZO previsti dal contratto.

3) qualora la ricostruzione del FABBRICATO e/o la riparazione o la sostituzione delle parti danneggiate avvenga entro 18 (diciotto) mesi dalla liquidazione dell'INDENNIZZO di cui al punto 2), la COMPAGNIA si impegna a corrispondere un INDENNIZZO supplementare corrispondente all'ammontare del deprezzamento. Tale INDENNIZZO supplementare sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione da parte dell'ASSICURATO della documentazione comprovante l'avvenuta ricostruzione e/o riparazione. Il termine di 18 (diciotto) mesi di cui sopra può essere prorogato di anno in anno in caso di comprovata forza maggiore. Qualora la SOMMA ASSICURATA sia risultata inferiore al VALORE A NUOVO, l'INDENNIZZO supplementare sarà ridotto di una percentuale corrispondente al rapporto tra la SOMMA ASSICURATA e il VALORE A NUOVO. In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione dell'INDENNIZZO supplementare, si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

4) resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato un importo superiore al triplo del valore determinato in base alle stime di cui al precedente punto 2).

5) la ricostruzione in luoghi diversi da quelli originari, nonché la modifica delle CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE dei beni danneggiati, non potrà comportare aggravio per la COMPAGNIA.

- **CONTENUTO** (3 - Incendio e altri eventi al contenuto; 4.2 - Terremoto del contenuto 4.4 - Alluvione, inondazione e allagamento del contenuto) la garanzia è prestata a VALORE INTERO o PRIMO RISCHIO ASSOLUTO in base alla scelta effettuata dal CONTRAENTE in fase di sottoscrizione della POLIZZA. Si stima il costo di rimpiazzo delle COSE assicurate con altre nuove o equivalenti, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante. In caso di ASSICURAZIONE a VALORE INTERO, l'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle COSE assicurate il valore delle COSE illese e il valore residuo delle COSE danneggiate.

Art. 189 - Erogazione di anticipi sull'indennizzo

Trascorsi 90 (novanta) giorni dal momento del verificarsi del SINISTRO, l'ASSICURATO ha il diritto di ottenere dalla COMPAGNIA il pagamento di un anticipo, a titolo di acconto sull'INDENNIZZO, pari al 50% dell'INDENNIZZO minimo che dovrebbe essere pagato per il SINISTRO stesso sulla base delle risultanze acquisite sino a quel momento, a condizione che non siano state sollevate e presentate per iscritto all'ASSICURATO contestazioni in merito all'indennizzabilità del SINISTRO stesso da parte della COMPAGNIA e che l'INDENNIZZO complessivo raggiunga un importo pari ad almeno € 50.000,00 (cinquantamila). L'acconto sull'INDENNIZZO dovrà essere erogato dalla COMPAGNIA entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta da parte dell'ASSICURATO. Nella determinazione dell'acconto non si terrà in considerazione il fatto che l'ASSICURAZIONE sia stata stipulata in base al VALORE A NUOVO, anche qualora tale condizione particolare sia stata richiamata. **L'importo totale dell'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 250.000,00 (duecentocinquantamila), qualunque sia l'ammontare stimato del SINISTRO.**

Art. 190 - Mandato dei periti

La determinazione dell'ammontare del danno può avere luogo mediante accordo diretto tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda e l'altra vi consenta mediante periti nominati rispettivamente da COMPAGNIA e dal CONTRAENTE.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza.

Se una delle due Parti non procede alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina

del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle Parti sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'ASSICURATO.

I periti devono:

- 1) accertare per quanto possibile, circostanze, natura, causa e modalità del SINISTRO;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'ASSICURATO o il CONTRAENTE abbia adempiuto agli "Obblighi dell'ASSICURATO" presenti nella sezione Norme che regolano la liquidazione dei sinistri;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle COSE assicurate, determinandone il valore al momento del SINISTRO;
- 4) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza o dolo nonché di violazione di patti contrattuali, restando impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione ed eccezione riguardo l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della COMPAGNIA e del CONTRAENTE in parti uguali.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

Art. 191 - Assicurazione parziale

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile, qualora le somme assicurate dal presente contratto risultino inferiori al valore delle COSE al momento del SINISTRO, secondo quanto stabilito agli Artt. 39, 58, 67, 76, 84, 93, 104, - Limiti di indennizzo e all'Art. 188 - Determinazione del valore delle COSE assicurate e del danno, la COMPAGNIA risponde del danno prodottosi in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del SINISTRO.

Art. 192 - Deroga alla proporzionale

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 191 - ASSICURAZIONE parziale, si conviene tra le Parti che non si procederà all'applicazione della riduzione proporzionale qualora la SOMMA ASSICURATA, maggiorata del 20%, sia superiore o uguale al valore risultante al momento del SINISTRO. Invece, nel caso in cui la SOMMA ASSICURATA maggiorata del 20% fosse comunque inferiore al valore risultante al momento del SINISTRO, la COMPAGNIA risponderà del danno prodottosi in proporzione del rapporto tra la SOMMA ASSICURATA, così maggiorata, e il valore risultante al momento del SINISTRO.

Per i sinistri il cui massimo valore complessivo sia inferiore a € 1.000,00 (mille) non si farà luogo all'applicazione del disposto di cui sopra come se l'ASSICURAZIONE fosse prestata a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO. Nell'effettuare la valutazione del SINISTRO ai fini della determinazione di tali limiti non si terrà conto di eventuali Franchigie o Scoperti previsti in POLIZZA.

Art. 193 - Forma di riparazione diretta

In caso di SINISTRO indennizzabile a termini di POLIZZA relativamente alle garanzie:

- Fenomeno elettrico (Artt. 25 e 45);
- Acqua condotta (Artt. 26 e 46);
- Spese di Ricerca e riparazione (Artt. 27 e 48);

l'ASSICURATO/CONTRAENTE, al momento della denuncia del SINISTRO, potrà scegliere una delle seguenti modalità operative per la liquidazione o ripristino del danno.

- **RIPARAZIONE DIRETTA:** per agevolare l'ASSICURATO nell'operazione di riparazione viene messa a disposizione una rete di artigiani convenzionati con i periti incaricati dalla COMPAGNIA. Dopo aver verificato il danno e fornito un preventivo all'ASSICURATO, verranno eseguite tutte le operazioni occorrenti alla riparazione del danno nel limite della SOMMA ASSICURATA indicata POLIZZA. Con tale modalità la riparazione verrà indennizzata **senza l'applicazione della FRANCHIGIA di € 200,00 (duecento).**
- **INDENNIZZO ordinario:** in alternativa a quanto sopra descritto, l'ASSICURATO dopo aver contattato il servizio sinistri della COMPAGNIA e aver dichiarato di non voler usufruire della rete convenzionata

“RIPARAZIONE DIRETTA”, dovrà attivare la procedura di denuncia del SINISTRO così come riportato agli Artt. 179 - Denuncia di sinistro alla Compagnia e Art. 181 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro, precisando in quel momento che non desidera attivare la procedura della “Riparazione diretta”. In tal caso il SINISTRO verrà indennizzato **con l'applicazione della FRANCHIGIA di € 200,00 (duecento).**

Art. 194 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla POLIZZA non possono essere esercitati che dal CONTRAENTE e dalla COMPAGNIA. Spetta in particolare al CONTRAENTE compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per eventuali terzi proprietari o comproprietari, **restando esclusa** ogni loro facoltà di impugnativa.

L'INDENNIZZO liquidato a termine di POLIZZA non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 195 - Rinuncia all'azione di surroga

La COMPAGNIA rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, di cui articolo 1916 del Codice Civile, verso:

- le persone delle quali l'ASSICURATO deve rispondere a norma di legge;
- gli ospiti dell'ASSICURATO;
- gli inquilini con regolare contratto di locazione o i proprietari del FABBRICATO, purché l'ASSICURATO, a sua volta, non eserciti l'azione verso di essi.

NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE 5 - ENERGY

Art. 196 - Ispezione COSE assicurate

La COMPAGNIA ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate, l'ASSICURATO/CONTRAENTE ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art. 197 - Conservazione e verifica dello stato delle cose assicurate

Le COSE assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse. La verifica dello stato delle COSE assicurate avverrà previo accordo tra la COMPAGNIA e l'ASSICURATO.

Analogamente, in caso di SINISTRO, la presa visione di fatture o altra documentazione al fine di poter determinare l'ammontare del danno avverrà previo accordo tra la COMPAGNIA e l'ASSICURATO stesso.

Art. 198 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è determinato, separatamente per ogni cosa colpita, secondo le seguenti norme:

a) nel caso di danno riparabile:

- 1) stimando il costo di rimpiazzo al momento del SINISTRO della cosa danneggiata, secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 183 - Limite di indennizzo;
- 2) stimando l'importo totale delle spese, valutate in base ai costi al momento del SINISTRO, necessarie per rimettere la cosa danneggiata in condizione di poter compiere normalmente le funzioni cui è destinata;
- 3) stimando il valore ricavabile, al momento del SINISTRO, dai residui delle parti eventualmente sostituite.
- 4) Per il calcolo dell'INDENNIZZO si detrae dall'importo stimato in a) 2 quello stimato in a) 3.

b) nel caso di danno non riparabile:

- 1) stimando il costo di rimpiazzo al momento del SINISTRO della cosa danneggiata, secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 183 - Limite di indennizzo;
- 2) stimando il valore della cosa danneggiata al momento del SINISTRO, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;

3) stimando il valore ricavabile, al momento del SINISTRO, dai residui.

Per il calcolo dell'INDENNIZZO si detrae dall'importo stimato in b) 6 quello stimato in b) 7.

Un danno si considera non riparabile quando le spese di riparazione calcolate secondo i criteri di cui al punto a) 2 sono uguali o superiore al valore della cosa danneggiata, calcolato secondo i criteri di cui al punto b) 6.

Se la **SOMMA ASSICURATA** per ciascuna cosa risulta inferiore al suo costo di rimpiazzo al momento del SINISTRO, l'ASSICURATO sopporta la sua parte proporzionale di danno salvo quanto riportato all'articolo Art. 201 - Deroga alla regola proporzionale.

Dall'INDENNIZZO calcolato come ai precedenti commi sono **detratti** franchigie, scoperti, minimi non indennizzabili fissati in POLIZZA.

Sono escluse dall'INDENNIZZO le spese per eventuali riparazioni provvisorie, le spese supplementari per lavoro straordinario, notturno o festivo e per trasporti a grande velocità o aerei e i costi di eventuali revisioni o modifiche delle COSE colpite dal SINISTRO.

Art. 199 - Forza maggiore

In caso di sinistri dovuti a eventi di **forza maggiore e risarcibili** a termine di POLIZZA per i quali venga stabilita l'erogazione di fondi speciali per la ricostruzione delle COSE ASSICURATE o sia per legge richiedibile il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti, **è fatto obbligo all'ASSICURATO** di attivare le procedure necessarie per ottenere il riconoscimento di detti contributi e la loro quantificazione.

Qualora l'erogazione del contributo avvenga successivamente al pagamento dell'INDENNIZZO da parte della COMPAGNIA, **il CONTRAENTE si impegna a restituire detto importo alla COMPAGNIA.**

Qualora l'erogazione avvenga prima del pagamento dell'INDENNIZZO, **detto INDENNIZZO verrà ridotto** dell'importo erogato di cui sopra.

Art. 200 - Deroga alla regola proporzionale

Se la **SOMMA ASSICURATA** per i danni diretti risulta inferiore al costo di rimpiazzo al momento del SINISTRO delle COSE assicurate, **l'ASSICURATO sopporta la sua parte proporzionale** di danno sia per il "danno diretto" che per il "danno indiretto"; tuttavia, **non si applicherà tale disposizione** qualora si verifichino aumenti dei prezzi di listino entro un massimo del **20%** della somma inizialmente assicurata per la cosa stessa; qualora tale misura venga superata la predetta disposizione si applicherà solo per l'eccedenza del predetto 20%.

Art. 201 - Mandato dei periti

La determinazione dell'ammontare del danno può avere luogo mediante accordo diretto tra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda e l'altra vi consenta mediante periti nominati rispettivamente dalla COMPAGNIA e dal CONTRAENTE.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza.

Se una delle due parti non procede alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'ASSICURATO.

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del SINISTRO;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni dell'ASSICURATO e accertare se, al momento del SINISTRO, esistevano circostanze che avessero aggravato il RISCHIO e non fossero state dichiarate;
- c) verificare se l'ASSICURATO o il CONTRAENTE abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 181 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro;
- d) verificare esistenza, qualità e quantità delle COSE assicurate alle partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 183 - Limite di indennizzo;
- e) stimare e liquidare il danno in conformità alle disposizioni di POLIZZA.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Tali risultati sono obbligatori per le parti,

rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

Art. 202 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla POLIZZA non possono essere esercitati che dal CONTRAENTE e dalla COMPAGNIA. Spetta in particolare al CONTRAENTE compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per eventuali terzi proprietari o comproprietari, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'INDENNIZZO liquidato a termine di POLIZZA non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE 6 - FURTO

Art. 203 - Forma di assicurazione

La garanzia è prestata a Valore Intero o PRIMO RISCHIO ASSOLUTO in base alla scelta effettuata dal CONTRAENTE in fase di sottoscrizione della POLIZZA.

Per le COSE suscettibili di riparazione, l'ammontare del danno sarà dato dal costo di riparazione se inferiore al costo di rimpiazzo.

Art. 204 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro per garanzie a P.R.A.

In caso di SINISTRO, la SOMMA ASSICURATA e i relativi limiti di INDENNIZZO si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di ASSICURAZIONE in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali Franchigie e/o Scoperti senza corrispondente restituzione di PREMIO.

Art. 205 - Recupero delle cose rubate

Se le COSE rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'ASSICURATO/CONTRAENTE deve darne avviso alla COMPAGNIA appena ne ha avuto notizia. Le COSE recuperate divengono di proprietà della COMPAGNIA, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'ASSICURATO rimborsi alla COMPAGNIA l'intero importo riscosso a titolo di INDENNIZZO per le COSE medesime. Se invece la COMPAGNIA ha indennizzato il danno solo in parte, l'ASSICURATO ha facoltà di conservare la proprietà delle COSE recuperate previa restituzione dell'importo dell'INDENNIZZO riscosso dalla COMPAGNIA per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede a una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle COSE recuperate. Sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'INDENNIZZO a termini di POLIZZA si effettuano i relativi conguagli.

NORME SPECIFICHE PER LE GARANZIE "RESPONSABILITA' CIVILE" CHE RIENTRANO NELLE SEZIONI: 7 - RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA VITA PRIVATA, 8 - RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO; 9 - RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CONDUZIONE DEL FABBRICATO

Art. 206 - Massimale per sinistro

L'ASSICURAZIONE è prestata entro il MASSIMALE stabilito per la responsabilità civile indicato in POLIZZA, restando inteso che il MASSIMALE per SINISTRO rappresenta il limite globale di esposizione della COMPAGNIA anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente più estensioni o limitazioni di garanzia.

Il MASSIMALE stabilito in POLIZZA e i limiti di risarcimento previsti per le singole garanzie sono, per ogni effetto, unici anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro.

Art. 207 - Gestione delle vertenze e spese legali

La COMPAGNIA assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sede stragiudiziale o

giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'ASSICURATO, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell'ASSICURATO e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'ASSICURATO stesso. Sono a carico della COMPAGNIA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'ASSICURATO, entro il limite di un importo pari al quarto del MASSIMALE stabilito in POLIZZA. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto MASSIMALE, le spese vengono ripartite fra COMPAGNIA e ASSICURATO in proporzione del rispettivo interesse. **La COMPAGNIA non riconosce peraltro le spese incontrate dall'ASSICURATO per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe o ammende, né delle Spese di giustizia penale.**

NORME SPECIFICHE PER LE GARANZIE "TUTELA LEGALE" CHE RIENTRANO NELLE SEZIONI 10 - TUTELA LEGALE DELLA VITA PRIVATA; 11- TUTELA LEGALE DEL FABBRICATO E DELLA CONDUZIONE

Art. 208 - Quando avviene il sinistro

La data di avvenimento del SINISTRO è quella in cui si verifica l'evento dannoso a seguito del quale insorge la Vertenza.

L'evento dannoso, in base alla natura della Vertenza, è inteso come:

- il danno o presunto danno extracontrattuale subito dall'ASSICURATO;
- la violazione o presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della legge;
- il deposito del ricorso all'autorità giudiziaria per gli atti di volontaria giurisdizione.

In materia di usucapione, la data di avvenimento del SINISTRO coincide con il giorno è quella della prima contestazione della richiesta di usucapione, purché questa richiesta sia avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa.

Ai fini dell'individuazione della data di avvenimento, le vertenze relative a contratti di appalto/subappalto hanno natura esclusivamente contrattuale.

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del SINISTRO è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.

Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili a un medesimo contesto, anche se coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico SINISTRO e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.

Se più assicurati sono coinvolti in uno stesso SINISTRO, la POLIZZA opera con un unico MASSIMALE che viene equamente ripartito tra tutti gli assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate.

Se al momento della definizione del SINISTRO il MASSIMALE per SINISTRO non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

Art. 209 - Denuncia del caso assicurativo

La denuncia del SINISTRO deve essere presentata tempestivamente alla COMPAGNIA e/o ad ARAG nel momento in cui l'ASSICURATO ne ha conoscenza o comunque nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione della POLIZZA o di eventuali altre polizze emesse successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso RISCHIO.

Per quanto concerne i sinistri riguardanti le vertenze contrattuali relative agli immobili di proprietà, in caso di ristrutturazione, risanamento conservativo, restauro e MANUTENZIONE STRAORDINARIA la denuncia del SINISTRO deve essere presentata tempestivamente alla COMPAGNIA e/o ad ARAG nel momento in cui l'ASSICURATO ne ha conoscenza e comunque nel rispetto del termine massimo di 13 (tredici) anni dalla data di cessazione del contratto o di eventuali altri contratti emessi successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso RISCHIO.

L'ASSICURATO ha l'obbligo di informare la COMPAGNIA e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del SINISTRO e **ha l'obbligo di indicare e mettere a disposizione**, se richiesti, **i mezzi di prova, i documenti e le eventuali altre polizze assicurative.**

In mancanza, ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del SINISTRO, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero

intervenire.

Art. 210 - Gestione del caso assicurativo, scelta dell'avvocato e pagamento delle spese

Ricevuta la denuncia del SINISTRO ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'ASSICURATO.

La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la Vertenza con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione a un avvocato di propria scelta.

Per valutare la copertura assicurativa della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle **prove e argomentazioni che l'ASSICURATO ha l'obbligo di fornire.**

Per la fase giudiziale l'ASSICURATO ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all'Albo; in caso di domiciliazione ARAG indica l'avvocato domiciliatario.

L'incarico all'avvocato o al perito, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'ASSICURATO, pertanto **ARAG non è responsabile del loro operato.**

Le spese per gli accordi economici tra ASSICURATO e avvocato, per la transazione della Vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte sono coperte **solo se preventivamente autorizzate da ARAG.**

ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di ASSICURAZIONE e **senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.**

Se l'ASSICURATO paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato **dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.**

Il pagamento delle spese coperte dalla POLIZZA avviene entro il termine di 30 (trenta) giorni **previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.**

Art. 211 - Disaccordo con Arag in merito alla gestione del sinistro e conflitto di interessi

Nel caso di disaccordo tra l'ASSICURATO e ARAG in merito alla gestione del SINISTRO, la decisione può essere affidata a un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali quale che sia l'esito dell'arbitrato.

In via alternativa è possibile adire l'autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.

L'ASSICURATO ha comunque il diritto di scegliere il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.

Art. 212 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'ASSICURATO richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la COMPAGNIA o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti e le eventuali altre polizze assicurative e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE 12 - ASSISTENZA

Art. 213 - Modalità per richiedere le prestazioni di assistenza

La COMPAGNIA eroga le prestazioni di assistenza tramite la CENTRALE OPERATIVA di UNIPOLASSISTANCE S.c.r.l. con sede legale in Via Carlo Marengo 25, 10126, Torino e CENTRALE OPERATIVA con sede in Corso Massimo d'Azeglio 14, 10125, Torino.

La CENTRALE OPERATIVA è a disposizione dell'ASSICURATO, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, per tutte le prestazioni.

UNIPOLASSISTANCE ha la facoltà di cambiare la struttura organizzativa, dandone tempestivo avviso al CONTRAENTE e senza che ciò comporti la variazione delle prestazioni garantite.

Per ottenere assistenza, l'ASSICURATO deve contattare **sempre e preventivamente** la CENTRALE OPERATIVA, utilizzando una delle seguenti modalità:

- numero verde (con costo della telefonata a carico del destinatario - non valido per chiamate dall'estero) 800 012529;
- numero urbano (con costo della telefonata a carico del chiamante - valido anche per chiamate dall'estero) + 39 011 6523202;
- E-MAIL: areaassistenza@UNIPOLASSISTANCE.it;

UNIPOLASSISTANCE **non riconosce indennizzi** in caso d'inadempimento, da parte dell'ASSICURATO, dell'obbligo di prendere immediato e preventivo contatto con la CENTRALE OPERATIVA, fatto salvo il caso dell'oggettiva impossibilità.

Per ogni altra tipologia di richiesta, è necessario contattare la CENTRALE OPERATIVA ai numeri sopra indicati.

Art. 214 - Pagamento delle prestazioni

La COMPAGNIA sostiene esclusivamente i costi delle prestazioni indispensabili a aiutare l'ASSICURATO ad affrontare la situazione di difficoltà fino al momento in cui tale difficoltà cessa ed entro i limiti indicati nelle rispettive prestazioni. Eventuali costi eccedenti rimangono a carico dell'ASSICURATO che deve pagarli direttamente al soggetto che eroga materialmente la prestazione o a UNIPOLASSISTANCE nel caso che li abbia per suo conto anticipati.

Art. 215 - Rimborsi

Premesso che la garanzia prevede l'erogazione diretta delle prestazioni previo contatto con la CENTRALE OPERATIVA, UNIPOLASSISTANCE valuterà eventuali rimborsi delle spese che l'ASSICURATO abbia sostenuto se:

- siano state preventivamente autorizzate dalla CENTRALE OPERATIVA;
- siano conseguenti a interventi disposti dalle pubbliche autorità;
- lo stesso non abbia potuto richiedere immediatamente la prestazione per cause di forza maggiore;

le procedure da seguire per la sua attivazione impediscono a UNIPOLASSISTANCE di pagarle direttamente al fornitore incaricato.

A tal fine la CENTRALE OPERATIVA fornirà all'ASSICURATO tutte le indicazioni necessarie per l'istruzione della relativa pratica.

Norme di legge richiamate in polizza

Codice Civile

Art. 1341 - Condizioni Generali di Contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1588 - Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Art. 1589 - Incendio di cosa assicurata

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.

Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

Art. 1611 - Incendio di casa abitata da più inquilini

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'Abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua Abitazione.

Art. 1888 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art. 1897 - Diminuzione del rischio

Se il contraente comunica all'assicuratore i mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione del recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 - Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1907 - Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1914 - Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono

state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art. 2048 - Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

Modalità di apertura sinistri

Da contattare per istruzioni o informazioni relative alla denuncia di sinistro e alla richiesta di indennizzo.

Modalità di contatto:



- telefono: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00.

- indirizzo PEC: arcaassicurazioni@pec.unipol.it

- indirizzo email: sinistri@arcavita.it

- fax "Servizio Sinistri Rami Elementari": 045.8192397

In ogni caso comunicare con precisione:

- cognome e nome;
- numero del contratto;
- recapito telefonico dove il servizio sinistri potrà richiamare

Modalità per la richiesta di Assistenza

Per la denuncia del Sinistro e per usufruire delle prestazioni sarà necessario contattare la Centrale Operativa, in funzione 24 su 24, come qui di seguito indicato:



- telefono al numero verde:

- per telefono al numero:

+ 39 011 - 6523202

**UnipolAssistance S.c.r.l.
C.so Massimo D'Azeglio 14,
10125 - Torino**

In ogni caso comunichi innanzitutto con precisione:

- Il tipo di assistenza di cui necessita
- Nome e Cognome
- Indirizzo del luogo in cui si trova
- Il suo recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarla nel corso dell'assistenza.

La compagnia ha la facoltà di cambiare la struttura organizzativa, dandone tempestivo avviso al contraente e senza che ciò comporti la variazione delle prestazioni garantite.

Modulo di denuncia

Polizza Arca SuMisura Casa

DA INVIARE

- via E-mail a: sinistri@arcavita.it;
- oppure via PEC a: arcasinistri@pec.unipol.it
- oppure tramite Raccomandata all'indirizzo indicato nel modulo
- oppure tramite Fax a: 0458192397

Spettabile
Arca Assicurazioni S.p.A.
Via del Fante, 21
37122 – Verona
Fax 045 – 8192397

N° Sinistro Aperto		N° CONTRATTO/TARGA	
DATI DEL CONTRAENTE:		CF/PI	
DATI DELL'ASSICURATO /DANNEGGIATO			
Nominativo		CF/PI	
Residente in Via		Cap.	Comune (Prov.)
Tel./Cel.		E-mail	
DESCRIZIONE DELL'EVENTO			
Data e ora e Luogo del sinistro:			
Causa e descrizione dettagliata dell'evento:			
Elenco e Descrizione danni:			
Bene visibile presso:			
Dati danneggiato/i Terzo (cognome, nome, cod fiscale, indirizzo)			
Autorità intervenute:			
Eventuali altre Assicurazioni (Indicare la compagnia):			
DATI BANCARI			
Coordinate bancarie IBAN:			
Banca:			
Intestatario:			
LUOGO E DATA:		FIRMA: 	
		*Si richiede inoltre documento di identità di colui che firma	

Consenso al trattamento assicurativo dei dati personali appartenenti a categorie particolari di dati (ad esempio relativi alla salute)

Preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, acconsento:

- al trattamento dei dati particolari che mi riguardano;
- alla comunicazione a terzi indicati dei dati particolari che mi riguardano per finalità attinenti alla gestione e liquidazione dei sinistri.

Sono consapevole che il rifiuto al conferimento di tali dati comporterà per la Compagnia l'impossibilità di gestire e liquidare il sinistro, essendo tali dati necessari per la gestione e la liquidazione dello stesso.

Luogo e data: _____

Firma contraente*:  _____

Firma assicurato danneggiato (se diverso da contraente)*:  _____

*Si richiede inoltre documento di identità di colui che firma

Arca SuMisura Casa

Assicurazione multi garanzie dell'abitazione civile

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi Diritti

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente, ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche “il Regolamento”), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Ove la natura del contratto lo preveda, il trattamento potrà riguardare anche dati di altri eventuali soggetti interessati indicati nello stesso, per le finalità e nei termini di seguito riportati.

QUALI DATI RACCOGLIAMO. Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti (1) ci fornisce; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali (2), ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi. Solo qualora sia previsto l'utilizzo della firma elettronica grafometrica fornita dalla Sua Banca collocatrice per la sottoscrizione del contratto assicurativo, e Lei abbia espressamente acconsentito alla sottoscrizione con tale modalità, saranno altresì raccolti alcuni dati biometrici a Lei riferibili, quali la velocità con cui si esegue la firma, la pressione esercitata, l'accelerazione dei movimenti, il ritmo e l'inclinazione, che saranno associati informaticamente in formato crittografato alla Sua polizza ed in tal modo trattati dalla Compagnia unicamente per la conservazione a norma dei predetti documenti.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie.

In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste, nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo (3), sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza (4). Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si vedano le note 7 e 8), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute o dati biometrici crittografati necessari per la sottoscrizione mediante firma elettronica grafometrica) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso (5).

Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativo, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all'area personale “My Arca”, all'indirizzo www.arcassicura.it a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.

I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi nostri e di altre Compagnie del Gruppo, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti). In particolare, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno utilizzati per finalità di invio newsletter e materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato e analisi dei dati per rilevare la qualità dei servizi o le esigenze e preferenze della clientela, per comunicazioni commerciali attinenti ai suddetti servizi e prodotti, mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza: posta, telefono, sistemi anche automatizzati di chiamata, messaggi su applicazioni web, e-mail, fax e SMS o MMS.

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto (6).

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol (7) a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di ai predetti punti (ii), (iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicuratrici, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa (8) (si veda anche nota 4).

La informiamo che nel contesto della liquidazione di polizze appartenenti al ramo vita, i dati personali del beneficiario, entro i limiti di quanto strettamente necessario e ricorrendone i presupposti, potranno essere comunicati al/agli eredi del contraente che abbiano la qualifica di legittimari, in base a quanto stabilito tempo per tempo dall'Autorità Garante per i dati personali ovvero dall'Autorità giudiziaria.

COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 25 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

I Suoi dati potranno, altresì, essere oggetto di elaborazione per il tramite di sistemi di intelligenza artificiale, in particolare per finalità statistiche, di verifica documentale, di facilitazione assistenza clienti nonché di prevenzione o accertamento di frodi assicurative. L'utilizzo dei suddetti sistemi non comporterà in ogni caso l'assunzione di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Inoltre, Le precisiamo che, al fine di migliorare e rendere più affidabili i sistemi di intelligenza artificiale, la Compagnia potrà utilizzare i Suoi dati durante sessioni di addestramento del suddetto sistema. Tale trattamento avviene sulla base di un legittimo interesse della Compagnia, rivolto ad assicurare il più alto livello di prestazione dei propri sistemi e degli strumenti organizzativi della propria attività, avendo operato un bilanciamento tra gli interessi della Compagnia e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI. La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è Arca Vita S.p.A. (www.arcassicura.it) con sede legale in Via del Fante 21 - 37122 Verona. Il "Responsabile per la protezione dei dati" del Gruppo Unipol, per il tramite del "Supporto DPO" della Compagnia, è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di Arca Vita S.p.A., al recapito privacy@arcassicura.com, al quale potrà rivolgersi, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati (si veda nota 8). Inoltre, collegandosi al sito www.arcassicura.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione e banche distributtrici ecc.), da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.

2) Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (vita, infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell'ambito del rimborso di spese mediche o della liquidazione di sinistri con danni alla persona.

3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società) per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la conservazione a norma della documentazione di polizza; per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.

4) Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.

5) Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.

6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di conservazione digitale a norma; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

7) Arca Assicurazioni S.p.A., Arca Sistemi S.c.a.r.l., Arca Inlinea S.c.a.r.l. e altre società del Gruppo Assicurativo Unipol con capogruppo Unipol Assicurazioni S.p.A. cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi. Per ulteriori informazioni si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Assicurazioni S.p.A. www.unipol.com.

8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.